Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — Roma — Venerdì 16 giugno — Numero 142

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 232 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 29 dicembre 1904, n. 686 sui funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per il Corpo delle guardie di città, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Il presente decreto avrà vigore il sedici giugno 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. Fortis.

Visto: *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO per il Corpo delle guardie di città.

TITOLO I.

Ordinamento

Capo I.

Costituzione del Corpo.

Art. 1.

Il Corpo delle guardie di città è istituito allo scopo di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e tutela delle persone e delle proprietà, di prevenire, reprimere e scoprire i reati, di raccoglierne le prove e di procedere all'arresto dei delinquenti.

Ha pure incarico di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, delle ordinanze delle pubbliche autorità, e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortunî.

Tutti i componenti del Corpo sono agenti di pubblica sicurezza e sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati.

Art. 2.

Detto Corpo dipende dal Ministero dell'interno; è costituito in divisioni, compagnie, tenenze e brigate; si compone di ufficiali graduati, guardie scelte, guardie e allievi guardie.

Fanno altresì parte del Corpo gli agenti ausiliari e gli agent sedentarî.

Art. 3.

Le sedi di comando di divisioni, compagnie, tenenze e brigate, autonome, sono stabilite con disposizione Ministeriale.

Le divisioni si ripartiscono in compagnie: le compagnie o le tenenze, in brigate, a giudizio del prefetto ed a seconda della forza assegnata al reparto.

Art. 4.

Al comando delle guardie di città della capitale è preposto l'ispettore comandante (tenente colonnello): il comando delle divisioni è affidato ad un vice ispettore comandante (maggiore): le compagnie autonome, di regola, sono comandate da comandanti di 1ª classe (capitani): alle tenenze autonome sono assegnati comandanti di 2ª o 3ª classe (tenenti e sottotenenti).

Al comando di ogni brigata è preposto un maresciallo; in mancanza di questi, può assumere il comando un brigadiere.

Capo II.

Nomine e promozioni degli ufficiali.

Art. 5.

Gli ufficiali vengono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno.

Art. 6.

L'ispettore comandante è scelto tra i vice ispettori comandanti.

Art. 7.

I posti di vice ispettori comandanti sono conferiti esclusivamente per titolo di merito ai comandanti di 1ª classe: i posti di comandanti di 1ª classe sono conferiti in ragione di quattro quinti a titolo di merito e un quinto per anzianità fra i comandanti di 2ª classe; le promozioni a comandante di 2ª classe si conferiscono, un terzo per merito e due terzi per anzianità, fra gli ufficiali del grado inferiore.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata da buona condotta, diligenza e capacità.

Art. 8.

Le promozioni degli ufficiali hanno luogo in seguito a parere favorevole di una Commissione composta: dal direttore generale della pubblica sicurezza presidente, dal vice direttore generale, dal direttore capo di divisione del personale di pubblica sicurezza, dall'ispettore comandante e dal capo sezione del personale agenti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un segretario del Ministero, designato dal presidente.

Art. 9.

I comandanti di 3ª classe sono scelti fra i marescialli e brigadieri che siansi distinti per servizi resi, per istruzione, capacità, buona condotta e che vengano dichiarati idonei, secondo le norme dell'articolo che segue.

Art. 10.

Presso la scuola allievi in Roma è istituita una sezione speciale per abilitare i marescialli e brigadieri a conseguire il grado di comandante di 3ª classe, mediante un corso di istruzione della durata non minore di sei mesi.

L'ammissione alla scuola si fa per esame di concorso fra i marescialli e brigadieri che possiedono i seguenti requisiti:

a) non abbiano oltrepassato i quarant'anni di età;

b) conservino l'attitudine fisica al servizio attivo da accertarsi con visita medica, presso la scuola allievi;

c) non abbiano riportato punizioni più gravi della sala di disciplina nell'ultimo triennio;

d) i brigadieri contino almeno due anni compiuti d'anzianità di grado.

Tale anzianità è ridotta a solo un anno per i brigadieri forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, o di altro titolo equipollente.

Il concorso per l'ammissione alla scuola, per quel numero di posti di volta in volta necessario, viene indetto dal Ministero e consisterà in una prova scritta per la lingua italiana ed in un'altra per l'aritmetica, limitata alla regola del tre semplice.

Le prove orali verseranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia e geografia dell'Italia;

2° nozioni elementari del Codice penale e 1° libro di procedura penale;

3° legge e regolamento sulla pubblica sicurezza;

4° legge e regolamento sul personale dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo;

5° leggi sulle polveri piriche e su gli altri prodotti esplodenti, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, sul lavoro dei fanciulli e regolamento sul meretricio.

Gli esami sono dati innanzi ad una Commissione composta: del capo divisione al personale di pubblica sicurezza, o di un ispettore generale di pubblica sicurezza, presidente, dell'ispettore comandante, del direttore della scuola allievi e di un professore di liceo o istituto tecnico, membri.

Funzionerà da segretario un ufficiale delle guardie destinato dal Ministero.

La Commissione propone i temi scritti di italiano e di aritmetica, i quali dovranno svolgersi in due giorni, quello di italiano in ore sei e quello di aritmetica in ore quattro.

Ciascuno dei componenti la Commissione dispone di dieci punti; sono ammessi alla scuola, fino alla concorrenza dei posti messi al concorso, i candidati che ottengano in complesso il maggior numero dei punti, purchè questo non sia inferiore a $^{30}/_{50}$ per ciascuna materia.

La graduatoria sarà stabilita in ragione dei punti ottenuti.

A parità di punti, ha la preferenza il più elevato in grado o più anziano, giusta le norme, di cui all'art. 72 del presente regolamento.

Potranno essere esclusi dall'ammissione al concorso quei marescialli e brigadieri che, a giudizio della Commissione, di cui all'art. 41, ne sieno ritenuti immeritevoli.

Art. 11.

I marescialli ed i brigadieri che abbiano superato l'esame di cui all'articolo precedente, saranno ammessi al corso d'istruzione pratica alla scuola per compierivi il tirocinio, secondo speciali norme che verranno determinate dal Ministero.

Compiuto il tirocinio, una Commissione composta: dell'ispettore comandante, del direttore della scuola e di un comandante di 1ª classe, giudicherà dell'attitudine dei candidati al grado di ufficiale.

Art. 12.

Potranno farsi nomine e promozioni di ufficiali in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettante vacanze, nei gradi e nelle classi superiori.

Capo III.

Arruolamento.

Art. 13.

Le guardie di città sono reclutate a preferenza fra i carabinieri e i militari sotto le armi, tra i soldati di 1ª categoria in congedo illimitato e gl'inscritti di leva che abbiano già avuta l'istruzione militare.

Il servizio è calcolato come prestato sotto le bandiere e gli agenti, finchè restano nel Corpo, sono dispensati dal rispondere all'appello, nel caso di chiamata alle armi della loro classe di leva.

Art. 14.

Per l'ammissione nel Corpo delle guardie di città occorrono i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o naturalizzato;

2° aver raggiunto gli anni 20 e non oltrepassato i 30;

3° essere di costituzione fisica sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

4° essere celibe o vedovo senza prole;

5° avere la statura non inferiore a metri 1.66;

6° saper leggere e scrivere;

7° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri Corpi militarmente organizzati, nè destituito da pubblici uffici;

8° non avere subito condanne a pena superiore a quella degli arresti per 5 giorni o dell'ammenda fino a L. 50;

9° non essere stato riformato in occasione di leva, eccezione fatta di coloro che lo furono per deficienza di perimetro toracico, nè rimandato da altri Corpi armati dello Stato, per inabilità fisica.

Art. 15.

In casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti, il Ministero potrà accordare la dispensa dall'età e dal limite della statura, purchè questa non sia inferiore a metri 1.63 e l'età non superi gli anni 35.

Coloro che abbiano servito nell'arma dei RR. carabinieri serbando sempre ottima condotta, potranno essere ammessi nel Corpo con dispensa dal limite d'età, purchè questa non superi gli anni 40.

Art. 16.

Il Ministero, esaminati i documenti e riconosciutili regolari, procederà alle nomine, in ragione dei posti disponibili.

Art. 17.

Tutti gli ammessi vengono nominati allievi.

Possono essere nominati guardie effettive gli aspiranti che, avendo già prestato servizio nel Corpo delle guardie di città o nell'arma dei RR. carabinieri, risultino in possesso di requisiti tali, da giustificare una eccezione.

La nomina delle guardie e degli allievi è fatta con decreto del ministro dell'interno: essa deve decorrere dal 1° o dal 16 del mese.

Art. 18.

Tutti gli ammessi nel Corpo e gli agenti riammessi sono inviati alla scuola allievi in Roma.

Art. 19.

All'atto dell'ammissione, tanto le guardie quanto gli allievi contraggono la ferma di anni cinque e prestano giuramento nelle forme di legge avanti al prefetto, assistito da un ufficiale del corpo, in quelle provincie dove questi risiedono. Negli altri capoluoghi di provincia, il prefetto è assistito da un funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 20.

Le guardie provenienti direttamente dall'esercito, dopo tre anni di servizio e durante la prima ferma, hanno diritto al proscioglimento dalla ferma stessa, semprechè non siano in debito di massa.

Art. 21.

Compiuta la prima ferma, le guardie di città ed i graduati, che abbiano tenuto regolare condotta e che siano dichiarati dal medico militare in grado di continuare a prestare servizio, tenute presenti le norme dell'allegato *A*, possono essere ammessi a successive ferme di cinque anni ciascuna.

Per l'ammissione a rafferme è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero, il quale potrà disporre che l'agente rimanga in servizio senza vincolo di ferma per un determinato tempo, a titolo di esperimento, quante volte non abbia tenuto buona condotta.

All'agente in esperimento, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 22.

Per le riammissioni in servizio valgono le norme sopra esposte.

Gli agenti licenziati per qualsiasi motivo, non possono essere riammessi in servizio quando, essendo trascorsi tre anni dall'avvenuto licenziamento, abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Le riammissioni in servizio sono sempre subordinate al parere della Commissione di cui all'art. 41.

Capo IV.

Istruzione.

Art. 23.

La scuola istituita in Roma alla dipendenza del Ministero dell'interno, a termini dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, ha per iscopo precipuo di provvedere all'istruzione degli allievi guardie, nonchè di effettuare i corsi di istruzione per l'abilitazione ai gradi di sotto brigadiere e di comandante di 3ª classe.

Art. 24.

Alla scuola sovraintende il direttore capo della divisione del personale di pubblica sicurezza.

Vi è preposto, come direttore, un vice ispettore comandante, il quale è coadiuvato da un comandante di 1ª classe colle funzioni di vice direttore e da quel numero di ufficiali, sott'ufficiali, e guardie che si ravviserà necessario.

Art. 25.

L'istruzione elementare è impartita da insegnanti forniti di titoli non inferiori alla patente di maestro di grado superiore, e da altri maestri per la scherma e ginnastica.

L'istruzione dei regolamenti teorico-pratici e quella militare sono impartite dagli ufficiali e graduati addetti alla scuola.

Un ufficiale di pubblica sicurezza, designato dal Ministero, sarà incaricato di impartire agli allievi l'istruzione teorico-pratica su la polizia giudiziaria

Alla scuola sono addetti un medico titolare ed uno supplente

Tanto gli insegnanti quanto i medici sono nominati dal ministero dell'interno che stabilisce l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente, con ruolo di spese fisse.

Il personale sanitario ed insegnante dipende dal direttore della scuola, il quale ripartisce gli incarichi a seconda delle esigenze del servizio.

Qualora taluno di essi venga meno ai propri doveri, o trascuri l'incarico affidatogli, anche per lunga malattia, può essere, su proposta motivata del direttore della scuola, licenziato senza aver diritto a compenso od indennizzo di sorta.

Il Ministero, anche su proposta del direttore della scuola, potrà adottare tutti quei provvedimenti che riterrà necessari, pel regolare andamento dell'istruzione.

Art. 26.

L'istruzione degli allievi consisterà nel leggere, scrivere, nelle prime quattro operazioni di aritmetica, nelle nozioni elementari della legge di pubblica sicurezza e del codice penale, del codice di procedura penale, per la parte relativa alla polizia giudiziaria, nel servizio pratico, nella scuola di contegno, istruzione individuale, istruzione e maneggio delle armi, scuola di plotone e di compagnia, esercitazioni al bersaglio, istruzione di scherma, ginnastica e passeggiate militari ed istruzioni morali settimanali.

Gli allievi, che vi abbiano attitudine, sono esercitati nell'esecuzione dei segnali di tromba.

Art. 27.

La durata normale del corso d'istruzione per gli allievi guardie varia da quattro a sei mesi, e può, in casi eccezionali, essere ridotta, per coloro che, a giudizio del direttore della scuola, siano già sufficientemente istruiti.

Alla fine del corso di istruzione, gli allievi sono sottoposti ad esame scritto ed orale dinanzi ad una Commissione composta: del capo sezione del personale degli agenti di pubblica sicurezza, presidente, del direttore della scuola e di un insegnante, membri.

In assenza del capo sezione, al direttore spetta la presidenza della Commissione, della quale, in tal caso, farà parte, come membro, altro insegnante o la persona delegata dal capo sezione.

Gli allievi non riconosciuti idonei, sono trattenuti alla scuola per altri due mesi e quindi sottoposti a nuovo esame.

Se non sono riconosciuti idonei neppure alla seconda prova, vengono licenziati.

Art. 28.

Gli allievi che abbiano ricevuto almeno due mesi d'istruzione, in caso di eccezionali necessità di servizio, possono essere destinati temporaneamente in sussidio alla locale divisione delle guardie *di città*, in seguito a disposizione del direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne stabilisce, di volta in volta, il numero.

Art 29.

Le guardie di città, nelle provincie di loro residenza, sono più specialmente istruite nella conoscenza del codice penale e del titolo 1° di quello di procedura, delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale; nel redigere verbali e rapporti, nel maneggio delle armi e nelle esercitazioni del tiro a bersaglio.

Art. 30.

Le istruzioni di cui all'articolo precedente, sono impartite dagli ufficiali e, dove questi mancano, da un funzionario di pubblica sicurezza, lasciando ai graduati del corpo l'istruzione del maneggio delle armi ed esercitazioni di tiro al bersaglio.

Art. 31.

Ai funzionari incaricati dell'istruzione verrà, sulla proposta del prefetto, concessa una gratificazione, alla fine dell'anno finanziario, proporzionata al numero degli agenti istruiti ed ai risultati ottenuti.

CAPO V.

Promozioni dei graduati e delle guardie.

Art. 32.

Le promozioni dei graduati e delle guardie sono fatte, con decreto Ministeriale e colle norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 33.

La promozione da allievo a guardia è conferita dopo che l'allievo avrà compiuto il prescritto tirocinio alla scuola e in seguito a favorevole risultato dell'esperimento stabilito nel capo precedente.

Art. 34.

Le guardie scelte sono nominate in ordine di anzianità, fra le guardie che si distinguono, per ottima condotta e lodevole servizio.

Il Ministero, a seconda del bisogno e sentito il parere della Commissione di cui all'art. 41, compila il ruolo delle guardie, meritevoli dell'avanzamento.

All'uopo, richiederà ai prefetti speciali proposte, alle quali dovranno essere unite le informazioni ed il parere del comandante della divisione, compagnia, tenenza o brigata, autonome, e l'estratto matricolare dell'agente.

Le guardie inscritte in detto ruolo, che riportino in seguito punizioni più gravi della consegna, saranno dal Ministero, temporaneamente e per non meno di sei mesi, escluse dalla promozione.

Art. 35.

Le guardie scelte e le guardie, che abbiano non meno di tre anni di servizio, siano di ottima condotta, attive e zelanti e di sufficiente istruzione, saranno, secondo il bisogno e per ordine di anzianità, ammesse, su proposta dei prefetti, a concorrere ai posti di sotto brigadiere.

Le proposte dei prefetti saranno, di volta in volta, richieste dal Ministero, e dovranno essere corredate delle informazioni e del parere del comandante della divisione, compagnia, tenenza o brigata, autonome, dell'estratto matricolare dell'agente e di uno scritto del medesimo a titolo di saggio, redatto, alla presenza di un ufficiale del Corpo, ove questi sono, o di un funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 36.

Le guardie scelte e le guardie, riconosciute dal Ministero in possesso dei voluti requisiti, sono chiamate alla scuola allievi per compiervi, previo esame preliminare, un tirocinio di tre mesi, nel quale dovranno dare prova di attitudine a disimpegnare le attribuzioni inerenti al grado di sottobrigadiere.

Coloro che non avranno superato l'esame, saranno rinviati alle rispettive residenze e non potranno esservi di nuovo ammessi, che dopo un anno e per una sola volta.

Le guardie fornite di licenza tecnica, di attestato pel passaggio alla 4ª classe ginnasiale o di altro titolo di studio superiore alla licenza elementare, potranno essere ammesse, al ripetuto esame, con soli due anni di servizio.

Potranno esservi ugualmente ammesse con soli due anni di servizio, le guardie che abbiano appartenuto, per non meno di cinque anni all'esercito, all'armata od alle guardie di finanza e si siano congedate, col grado di sottufficiale.

Art. 37.

È dovere dei capi degli uffici di pubblica sicurezza di segnalare ai prefetti, con rapporto motivato, le guardie scelte e le guardie che ritengono in particolar modo meritevoli ed in possesso dei requisiti necessari, per conseguire la promozione al grado superiore.

Tali rapporti dovranno essere originalmente trasmessi al Ministero a corredo delle relative proposte.

Art. 38.

L'esame preliminare al quale debbono essere sottoposte le guardie scelte e le guardie, appena giunte alla scuola allievi, consisterà:

1° nello svolgimento di un tema in cui il candidato deve dimostrare di sapere scrivere correttamente;

2° nella soluzione di un problema, sulle prime quattro operazioni coi numeri interi.

L'esame è dato dinanzi una Commissione composta: del capo sezione del personale delle guardie, presidente, del direttore della scuola allievi, di due ufficiali del corpo e di un insegnante, membri.

Ciascuno dei componenti la detta Commissione disporrà di dieci punti per prova e saranno ammessi a frequentare il corso coloro i quali avranno riportato in totale almeno ventotto cinquantesimi, per ognuna delle due materie d'esami.

Art. 39.

L'istruzione delle guardie scelte e guardie consisterà nello studio ed applicazione delle leggi e regolamenti, nella direzione e disposizione del servizio, nel mantenimento della disciplina, nel comando del personale e nelle istruzioni militari occorrenti ai graduati, nonchè nella compilazione e regolare tenuta dei registri prescritti, per un comando di brigata.

Art. 40.

Le guardie scelte e le guardie, che dopo tre mesi di permanenza alla scuola, vengono dalla Commissione di cui all'art. 38, in seguito ad esame scritto ed orale, dichiarate idonee al grado di sottobrigadiere, saranno dal Ministero inscritte in ruolo apposito, secondo il numero dei punti da ciascuna di esse riportato, per le promozioni da farsi, nei limiti dell'organico. A parità di punti, prevale l'anzianità.

L'esame scritto consisterà nel redigere un verbale o rapporto riflettente il servizio di polizia giudiziaria o la disciplina.

L'orale verserà su tutte le materie svolte durante il corso, giusta l'articolo precedente.

La prova teorico-pratica, sull'istruzione militare, in piazza d'armi.

Per ottenere l'idoneità, i candidati debbono riportare in ciascuna prova, non meno di ventotto punti.

Le guardie scelte e le guardie che durante il corso abbiano quindici giorni di assenza, per qualsiasi motivo, saranno rinviate alla loro residenza, salvo essere ammesse ad un corso successivo, purchè conservino il requisito della buona condotta.

Art. 41.

Da sottobrigadiere a brigadiere le promozioni avranno luogo, in ragione dei posti vacanti, per due terzi a titolo di merito e un terzo per anzianità. Nella promozione per anzianità, dovranno altresì concorrere i requisiti della regolare condotta, attività e capacità a disimpegnare le funzioni del grado.

Art. 67.

Possono essere concesse licenze straordinarie agli agenti di cui al precedente articolo, per comprovati motivi di famiglia o per ragioni di salute.

La licenza straordinaria, per motivi di famiglia, è concessa dai prefetti entro il limite di giorni trenta. Le concessioni maggiori sono riservate al Ministero; però l'agente, trascorsi i trenta giorni, non ha diritto a percepire la paga.

Art. 68.

Ai graduati, guardie scelte e guardie possono essere concesse licenze straordinarie, in seguito a lunghe e gravi malattie, su proposta dei sanitari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Tale licenza dà sempre diritto a percepire la paga; però, quando risulti che la malattia non fu contratta in servizio, e per causa immediata e diretta del medesimo, il graduato o l'agente, che trascorsi tre mesi di licenza, non si trovi in grado di riprendere servizio, può essere licenziato, salvo a venire riammesso nel Corpo, quando comprovi di essere completamente ristabilito.

Gli agenti inviati in licenza, in attesa del collocamento a riposo, perchè riconosciuti inadatti a qualsiasi servizio, percepiranno, durante la licenza stessa, metà della paga, se non abbiano compiuto venti anni di servizio ed i due terzi, nel caso che abbiano superato il limite anzidetto. Rimanendo in servizio, saranno obbligati a disimpegnare tutte quelle mansioni che si ritengono ancora compatibili con le loro condizioni di salute.

Art. 69.

Qualunque domanda avanzata sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali, per ottenere una proroga alla licenza ordinaria o straordinaria, non esime dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare della licenza stessa, a meno che la proroga domandata sia stata regolarmente accordata.

In caso diverso, ogni ritardo sarà considerato come assenza arbitraria e punito a termine del presente regolamento.

CAPO XI.

Matrimoni.

Art. 70.

Gli ufficiali, i graduati, le guardie scelte e guardie, gli agenti ausiliari e sedentari non possono contrarre matrimonio, senza il permesso del Ministero.

Tale permesso, dovendo ritenersi come premio, non può essere accordato che a coloro i quali avranno serbato sempre irreprensibile condotta, distinguendosi anche per segnalati servizi resi all'Amministrazione, ed è implicitamente subordinato ai requisiti di moralità, da parte della sposa.

Meno gli ufficiali ed i marescialli, pei quali non vi è obbligo di costituzione di dote, i brigadieri ed i sottobrigadieri dovranno altresì provare di possedere, in solido con la sposa, rispettivamente, l'annua rendita libera di almeno lire duecento e trecento; le guardie scelte e le guardie, di lire quattrocento. Tale rendita dovrà essere costituita da titoli del Debito pubblico o da altri titoli garantiti dallo Stato, ovvero su beni immobili, osservate pei titoli, come per gli stabili, le necessarie formalità, in ordine al vincolo a favore dell'Amministrazione.

Gli agenti ausiliari di 1ª e 2ª classe, riguardo all'obbligo della costituzione di rendita per l'autorizzazione al matrimonio, sono parificati, rispettivamente, ai sottobrigadieri ed alle guardie. Gli agenti sedentari, provenienti dal Corpo, ai sottobrigadieri.

L'annuo assegno annesso alla medaglia d'argento al valor militare di cui l'agente fosse eventualmente insignito, sarà cumulato ai redditi, come sopra richiesti, per la costituzione di dote.

Per le guardie e guardie scelte e per gli agenti ausiliari di 2ª classe che abbiano compiuto dieci anni di servizio nel Corpo, riportando sempre ottime classifiche e per gli agenti sedentari, l'ammontare della rendita potrà essere ridotto di lire cento.

Le presenti disposizioni, nella parte riflettente la dote, non si applicano agli agenti sedentari, provenienti dagli uscieri di questura, ai quali è fatto soltanto obbligo di richiedere, pel matrimonio, la preventiva autorizzazione ministeriale.

Il numero complessivo degli agenti ammogliati, esclusi i marescialli e gli agenti sedentari, non potrà oltrepassare il quindici per cento.

Art. 71.

Per gli agenti ammogliati prima dell'attuazione del regolamento 11 agosto 1883, n. 1152 (serie 3ª), continua pei Comuni l'obbligo di provvedere all'alloggio e al casermaggio, ai termini dell'art. 201 del regolamento medesimo.

Tutti gli altri graduati, guardie scelte e guardie, agenti ausiliari ed agenti sedentari, che non usufruiscono di alloggio in caserma, hanno diritto ad una indennità di alloggio di L. 15 mensili.

La somma occorrente verrà prelevata sulle economie che si verificheranno sul bilancio del Ministero dell'interno, al capitolo paghe delle guardie di città.

CAPO XII.

Anzianità.

Art. 72.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o dell'ultimo decreto di promozione.

Art. 73.

L'anzianità delle guardie, nel caso di decreto di pari data, è determinata dai punti ottenuti nell'esame di idoneità ed, a parità di punti, dall'età.

Art. 74.

Nel caso di parità di data dell'ultimo decreto di promozione, la precedenza è stabilita dalla posizione di ruolo anteriore, se la promozione ebbe luogo per anzianità; dalla classificazione di esame o di merito, se ebbe luogo per l'uno o per l'altro di questi titoli.

Art. 75.

Gli aspiranti, nominati guardie effettive, ai termini dell'art. 17, prendono posto dopo gli allievi promossi guardie, in pari data.

CAPO XIII.

Licenziamenti.

Art. 76.

Il licenziamento dal servizio, oltre il caso di misura disciplinare, ha luogo per gli ufficiali:

per esonero dal servizio, a domanda degli interessati e quando concorrano speciali circostanze;

per inabilità fisica, accertata dai medici militari.

Per i graduati, guardie scelte, guardie e agenti ausiliari si fa luogo al licenziamento, oltre che per misura disciplinare, nei seguenti casi:

per termine di ferma o di rafferma;

per inabilità fisica, accertata dai medici militari;

per incapacità od inettitudine al servizio;

per rescissione di ferma, su domanda motivata dell'interessato dalla quale risulti, con documenti, che sono sopraggiunte, dopo l'arruolamento dell'agente, gravi ed eccezionali esigenze di famiglia.

Art 77.

I graduati, le guardie scelte e le guardie non possono essere esonerati dal servizio durante la ferma, a loro domanda, se sono in debito di massa.

Art. 78.

Il licenziamento, per inabilità fisica, ha luogo secondo le norme stabilite dal testo unico della legge e dal regolamento sulle pensioni, per chi abbia diritto a pensione.

Per gli altri il licenziamento ha luogo in base al parere del collegio medico-militare, se trattisi di ufficiali, graduati, guardie scelte e guardie, del medico della scuola o di un medico militare,

se trattisi di allievi. Può aver luogo anche quando l' inabilità al servizio sia temporanea, ma di lunga durata.

Art. 79.

Il licenziamento per incapacità od inettitudine, non può essere decretato senza avere inteso il parere della Commissione di cui all'art. 41.

Il presente disposto non si applica agli allievi, pei quali è sufficiente la proposta del direttore della scuola allievi.

Art. 80.

I graduati, le guardie scelte e guardie, gli agenti ausiliari e sedentari, che per qualunque motivo cessano dal servizio e così pure le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi nel Comune dove eleggono il loro domicilio, alle stesse competenze stabilite dall'art. 243 del presente regolamento, purchè la partenza non si protragga oltre sessanta giorni dalla cessazione del servizio.

CAPO XIV.

Collocamenti a riposo.

Art. 81.

Gli ufficiali, i graduati, le guardie scelte e le guardie, gli agenti ausiliari e sedentari, hanno diritto al collocamento a riposo ed a conseguire l'annuo assegno di pensione:

a) quando hanno compiuto trent'anni di servizio;

b) quando dopo quindici anni di servizio, sono divenuti, per infermità o per altre cause, inabili a continuarlo o siano licenziati di ufficio.

Art. 82.

Sono applicabili al Corpo delle guardie di città le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili, contenute nei titoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 83.

La liquidazione della pensione, per i componenti del Corpo delle guardie di città, è fatta in base al disposto dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1904, n. 636 e cioè in ragione di:

un quarto dello stipendio o paga, per quindici anni di servizio;

quattro quinti, per trenta o più anni di servizio.

Dopo il quindicesimo anno di servizio, la pensione aumenta di un quindicesimo della differenza, fra il massimo ed il minimo soprain licato.

Art. 84.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età di sessant' anni o compiuti venticinque anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio.

Possono parimenti essere collocati a riposo d' ufficio, i graduati e le guardie, che hanno raggiunto i trenta anni di servizio.

Art. 85.

Conformemente al disposto della legge precitata, i diritti a pensione spettanti agli ufficiali, ai graduati, alle guardie ed agenti ausiliari e sedentari ed alle loro famiglie, per ferite, malattie o morte a causa di servizio, sono liquidate con le norme e nella misura stabilita per l'esercito, dalle leggi vigenti.

Art. 86.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni o ferite dipendenti da cause di servizio, dovranno osservarsi le norme stabilite al titolo 2° del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 87.

I componenti il Corpo delle guardie di città, allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, avranno diritto soltanto a tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata.

CAPO XV.

Servizio della mensa.

Art. 88.

In tutte le brigate è stabilita la mensa in comune. Ne sono esentati soltanto i marescialli, gli ammogliati ed i vedovi con prole.

Possono essere dispensati dal prender parte alla mensa in comune gli agenti sedentari.

L'ufficiale comandante del riparto può dispensare temporaneamente gli agenti dipendenti dall'obbligo della mensa in comune, per ragioni speciali debitamente giustificate.

Non essendovi sul luogo un ufficiale delle guardie, tale attribuzione spetta al prefetto od al sottoprefetto.

La quota vitto giornaliero è stabilita dal comandante locale, tenuto conto del numero dei conviventi a ciascuna mensa e della sede, del reparto, ma senza speciale autorizzazione del Ministero, non può essere inferiore ai settanta centesimi, nè superiore ai novanta, non compreso il vino.

Art. 89.

Alla fine di ogni mese, sulla paga spettante agli agenti e tenuto conto della quota stabilita per ciascuno, si detrarrà la somma occorrente pel vitto giornaliero di tutto il mese successivo.

Il comandante di brigata terrà un registro per iscrivervi le somme entrate nel fondo della mensa in comune per ciascun agente, e di quelle uscite sia per l'acquisto dei generi, sia per la restituzione a coloro che cessano di partecipare alla mensa medesima.

Art. 90.

Il fondo per la mensa in comune è conservato dal comandante della brigata, sotto la sua responsabilità, e non può essere distratto per qualsiasi altro uso.

Gli ufficiali debbono constatare frequentemente, in ogni mese, la sussistenza del fondo vitto.

Art. 91.

Le guardie assenti per ragioni di servizio, quelle in licenza e gli ammalati non concorrono alla spesa della mensa in comune se non limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene, per tali cause, non abbiano potuto approfittarne.

Art. 92.

Quando per sostenere la spesa della mensa in comune per gli agenti di nuova nomina, fosse necessario anticipare qualche somma, vi provvederà la Prefettura sul fondo delle paghe e sulla presentazione di apposita richiesta, che dovrà portare il visto dell'ufficiale comandante il reparto o del commissario di pubblica sicurezza, capo dell'ufficio provinciale.

La somma anticipata sarà sempre rimborsata, colla prima paga mensile.

CAPO XVI.

Servizio sanitario.

Art. 93.

Quando la forza locale raggiunga i 60 uomini, il servizio sanitario potrà essere affidato a medici nominati con decreto Ministeriale.

In tal caso la nomina è fatta sulla proposta del prefetto, il quale, qualora vi sieno diversi concorrenti in possesso di ottimi requisiti, ha facoltà di deferire la scelta a speciale Commissione, da lui nominata.

Non può conseguire la nomina chi, all'atto della medesima, abbia superato il 40° anno di età.

Nel decreto sarà indicata l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente, con ruolo di spese fisse.

Il numero dei medici, per ogni sede di comando, è stabilito dal Ministero, in proporzione non superiore ad un medico per ogni 250 agenti.

Art. 94.

Negli altri reparti, in caso di malattia degli agenti, si provvederà col mezzo di un medico locale, tenendo nota delle visite eseguite in apposito registro.

Al medico viene corrisposto un compenso, in ragione delle visite fatte o una somma annuale fissa, a seconda del convenuto.

Art. 95.

I graduati e le guardie infermi, ove si tratti di malattia per la quale la cura non debba oltrepassare i cinque giorni, sono curati in caserma.

Le spese dei medicinali ed ogni altra relativa alla cura in caserma, sono a carico degli agenti.

Art. 96.

Se trattasi di malattia per la quale la cura debba oltrepassare i cinque giorni, i graduati e le guardie sono inviati all'ospedale militare, e solo in casi speciali e debitamente giustificati possono essere ricoverati in altro ospedale.

L'invio si dispone immediatamente, quando il medico curante lo ritenga necessario.

La spesa del trasporto, quando occorra, e quella del mantenimento all'ospedale, restano a carico dell'infermo e vengono soddisfatte con le ritenute speciali sulla paga mensile dell'agente durante la malattia, fatte dal comandante locale, il quale cura il pagamento dell'ospedalità, ritirandone ricevuta da conservare in atti.

Agli agenti ammogliati, conviventi con la famiglia, può essere concesso di curarsi nelle proprie case.

Art. 97.

Nei casi di ferite, lesioni o infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, sarà provveduto alle spese di cura dell'agente, secondo quelle norme che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 98.

Gli obblighi dei medici di cui all'art. 93 sono i seguenti:

1° visitare giornalmente, nell'ora fissata dal comandante locale, tutte le brigate, per accertare se vi siano agenti ammalati;

2° accorrere ad ogni chiamata nel caso che un agente si ammalasse, e visitarlo anche più volte in uno stesso giorno, se la gravità o la natura della malattia lo richiedessero, e ciò non solo per gli agenti che fanno parte delle varie brigate, ma anche di quelli che fossero alle medesime aggregati;

3° visitare, qualora siano richiesti, gli individui aspiranti all'ammissione nel Corpo e gli agenti che dovessero licenziarsi per malattia o per fisiche imperfezioni, come pure di prestarsi a visitare e curare gli ufficiali del Corpo e gli agenti ammalati che curansi nelle proprie case e di accertare anche, in caso di dubbio, l'esistenza della malattia da cui si siano dichiarati affetti;

4° prestarsi, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, al soccorso ed alla prima medicatura degli ammalati e dei feriti anche sulla pubblica via, e a tutte quelle altre visite che potessero interessare la sicurezza pubblica o la polizia giudiziaria, rilasciandone analoga dichiarazione;

5° visitare i mendicanti per conoscere e dichiarare in iscritto, se siano o no atti a proficuo lavoro, per i provvedimenti da adottarsi, a senso di legge;

6° visitare i mentecatti denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, rilasciando il prescritto certificato;

7° visitare, in caso di bisogno, gli individui che si trovano nelle camere di custodia, annesse agli uffici di pubblica sicurezza.

Mancando agli obblighi di cui al presente articolo, è in facoltà del Ministero di licenziare i medici dall'ufficio che prestano senza diritto ad alcun compenso, oltre la quota di retribuzione, regolarmente maturata.

CAPO XVII.

Divisa, oggetti di corredo ed armamento.

Art. 99.

La divisa, gli oggetti di piccolo corredo e l'armamento, sono stabiliti con disposizione ministeriale.

Art. 100.

Gli oggetti di divisa e di armamento degli ufficiali sono a loro carico, ma devono essere conformi alle prescrizioni regolamentari.

I marescialli debbono provvedersi della sciabola, a proprie spese.

Art. 101.

Gli oggetti di divisa e di piccolo corredo, sono forniti dall'amministrazione, prelevandone la spesa dal credito di massa, o, in mancanza o deficienza di esso, addebitandone l'importo alla massa dell'agente.

Le stesse norme valgono per la rinnovazione e pel riattamento degli effetti sovra indicati.

Art. 102.

Gli agenti devono provvedersi degli effetti di divisa e di piccolo corredo dai magazzini dell'Amministrazione.

Art. 103.

Le provviste degli oggetti di vestiario o di piccolo corredo, devono effettuarsi mediante contratti stipulati, in seguito a pubblico incanto, licitazione privata, o private trattative.

Le norme da eseguirsi per la stipulazione dei contratti e per le pratiche inerenti, sono quelle stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo e dall'allegato *B* al presente regolamento.

Art. 104.

La richiesta degli oggetti da somministrarsi sarà fatta al fornitore dal prefetto o dal direttore della scuola, a misura del bisogno e dietro consegna di appositi buoni.

Art. 105.

I buoni dovranno indicare il nome e cognome dell'agente, pel quale si fa la richiesta, la quantità e la qualità degli effetti da somministrarsi, e saranno uniti, con prospetto riassuntivo, alle quietanze dei fornitori, dopo che gli agenti interessati avranno su di essi dichiarato, con la loro firma, di aver ricevuto gli oggetti, a cui i buoni si riferiscono.

Art. 106.

È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa: le spese per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni del regolamento, sono a carico dell'agente, salvo l'applicazione delle punizioni disciplinari in confronto del manchevole e dei superiori che hanno trascurato la sorveglianza.

Art. 107.

Il Ministero stabilirà la durata che devono avere i vari effetti di divisa e di piccolo corredo, per impedire che sia abusivamente accresciuto il debito di massa degli agenti, con danno dell'amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire l'agente di qualche effetto, prima della scadenza del termine prescritto, egli sarà sottoposto a ritenuta straordinaria sullo stipendio mensile, fino al totale pagamento degli effetti che gli furono somministrati anzi tempo.

Art. 108.

Se il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo fosse causato da negligenza e trascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al precedente articolo, l'agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

Art. 109.

Ogni qualvolta un ufficiale o agente può dimostrare che il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo è avvenuto per causa di servizio, il Governo ne risarcisce il danno, udito il parere di un perito scelto dall'amministrazione.

Per ottenere tale risarcimento, sono inviati al Ministero, a mezzo dei prefetti copia dei verbali regolari dell'operazione di servizio, nella quale si verificò il danno, e la stima fatta dal perito.

La somma compensata dal Governo è versata nel fondo di massa dell'agente a cui venne rifornito, o riparato l'effetto, a meno che non si tratti di ufficiale, al quale viene corrisposto alla mano.

Art. 110.

Salvo il disposto dell'art. 261, l'agente, cessando dal servizio,

potrà portare con sè gli oggetti di divisa, togliendo i distintivi, le filettature, i bottoni, i fregi ed i numeri.

Art. 111.

L'armamento, salvo il disposto dell'art. 100, è somministrato dal Governo, nella quantità corrispondente al personale stabilito dall'organico, e deve sempre essere tenuto ben conservato dagli agenti.

Nel libretto di massa dovrà essere indicato, nell'apposito foglio, per cura del comandante, l'armamento dato in consegna all'agente, coi rispettivi numeri di matricola.

Art. 112.

L'armamento, che fosse in eccedenza, per temporanea deficienza del personale, sarà ritirato in magazzino e debitamente conservato a cura e responsabilità del comandante, per evitare danni o deperimento.

Art. 113.

Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi, quando non possono provare che la dispersione o il guasto ebbero luogo per causa di servizio. Debbono nello stesso modo rimborsare il costo delle munizioni consumate, non per ragioni di servizio, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari del caso.

Art. 114.

L'agente, qualunque sia il motivo pel quale cessi dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna, e dovrà compensare i danni che vi fossero riscontrati, a giudizio di un perito.

Art. 115.

I comandanti i quali trascurano l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 113 e 114 dovranno rimborsare del proprio il danno arrecato all'amministrazione.

CAPO XVIII.

Caserme e casermaggio.

Art. 116.

I graduati, le guardie scelte e le guardie, ad eccezione degli ammogliati o vedovi con prole, sono accasermati.

In ciascuna località dove risiedono guardie, deve esservi quel numero di caserme, che, a giudizio del prefetto, è ritenuto indispensabile ai bisogni del servizio, salvo il ricorso del Comune al Ministero contro la determinazione del prefetto.

Oltre i graduati celibi, il prefetto, sottoprefetto, questore o il comandante locale, possono, per esigenze di servizio e di disciplina, far pernottare, per turno in caserma, anche uno o più graduati ammogliati.

Art. 117.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio e adatti per la sorveglianza; dovranno essere fornite di acqua potabile in quantità sufficiente, e possibilmente provviste di due uscite.

Sarà opportuno che le caserme, preferibilmente, siano stabilite in fabbricati isolati e prossimi, se non attigui, agli uffici di pubblica sicurezza, nè in alcun caso potranno essere collocate in stabili ove esistessero osterie o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.

Art. 118.

La scelta delle caserme è subordinata all'approvazione del Ministero.

Le relative proposte, pei luoghi dove esiste un comando retto da ufficiale, devono essere accompagnate dalla relazione e dal parere dell'ufficiale stesso.

Art. 119.

I locali ad uso di ufficio e di caserma dovranno essere nelle condizioni indicate particolarmente dall'allegato *C* nel quale sono anche determinate la qualità e la quantità degli oggetti di casermaggio occorrenti.

Sono pure a carico dei Comuni le spese di disinfezione e di imbiancatura, di illuminazione e di riscaldamento dei locali suddetti.

Art. 120.

La fornitura degli oggetti di casermaggio, che i Comuni hanno l'obbligo di somministrare ai graduati ed alle guardie, avrà luogo, dietro richiesta del comandante, che ne redigerà verbale di ricevimento e sarà responsabile della conservazione.

Tale obbligo spetta ai Comuni anche per gli agenti in servizio temporaneo o di rinforzo.

TITOLO II.

Disciplina

CAPO I.

Norme generali.

Art. 121.

I componenti il Corpo delle guardie di città devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono.

Art. 122.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da essa risultano. Principale tra questi doveri è quello dell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità a lui conferita dai regolamenti.

Art. 123.

L'obbedienza dev'esser pronta, rispettosa ed assoluta.

Non è permesso all'inferiore alcuna esitanza ed osservazione quand'anche si creda gravato od ingiustamente punito. Egli può presentare i suoi reclami, nella forma prescritta dall'art. 129, ma sempre dopo eseguito l'ordine o subita la punizione.

Art. 124.

La graduazione della subordinazione gerarchica è la seguente:

Allievi, guardie e graduati:

1. Allievo
2. Guardia
3. Guardia scelta
4. Sotto-brigadiere, sott'ufficiale
5. Brigadiere, id.
6. Maresciallo, id.

Ufficiali:

7. Comandante di 3ª classe (sottotenente)
8. Comandante di 2ª classe (tenente)
9. Comandante di 1ª classe (capitano)
10. Vice ispettore comandante (maggiore)
11. Ispettore comandante (tenente colonnello).

Art. 125.

Tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza sono superiori ai graduati, alle guardie, agli agenti ausiliari e sedentari. Agli agenti ausiliari e sedentari, sono altresì superiori gli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 126.

I componenti il Corpo delle guardie di città debbono ubbidienza al proprio eguale in grado, se per ragioni di anzianità a questi è devoluto il comando e la direzione del servizio.

Art. 127.

Gli ufficiali delle guardie dipendono disciplinarmente dai prefetti e dai questori. Essi, nella esecuzione del servizio di polizia, sono a disposizione dei funzionari di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali della scuola allievi dipendono dal capo divisione del personale di pubblica sicurezza.

Art. 128.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore, che con detti o con fatti di qualsiasi genere tende, anche indirettamente, a diminuire l'autorità del superiore e a menomare, in qualunque modo, la considerazione in cui esso deve essere tenuto.

Commette grave mancanza l'agente che si faccia a censurare

gli ordini del superiore o a criticarlo comecchesia; la mancanza poi è gravissima, se commessa in presenza d'inferiori. Quando anche nell'eseguimento di una disposizione qualsiasi, si manifestassero difficoltà o inconvenienti impreveduti, l'inferiore, invece di esagerarli ai propri occhi e agli altrui, deve fare ogni suo potere per sormontare gli ostacoli, e attenuare ogni effetto meno buono. Ciò è voluto dall'interesse del servizio, ed anche da quel sentimento di solidarietà che deve stringere tra loro tutti i membri del Corpo.

Art. 129.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie e gli agenti ausiliari e sedentari, credessero inoltrare alle superiori autorità, dovrà sempre essere seguita la via gerarchica.

Art. 130.

I componenti del Corpo delle guardie di città debbono il saluto:

1. alle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre;
2. al Sommo Pontefice;
3. alle persone della Real Famiglia;
4. ai Sovrani e Capi di Stati esteri;
5° ai senatori e deputati, riuniti in Corpo o per Deputazione;
6° alle bandiere nazionali del R. esercito e della R. marina ed a quelle dei Municipi, decorate della medaglia d'argento al valor militare.

Eguale obbligo hanno gli agenti in uniforme verso i superiori del Corpo e verso gli ufficiali delle guardie forestali in divisa, nonchè verso il prefetto, sottoprefetto e questore.

Tutti i componenti del Corpo debbono osservare le prescrizioni sulla reciprocità del saluto con i militari del R. esercito e della R. armata, stabilite dai RR. decreti 8 luglio 1903 e 29 ottobre 1903, nonchè con gli ufficiali e sottufficiali della R. guardia di finanza e con il Corpo degli agenti di custodia (allegato *D*).

CAPO II.

Punizioni degli ufficiali.

Art. 131.

Le punizioni disciplinari, per gli ufficiali sono:

1° il rimprovero semplice;
2° gli arresti semplici da 1 a 30 giorni;
3° gli arresti di rigore da 3 a 15 giorni;
4° il rimprovero solenne;
5° la sospensione dalle funzioni da 10 a 60 giorni;
6° la dispensa dal servizio;
7° la destituzione.

Art. 132.

Il rimprovero semplice può essere inflitto all'ufficiale dal prefetto e dal questore o da qualunque superiore del Corpo.

Danno motivo al rimprovero semplice, omissioni e mancanze di poco rilievo.

Il rimprovero semplice è anche sussidiario degli arresti.

Art. 133.

Gli arresti semplici possono essere inflitti dal prefetto, dal questore e da qualunque superiore del Corpo per negligenza o mancanze leggiere, quando siano ripetute o per trasgressioni notevoli ai propri doveri.

L'ufficiale, posto agli arresti semplici, deve rimanere nella sua abitazione in tutte le ore in cui non è di servizio.

Qualora, durante gli arresti semplici, commetta una nuova mancanza, ne sarà prolungata la durata o saranno commutati in quelli di rigore.

L'ufficiale, che infranga gli arresti semplici, viene punito con quelli di rigore.

Gli arresti semplici possono essere sussidiari a quelli di rigore, cioè la punizione per la medesima mancanza può consistere parte in arresti di rigore e parte in arresti semplici, purchè la durata totale non ecceda i quarantacinque giorni.

Art. 134.

Gli arresti di rigore possono essere inflitti dal prefetto o dal comandante locale, per infrazioni gravi ai regolamenti e agli ordini superiori, per mancanze gravi e ripetute nel servizio, per notevoli infrazioni delle regole di contegno, per essersi procurato raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione per affari concernenti la carriera o la qualità di ufficiale, oppure per mancanze contro il decoro e contro la propria dignità e segnatamente, per aver dato luogo a reclami, per debiti non soddisfatti.

Gli arresti di rigore si scontano nel proprio domicilio o in una camera apposita della caserma, a giudizio del superiore che infligge la punizione.

Il punito è escluso da qualunque servizio, non può uscire nè avere colloquio con chicchessia, senza permesso del comandante locale o del prefetto.

Se l'ufficiale agli arresti di rigore trovisi sotto l'imputazione di un reato, il prefetto o il comandante locale hanno facoltà di assicurarsene, facendolo guardare, ove occorra, da un piantone.

L'ufficiale, deferito al consiglio di disciplina, sta agli arresti di rigore, anche oltre i limiti di tempo di cui all'art. 131, fino a quando il Ministero non abbia definitivamente deciso, a suo riguardo.

Art. 135.

Gli ufficiali, sottoposti al Consiglio di disciplina, sono chiamati a Roma e trattenuti agli arresti di rigore, per cura dell'ispettore comandante.

Art. 136.

La durata degli arresti di rigore è determinata dal prefetto, quella degli arresti semplici dal prefetto, dal questore o dal comandante locale.

Gli arresti semplici o di rigore sono intimati a voce o per iscritto dal superiore che gli infligge. Il comandante annuncia, per iscritto, all'ufficiale punito, la sua liberazione.

L'ufficiale che ricusa di costituirsi agli arresti o di uscirne quando gli venga ordinato, si rende colpevole di insubordinazione ed è deferito al giudizio del tribunale militare.

L'ufficiale uscente dagli arresti deve presentarsi, nella uniforme del giorno, al comandante locale e al superiore che ha ordinato la punizione.

Art. 137.

Il rimprovero solenne è decretato dal Ministero e pronunziato personalmente dal prefetto della Provincia, alla presenza del consigliere delegato di prefettura, del questore e degli altri ufficiali del Corpo di grado superiore ed eguale a colui che lo deve subire.

Danno occasione al rimprovero solenne: la recidività abituale a mancare, l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri, ed il contegno in servizio e fuori non conforme alla dignità di ufficiale.

Questo mezzo morale serve per richiamare l'ufficiale sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a mezzi più gravi. Il rimprovero solenne deve spiegare il motivo per il quale è inflitto e le conseguenze che potrebbero risultare, e deve essere accompagnato da opportuni eccitamenti al punito, perchè abbia a mutare condotta. Il rimprovero solenne può essere sussidiario agli arresti di rigore.

Art. 138.

Per il direttore della scuola allievi le facoltà punitive devolute ai prefetti, sono deferite al capo divisione del personale di pubblica sicurezza.

Art. 139.

La punizione di cui al n. 5 dell'art. 131 è inflitta dal Ministero, su proposta motivata dal prefetto.

Art. 140.

Danno luogo alla sospensione dalle funzioni, le seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che motivarono una precedente punizione;

2° assenza, non autorizzata dall'ufficio, da 5 a 10 giorni;

3° occupazioni incompatibili con lo stato di ufficiale del Corpo;

4° cattiva condotta;

5° debiti indecorosi contratti con dipendenti o con persone sospette o pregiudicate, o con altre persone che abbiano relazione d'affari con l'Amministrazione di pubblica sicurezza;

6° offese al decoro dell'Amministrazione;

7° danno arrecato agli interessi dello Stato e dei privati per trascuratezza nei doveri d'ufficio o per mancanza di riservatezza;

8° inosservanza del segreto d'ufficio;

9° uso dell'impiego per fini personali;

10° parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e qualunque abuso d'autorità verso i dipendenti;

11° dare prova di inettitudine al comando o di non sapere mantenere la disciplina.

Art. 141.

L'ufficiale che, traslocato da una residenza all'altra, non vi assumerà servizio, nel tempo prescrittogli e non avrà ottenuto in tempo la necessaria proroga dal prefetto da cui va a dipendere, incorrerà nella misura disciplinare della sospensione e potrà anche venir dichiarato dimissionario.

Art. 142.

La sospensione dalle funzioni importa sempre la perdita dell'anzianità e di metà dello stipendio per tutta la sua durata.

Art. 143.

Secondo la natura e la gravità delle imputazioni può inoltre essere soggetto alla sospensione dalle funzioni l'ufficiale il quale, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trovisi sottoposto a procedimento penale, per l'imputazione di qualche delitto.

Quando l'imputato sia assolto, la sospensione è revocata, salvo le determinazioni del Consiglio di disciplina, quando l'ordinanza o la sentenza, colla quale finì il giudizio, abbia dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità od il fatto imputato non costituisca reato a termine di legge, o perchè l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta.

Art. 144.

La dispensa dal servizio si applica agli ufficiali, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina.

Art. 145.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio per alcuna delle seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che dettero luogo alla sospensione per oltre un mese;

2° omissione volontaria dei propri doveri;

3° matrimonio contratto senza autorizzazione;

4° mancanze contro l'onore;

5° gravi irregolarità amministrative, dalle quali sia derivato danno all'Amministrazione stessa, ai dipendenti, ovvero utile all'ufficiale;

6° rifiuto di obbedienza ed insubordinazione con parole verso qualunque superiore del Corpo;

7° assenza non autorizzata dall'ufficio da più di 10 giorni a 30.

Art. 146.

Qualora la mancanza commessa dall'ufficiale, per le circostanze che l'accompagnarono, rivesta carattere di eccezionale gravità, il Consiglio di disciplina, anzichè la dispensa dal servizio, potrà applicare la destituzione.

Art. 147.

L'ufficiale colpito da mandato di cattura può essere dispensato immediatamente dal servizio, qualora la gravità delle imputazioni, che hanno motivato il processo, sia tale da richiedere, nell'interesse e decoro dell'Amministrazione, che egli non faccia più parte della medesima.

Art. 148.

È punita con la destituzione, l'assenza non autorizzata dall'ufficio oltre i 30 giorni.

Art. 149.

Incorre altresì nella destituzione, l'ufficiale condannato a qualsiasi pena che importi di diritto la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

La destituzione, in questo caso, è pronunciata dal Ministero, appena la sentenza di condanna divenga esecutiva.

Art. 150.

L'ufficiale dispensato o destituito non può essere riammesso in servizio; quello dispensato conserva i diritti alla pensione che per legge possono spettargli.

La destituzione, con perdita del diritto acquisito alla pensione, dev'essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 182 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 151.

Quando un ufficiale incorra in una delle mancanze previste dall'art. 140 il prefetto farà eseguire una inchiesta e ne riferirà al Ministero i risultati, con le sue proposte.

Il Ministero, esaminati gli atti, determinerà i provvedimenti da prendere.

Il prefetto comunica all'ufficiale imputato tutti gli atti di accusa, e lo invita a presentare le sue giustificazioni e discolpe da assumersi a verbale che sarà firmato anche dell'interessato. Questi ha il diritto di indicare eventualmente anche quelle persone estranee all'Amministrazione che possono deporre in suo favore, e che saranno assunte a verbale, per mezzo delle autorità competenti, se risiedono in località diverse, da quella dove ha luogo l'inchiesta.

Compiuta l'istruttoria, il prefetto ne comunica i risultati con le sue proposte al Ministero il quale determinerà i provvedimenti da prendere

Art. 152.

Il Consiglio di disciplina, per gli ufficiali, ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito come segue: dal direttore generale della pubblica sicurezza o dal vice direttore generale, dal capo divisione del personale di pubblica sicurezza, dall'ispettore comandante, da due ufficiali di pari grado e, possibilmente, più anziani del giudicabile.

Il Consiglio è assistito da un segretario del Ministero.

Qualora occorra giudicare ufficiali che prestano servizio nella capitale, l'ispettore comandante verrà surrogato da un ufficiale superiore di altro reparto, estraneo alla divisione di Roma.

Qualora l'ispettore comandante incorra in mancanza di tale gravità, che debba essere giudicato da un Consiglio di disciplina, viene deferito al Consiglio di amministrazione e disciplina, per i funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 153.

Non possono far parte del Consiglio i congiunti od affini dell'ufficiale e gli autori dei rapporti, che diedero luogo alla convocazione del Consiglio stesso.

Art. 154.

Sei giorni almeno prima della seduta del Consiglio, l'ufficiale giudicabile ha diritto di conoscere i nomi dei suoi colleghi che vi prenderanno parte.

Art. 155.

L'ufficiale può rifiutare, per una sol volta, uno degli ufficiali di pari grado che prendono parte al Consiglio, senza addurne le ragioni, ed in tal caso deve comunicare, per iscritto, al presidente questa sua risoluzione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il membro rifiutato sarà sostituito dal Ministero, con altro di pari grado.

Art. 156.

In caso di impedimento legittimo di uno o più membri dei de-

signati a far parte del Consiglio, il Ministero provvederà a sostituirli con funzionari di pari grado e la lettera che giustifica il motivo di tale surrogazione deve essere unita al processo verbale.

Art. 157.

Le sedute del Consiglio si tengono a porte chiuse.

L'ufficiale incolpato si presenterà armato di sciabola ed accompagnato da altro ufficiale di grado pari al suo.

Radunato il Consiglio, il presidente letto l'art. 153 del presente regolamento e, dopo dichiarazione fatta da ciascun membro di non appartenere a nessuna delle categorie in detto articolo indicate, dichiara aperta la seduta ed ordina che venga introdotto l'ufficiale.

Il segretario, ad invito del presidente, legge i documenti relativi al fatto per cui il Consiglio è convocato e lo specchio caratteristico dell'ufficiale.

I membri del Consiglio possono, a mezzo del presidente, fare all'imputato quelle interrogazioni che stimano oppportune.

L'ufficiale sottoposto al Consiglio viene infine invitato dal presidente a porgere oralmente le sue osservazioni e le sue discolpe.

Il presidente consulta quindi i membri del Consiglio per sapere se sono sufficientemente edotti dei fatti sui quali debbono deliberare e, in caso affermativo, ordina all'ufficiale di ritirarsi.

Art. 158.

Nei casi di assenza di cui agli articoli 145 e 148, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'ufficiale a presentarsi al Consiglio, si procederà in contumacia, facendone menzione espressa nel verbale, ed allegando agli atti i documenti dimostrativi del rifiuto o dell'impedimento.

Art. 159.

Qualora, durante la seduta, risultasse conveniente di esaminare nuovi documenti o di avere nuove disposizioni, il presidente, riconoscendone l'opportunità, provvederà, avvalendosi delle sue facoltà discrezionali e, all'occorrenza, può anche sospendere la seduta.

Art. 160.

La deliberazione deve essere sempre pronunciata al termine della seduta; terminata l'inchiesta e ritiratosi l'ufficiale, il presidente pone ai voti le questioni. I membri del Consiglio votano per ordine inverso di anzianità su ciascuna delle questioni proposte. La votazione ha luogo per scrutinio segreto e la maggioranza costituisce il parere del Consiglio.

Art. 161.

Qualora, durante il procedimento, vengano in luce fatti e circostanze per i quali la mancanza commessa dall'ufficiale assumesse il carattere di reato, il presidente, udito il parere dei membri del Consiglio, sospende ogni deliberazione e fa iscrivere nel processo verbale che: *il Consiglio, riconoscendo nella mancanza dall'ufficiale commessa i caratteri di un reato, si astiene dall'emettere in proposito qualsiasi giudizio.*

Art. 162.

Qualunque sia il parere emesso dal Consiglio, il presidente rimette il verbale, con tutti i documenti annessi, al ministro dell'interno, per le sue determinazioni.

Art. 163.

Il parere dei Consigli di disciplina può essere modificato dal ministro dell'interno, soltanto a favore dell'ufficiale.

Art. 164.

Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 131, saranno annotate nello specchio caratteristico dell'ufficiale.

Art. 165.

È punita secondo il codice penale militare e giudicata dai tribunali militari, l'insubordinazione con minacce o vie di fatto verso i superiori del Corpo, nonchè l'insubordinazione di cui all'art. 136 del presente regolamento.

Art. 166.

L'ufficiale deferito al giudizio del tribunale militare, viene tradotto alle carceri militari, in attesa del dibattimento, da due ufficiali del Corpo di grado pari o superiore.

Pendente il giudizio e dopo la condanna, riceve lo stesso trattamento degli ufficiali del R. Esercito di egual grado, giusta il R. decreto 8 luglio 1903.

CAPO III.

Punizioni dei graduati, guardie, agenti ausiliari e sedentari.

Art. 167.

Le punizioni dei graduati, delle guardie, degli agenti ausiliari e sedentari sono:

1° il rimprovero semplice;

2° la consegna in caserma da 1 a 30 giorni;

3° la sospensione dalla paga da 1 a 30 giorni;

4° la sala di disciplina da 3 a 30 giorni;

5° il rimprovero solenne, per i sottufficiali;

6° la retrocessione dal grado di guardia scelta;

7° la retrocessione temporanea dal grado da 1 a 3 mesi, pei sottufficiali;

8° il licenziamento;

9° l'espulsione dal Corpo;

10° l'incorporazione alla compagnia di disciplina.

Agli agenti ausiliari e sedentari, invece della sala di disciplina può essere applicata la sospensione dalla paga da 30 a 60 giorni.

Gli agenti sedentari sono esenti dalla incorporazione alla compagnia di disciplina.

Art. 168.

Tutte le suddette punizioni, meno il rimprovero semplice e la consegna in caserma, sono inscritte sui fogli matricolari.

Art. 169.

Il rimprovero semplice può essere inflitto da ogni superiore per le omissioni o mancanze di lieve entità, e può essere sussidiario alle punizioni di maggior gravità.

Art. 170.

La consegna in caserma può essere inflitta da qualunque superiore del Corpo, per negligenze o mancanze leggere non abituali.

Il consegnato non può uscire dalla caserma che per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.

Gli agenti ammogliati, gli ausiliari ed i sedentari devono, per tutta la durata della punizione, alloggiare in caserma, ma possono farsi portare il vitto dalla famiglia.

Hanno facoltà di stabilire la durata della consegna:

fino a 30 giorni, i prefetti, sottoprefetti, questori, i comandanti di divisione, compagnie, tanto autonome quanto appartenenti ad una divisione, ed i comandanti di tenenze autonome;

fino a 15 giorni, i comandanti di tenenze dipendenti da una compagnia;

fino a 10 giorni, i comandanti di brigata dove non risiede un comando di ufficiali.

Hanno facoltà altresì di stabilire la durata della consegna, fino a 15 giorni, per gli agenti ausiliari e sedentari, i capi degli uffici provinciali di pubblica sicurezza e, fino a 5 giorni, i capi degli uffici circondariali.

La consegna può essere sussidiaria della sospensione di paga o della sala di disciplina.

Art. 171.

La sospensione della paga consiste nella trattenuta, per tutta la durata della punizione, della quota giornaliera:

di L. 1.50 pei marescialli;

di L. 1.20 per i brigadieri;

di L. 1 per i sotto brigadieri, agenti ausiliari di 1ª classe e agenti sedentari;

di L. 0.90 per le guardie scelte;

di L. 0.80 per le guardie ed agenti ausiliari di 2ª classe;

di L. 0.50 per gli allievi.

L'agente punito non è esonerato dall'obbligo di compiere il servizio che gli viene ordinato.

Tale punizione può essere inflitta dai prefetti, sottoprefetti, questori e dagli ufficiali comandanti di divisione, compagnie e tenenze autonome, i quali ne stabiliscono la durata; le ritenute conseguenti si eseguiscono all'atto del pagamento della prima paga non scaduta.

Art. 172.

La punizione della sala di disciplina consiste nella detenzione, in apposito locale, dell'agente punito, il quale non potrà avere colloquio con estranei, nè con altri agenti, senza il permesso del comandante locale.

In sala di disciplina è vietato fumare, leggere, scrivere e tener lume.

L'agente in sala di disciplina riceve solo il vitto della mensa in comune, escluso il vino; non può avere seco che gli oggetti necessari di biancheria, veste l'uniforme di fatica e, nella stagione invernale, anche il cappotto.

Le guardie e guardie scelte dormono sul tavolaccio ed hanno, durante la notte, quel numero di coperte che, a seconda della stagione, è stabilito dal comandante.

Ai puniti con la sala di disciplina può essere concessa, per misura igienica, dal comandante, un'ora al giorno per prendere aria, sotto l'immediata sorveglianza di un graduato.

I sottufficiali puniti con la sala di disciplina sono rinchiusi in una camera separata da quella delle guardie e, durante la notte, hanno il letto.

I marescialli sono sempre rinchiusi in una camera separata da quella degli altri sottufficiali.

La punizione della sala di disciplina può essere inflitta dai prefetti, sottoprefetti, questori, ufficiali del Corpo e comandanti di brigata; però la durata è sempre determinata dal prefetto, dal questore o dai comandanti di divisione, compagnie o tenenze, autonome.

L'agente che rifiuta di entrare in sala di disciplina vi è tradotto con la forza. L'opposizione a tale provvedimento viene considerata come insubordinazione ai superiori agli effetti dell'art. 193 del presente regolamento.

Art 173.

Il rimprovero solenne è motivato da recidività abituale nel commettere mancanze ed abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

Il rimprovero solenne, siccome castigo di effetto morale, può essere sussidiario alla sala di disciplina. Viene inflitto, d'ordine del Ministero dell'interno o del prefetto.

Nelle sedi di comando di ufficiali, per infliggere il rimprovero solenne, saranno riuniti tutti i graduati di grado uguale e superiore al punito, da un ufficiale del Corpo, il quale leggerà la lettera che infligge il rimprovero. Negli altri capoluoghi di provincia o di circondario, il rimprovero solenne sarà pronunciato dal capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, alla presenza dei graduati di cui sopra.

Questo mezzo morale serve per richiamare il graduato sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Il rimprovero solenne deve spiegare il motivo pel quale è inflitto e le conseguenze che potrebbero risultarne e deve essere accompagnato da opportuno eccitamento al punito, perchè abbia a mutare condotta.

Art. 174.

La retrocessione delle guardie scelte è ordinata dal Ministero dell'interno, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina.

Questa punizione è inflitta per gravissime mancanze e quando, essendo esauriti a riguardo dell'agente tutti gli altri mezzi disciplinari, egli continua a tenere tale condotta, che lo rende immeritevole di conservare il grado.

La retrocessione fa discendere il punito alla condizione di guardia semplice; però non gli preclude la via per ottenere la reintegrazione nel grado, dopo trascorso almeno un anno di ottima condotta.

La guardia scelta punita con la retrocessione, viene condotta da un sottufficiale, già priva dei distintivi, in una sala chiusa dove sono riuniti tutti i graduati del reparto al quale appartiene e in forma solenne è data all'agente comunicazione del provvedimento che lo colpisce, dall'ufficiale superiore in grado.

Nelle località dove non risiede un ufficiale del Corpo, la retrocessione viene pronunziata, nello stesso modo, dal capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza.

Art. 175.

La retrocessione temporanea, per il sott'ufficiale, consiste nella perdita dei distintivi e dell'autorità di graduato, per tutta la durata della punizione.

Il sott'ufficiale punito è trasferito, come guardia semplice, in un altro capoluogo di provincia, sede di comando di divisione o di compagnia.

La punizione della retrocessione temporanea viene inflitta per le mancanze gravi che però non ledono il prestigio proprio di un sott'ufficiale, e specialmente quando, applicato il rimprovero solenne, il sott'ufficiale non abbia dimostrato di ravvedersi dalle mancanze e dalle cattive abitudini che lo hanno motivato.

Durante la punizione, l'agente percepisce la paga di guardia semplice.

Il Ministero dell'interno, su l'esame degli atti e delle proposte del prefetto, udito il parere della Commissione, di cui all'articolo 40, ordina la retrocessione temporanea, determinandone la durata.

Mentre si attende la decisione del Ministero, il punito sta alla sala di disciplina.

Il posto in organico del sott'ufficiale sospeso non è occupato da altri, però il tempo che passa in tale punizione non gli è computato nell'anzianità di grado, ma solo in quella di servizio.

Il punito con la retrocessione viene condotto dal graduato più anziano o più elevato in grado, in una sala chiusa, dove sono riuniti tutti i sott'ufficiali del reparto, ed, in forma solenne, è data all'agente comunicazione del provvedimento che lo colpisce, dall'ufficiale superiore in grado.

Nelle località dove non risiede un ufficiale del Corpo, sarà provveduto, nei modi indicati dall'articolo precedente,

Art. 176.

Il sott'ufficiale retrocesso, quando ha scontato la punizione, è reintegrato nel precedente grado.

Se durante la retrocessione, l'agente non abbia tenuto buona condotta, il prefetto della provincia, ove espiò la punizione, ne riferisce al Ministero, il quale può prolungare fino al massimo la retrocessione o disporre la convocazione del Consiglio di disciplina per stabilire se sia il caso di applicare l'espulsione dal Corpo.

Il sott'ufficiale precedentemente retrocesso dal grado, che, in prosieguo di tempo, incorra in tale mancanza per la quale dovrebbe applicarsi nuovamente la retrocessione, verrà deferito al Consiglio di disciplina, per l'espulsione.

Art. 177.

Il licenziamento consiste nel congedare l'agente punito, prima del termine della ferma.

Art. 178.

L'espulsione porta seco la perdita della paga del mese non scaduto che sarà versata nel fondo profitti realizzati, se l'agente sia in credito di massa. Qualora poi sia in debito di massa, la paga sarà impiegata per quanto occorra, ad estinguere tale debito, salvo a versare eventualmente la rimanenza in più della paga, nel fondo dei profitti realizzati.

Art. 179.

L'incorporazione nella compagnia di disciplina porta, di pieno diritto, la contemporanea espulsione dal Corpo.

L'agente inviato alla compagnia di disciplina, passa sotto la

giurisdizione del comando della medesima e sarà inviato alle carceri giudiziarie per essere, con la forza pubblica, scortato al luogo di pena.

L'agente assegnato alla compagnia di disciplina vi dovrà rimanere per un periodo di due anni che decorrono dal giorno della espulsione, anche quando, durante questo tempo, venga a scadere la ferma contratta.

Art. 180.

Il licenziamento e l'espulsione, deliberati dal Consiglio di disciplina, impediscono la riammissione nel Corpo dell'agente licenziato od espulso.

Art. 181.

La retrocessione dal grado di guardia scelta, il licenziamento, l'espulsione dal Corpo e l'incorporazione nella compagnia di disciplina, sono applicate in seguito a parere del Consiglio di disciplina, approvato dal Ministero dell'interno.

Art. 182.

Le mancanze punibili con la sospensione dalla paga e con la sala di disciplina, sono verbalmente contestate agli agenti.

Quelle colpite dalle punizioni di cui ai nn. 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° dell'art. 167, sono contestate agli agenti, deducendone a verbale le discolpe, da un ufficiale del Corpo, dove questi risiedono, e, nelle altre città, da un funzionario di pubblica sicurezza, delegato dal prefetto.

Art. 183.

Contro qualsiasi punizione non è ammesso il reclamo, se non dopo averla scontata,

Se il reclamo risulti infondato, l'agente potrà essere, a seconda dei casi, passibile di una nuova punizione.

Art. 184.

Di qualunque mancanza od infrazione al servizio, constatata da funzionari di pubblica sicurezza, questi devono tosto riferire al prefetto, sottoprefetto o questore per i provvedimenti disciplinari, e, nel contempo, ne avvertono il comandante locale, perchè, ove ne sia il caso, l'agente colpevole possa essere consegnato in caserma, in attesa delle superiori determinazioni.

Art. 185.

Il direttore della scuola allievi ha le stesse facoltà disciplinari devolute ai comandanti di divisione. Il capo divisione del personale di pubblica sicurezza, incaricato di sovraintendere alla scuola ha le stesse facoltà stabilite per i prefetti.

Negli altri casi si provvede, sentito il Consiglio di disciplina, con le norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 186.

Delle punizioni di cui ai nn. 3° e 4° dell'art. 167 inflitte dai questori, dai comandanti di divisione, compagnie e tenenze, autonome o dai sottoprefetti, sarà data comunicazione, con un elenco mensile, al prefetto della provincia.

Art. 187.

Sono mancanze punite colla sospensione dalla paga da uno a trenta giorni:

1° la seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze punite colla consegna;

2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunziarsi ammalato, senza essere riconosciuto tale;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona e dell'uniforme, e nella conservazione del vestiario e delle armi;

4° il fumare entro l'abitato;

5° il commerciare od esercitare un mestiere qualunque od intromettersi nel disbrigo di affari privati, senza ordine dei superiori e fuori dei casi previsti dalla legge;

6° l'introduzione indebita o il traffico in caserma di commestibili, vino od altri generi;

7° l'abbandono del posto, quando non ne siano derivate gravi conseguenze;

8° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione, per cose attinenti la carriera o la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Art. 188.

Sono mancanze punite colla sala di disciplina, da tre a trenta giorni:

1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite colla sospensione dalla paga;

2° l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica;

3° il presentare domande collettive;

4° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, la violazione della consegna, l'allontanarsi dalla caserma, contro il divieto dei superiori e il pernottare fuori della caserma, senza autorizzazione;

5° il prolungare senza autorizzazione e per non più di cinque giorni, una licenza ottenuta;

6° l'ubbriachezza;

7° le tresche scandalose;

8° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

9° il contrarre debiti senza soddisfarli e l'incontrarne in ogni modo con esercenti pubblici o con persone pregiudicate o sospette od aventi relazioni di affari con l'Amministrazione;

10° la violazione del segreto di ufficio in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose al servizio;

1° il lasciar fuggire un detenuto, per negligenza di custodia, salvo l'azione penale;

12° la disubbidienza agli ordini superiori;

13° la vendita di oggetti componenti la divisa, senza speciale autorizzazione, specie se la compra sia fatta da altro agente;

14° l'altercare coi compagni e l'usare modi inurbani o sconvenienti verso chicchessia;

15° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori od il manifestare propositi sconvenienti;

16° il turpiloquio abituale;

17° il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia imposto da necessità di servizio;

18° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giuocare, bere o gozzovigliare, o in modo comunque sconveniente al prestigio del Corpo, ancorchè fuori servizio;

19° il reclamo contro i superiori riconosciuto infondato;

20° il chiedere o l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salvo ogni maggiore punizione, qualora la mancanza fosse accompagnata da circostanze aggravanti.

Per le sudddette mancanze e per le seguenti, gli agenti ausiliari e sedentari, per le speciali loro attribuzioni, possono, invece della sala di disciplina, essere puniti colla sospensione dalla paga da trenta a sessanta giorni:

1° uso dell'impiego per fini personali;

2° ingiustificato ritardo a riprendere servizio dopo scaduta la licenza.

Art. 189.

Ogni altra grave mancanza alla disciplina ed al servizio, non contemplata negli articoli precedenti e seguenti, potrà essere punita nei modi fin qui indicati e in misura anche superiore, ma non oltre la sospensione dalla paga fino a sessanta giorni e la sala di disciplina fino a quarantacinque giorni.

Art. 190.

Sono punite colla retrocessione temporanea dal grado le seguenti mancanze:

1° abituale inesattezza o ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti;

2° parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti;

3° tollerare l'indebita introduzione ed il traffico in caserma di commestibili, vino o altri generi;

4° dare prova di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;

5° incontrare debiti coi propri dipendenti;

6° servirsi momentaneamente, per proprio uso, di parte del fondo vitto, purchè la differenza sia immediatamente reintegrata.

Art. 191.

È punito col licenziamento dal Corpo l'agente che contrae matrimonio sia civile, sia religioso, senza autorizzazione.

Art. 192.

Sono mancanze punite con l'espulsione dal Corpo, che potrà essere seguita dall'invio alla compagnia di disciplina:

1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° la mancanza all'onore ed al decoro, la pederastia, il tentativo di stupro, la camorra, l'indelicatezza, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

3° le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, scandalo od altre conseguenze dannose al servizio od al prestigio del Corpo, e le infermità simulate per aver la riforma e simili;

4° l'appropriazione di qualunque somma o la vendita e il pegno di qualunque oggetto affidato, salvo l'azione penale;

5° la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salvo l'azione penale;

6° l'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie o vie di fatto;

7° la violazione della sala di disciplina;

8° il dar prova di viltà in servizio;

9° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze, salvo l'azione penale;

10° la diserzione semplice;

11° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini, quand'anche non costituiscano reati;

12° la transazione sopra un verbale;

13° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi, salvo l'azione penale;

14° le tresche scandalose abituali, o dopo due punizioni per tale mancanza, ed il mantenere relazioni, senza necessità di servizio, con persone sospette;

15° il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

16° l'istigazione alla diserzione od all'insubordinazione.

L'invio alla compagnia di disciplina ha sempre luogo quando risulta che l'agente commise la mancanza allo scopo di ottenere il licenziamento dal Corpo, oppure si rese responsabile di diserzione semplice.

Art. 193.

Sono puniti secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco, appartenenti al Corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto, o compiuta nel caso di cui all'art. 172 del presente regolamento, alinea ultimo.

Appena compiuti i cinque giorni di assenza arbitraria, il prefetto, con apposita ordinanza, dichiara disertore l'agente assente, e ciò tanto per la diserzione semplice, quanto per la diserzione qualificata, provvedendo, a seconda dei casi, per la denunzia.

Per gli agenti della scuola tale dichiarazione sarà fatta dal funzionario del Ministero che sovrintende alla scuola medesima.

Art. 194.

In ogni capoluogo di provincia ha sede il Consiglio di disciplina, composto del prefetto che lo convoca e lo presiede, del questore o di un commissario di pubblica sicurezza e di un ufficiale del Corpo. Un funzionario di pubblica sicurezza farà da segretario.

Il Ministero designa, di volta in volta, l'ufficiale delle guardie che deve intervenire alle sedute dei Consigli di disciplina in quei capoluoghi di provincia, nei quali non vi siano ufficiali.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Non possono far parte del Consiglio gli autori dei rapporti che diedero luogo alla convocazione del Consiglio stesso.

Dichiarata dal presidente aperta la discussione, il segretario dà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è tradotto avanti il Consiglio, nonchè del risultato della visita medica militare a cui l'agente è stato sottoposto, per accertare la sua attitudine al servizio militare, e dell'estratto di matricola e di disciplina.

Il presidente, fatto quindi introdurre nella sala l'imputato, che dev'essere a piede libero, ma sotto la scorta di un graduato, lo interroga nelle sue discolpe, e dopo di lui i membri del Consiglio possono domandare tutti quegli schiarimenti che ravvisano necessari.

Finito l'interrogatorio e allontanato l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le circostanze della discussione e dà la parola ai membri del Consiglio perchè ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi.

Se il Consiglio ravvisasse necessarie nuove verificazioni, il presidente rinvierà ad altra adunanza la deliberazione e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura.

Art. 195.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario.

Viene sempre citato l'articolo al quale la deliberazione si appoggia. Il processo verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del Consiglio.

Art. 196.

Nei casi di diserzione, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'agente a presentarsi al Consiglio, si procederà come all'articolo 158.

Art. 197.

Le deliberazioni saranno, a mezzo del prefetto, inviate al Ministero dell'interno, con tutti gli atti relativi.

Il Ministero potrà approvare o modificare tali deliberazioni, ma non adottare una punizione più grave di quella deliberata dal Consiglio, salvo che la deliberazione di questo non sia conforme alle tassative disposizioni del regolamento, nel quale caso, gli atti saranno rinviati al prefetto per una nuova deliberazione.

Art. 198.

L'agente sottoposto al Consiglio di disciplina dovrà essere trattenuto in sala di disciplina e rimanervi, fino a che la deliberazione che lo riguarda sia approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 199.

Quando un agente sia colpito da mandato di cattura o sorpreso in flagranza di delitto, sarà dal prefetto temporaneamente licenziato dal Corpo e messo a disposizione del procuratore del Re, informandone il Ministero dell'interno.

La contabilità di massa che lo riguarda sarà contemporaneamente sistemata, però rimarrà sospesa nei suoi effetti fino all'esito del giudizio, e il credito dell'agente passerà nel conto dei profitti realizzati, con speciale annotazione, in attesa della definitiva sistezione.

Si provvederà nello stesso modo anche quando sia stato soltanto iniziato contro l'agente un precedimento penale allorchè, a giudizio del Ministero dell'interno, l'imputazione sia di natura tale da offendere il prestigio o il decoro del Corpo.

Se l'agente fosse imputato di un reato di competenza del tribunale militare, sarà dal prefetto sospeso immediatamente dalle funzioni e dalla paga, salvo ogni altro provvedimento, dopo il giudizio definitivo.

Art. 200.

Dovendosi dalle autorità competenti spiccare mandato di arresto contro agenti si dovrà, tranne il caso di flagranza o di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato al capo immediato degli arrestandi, che risponderà dell'arresto e ne riferirà ai suoi superiori.

Art. 201.

La condanna inflitta dall'autorità giudiziaria a pena superiore ai 5 giorni di arresti ed a L. 50 di ammenda trae seco, di pieno diritto, il licenziamento o l'espulsione dal Corpo, senza che occorra sentire il parere del Consiglio di disciplina.

Il licenziamento ha luogo se la pena è degli arresti, dell'ammenda o della sospensione dall'esercizio di una professione o arte. Per ogni altra maggior pena si applica l'espulsione.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, l'agente sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza colla quale finì il giudizio penale avrà dichiarato insufficienti gl'indizi e le prove di reità o il fatto imputato non costituisca reato a termini di legge, o perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

L'agente sarà pure sottoposto al giudizio del Consiglio predetto nel caso in cui non si possa procedere, per mancanza d' istanza privata.

Art. 202.

Qualora il Consiglio non creda di applicare il licenziamento o l'espulsione, dovrà decidere se debba essere revocato il licenziamento temporaneo ovvero se l'agente debba essere ammesso soltanto a continuare la ferma.

La revoca del licenziamento dà diritto alle paghe non percette.

Tali facoltà sono devolute al Ministero, quando l'agente, sottoposto a procedimento penale e sospeso, sia stato prosciolto per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto addebitatogli.

TITOLO III.

Servizio

—

Capo I.

Norme generali.

Art. 203.

I graduati e le guardie di città, per quanto riguarda i servizi di polizia, dipendono dai funzionari di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, l'istruzione e l' amministrazione, dipendono dagli ufficiali del Corpo.

I comandanti di reparti autonomi debbono, ogni giorno all' ora fissata, presentarsi al questore o a chi ne fa le veci, ovvero al commissario di pubblica sicurezza, per informarlo, verbalmente, dell'andamento del servizio e della disciplina e per riceverne le disposizioni.

Art. 204.

L'ispettore comandante, i vice ispettori comandanti e i comandanti di compagnia e di tenenza, autonome, oltre al comando del proprio reparto, disimpegnano speciali incarichi che il Ministero creda di affidare loro, e possono essere inviati a compiere ispezioni, a seconda del grado, nelle divisioni, compagnie, tenenze e brigate del Regno.

Detti ufficiali, previa autorizzazione ministeriale, possono essere inviati, dal prefetto della Provincia ove risiedono, a compiere ispezioni nelle brigate, comprese nella Provincia stessa.

Art. 205.

Gli ufficiali di qualunque grado che abbiano ricevuto incarico di fare visite, ispezioni o inchieste, ne riferiscono i risultati al Ministero, con speciale relazione, a mezzo del prefetto della Provincia, dove il servizio fu eseguito.

Agli effetti delle sanzioni disciplinari, previste dal presente regolamento, gli ufficiali predetti, quando eseguiscono visite, ispezioni o inchieste, hanno, a riguardo degli agenti, le stesse facoltà punitive dei comandanti di divisione.

Art. 206.

I comandanti di divisioni, di compagnie e tenenze, autonome, ivalendosi dell'opera degli ufficiali dipendenti e, quando occorra, tervenendo personalmente, curano e sorvegliano l'andamento generale del servizio e della disciplina degli agenti del proprio reparto.

Art. 207.

I fogli di matricola degli ufficiali, nonchè il registro di matricola e di disciplina dei graduati e guardie, sono conservati a cura del comandante locale.

I documenti che riguardano il comandante locale, sono conservati a cura del prefetto o del questore.

Art. 208.

Ogni anno, alla fine di dicembre, il comandante locale compila le note informative degli ufficiali e sott'ufficiali dipendenti, su di appositi moduli.

Le note caratteristiche del comandante locale sono compilate dal prefetto.

Di qualsiasi nota sfavorevole, escluse quelle riguardanti l'intelligenza, deve darsi comunicazione agli interessati, con gli opportuni incitamenti a correggersi.

L'ufficiale o sott'ufficiale che riceve comunicazione delle note a lui sfavorevoli, deve firmare lo specchio caratteristico, a comprova della visione presa della comunicazione che lo riguarda.

Art. 209.

Quando si temono minacce per l'ordine pubblico in occasione di comizi, dimostrazioni, tumulti e simili, è stretto dovere degli ufficiali del Corpo di assumere il comando degli agenti inviati nelle località minacciate, per guidarli, a seconda delle disposizioni del funzionario di pubblica sicurezza, preposto alla direzione del servizio.

Art. 210.

Senza autorizzazione del Ministero, gli ufficiali non possono essere distratti dalle attribuzioni sopra indicate.

Art. 211.

Ai sott'ufficiali del Corpo è affidato il servizio ordinario di controllo delle pattuglie, piantoni e servizio di polizia in genere.

Tutte le guardie scelte e le guardie ed, in caso di bisogno, i brigadieri e sotto brigadieri, concorrono nei servizi di pattuglia o piantoni.

Art. 212.

I graduati preposti ad un reparto autonomo di guardie, hanno gli stessi obblighi dei comandanti.

Art. 213.

In tempi normali, i componenti il Corpo delle guardie di città eseguiscono in media non più di dieci e non meno di otto ore, su ventiquattro di pattuglia o piantone; i turni di questi due servizi non debbono superare le cinque o le quattro ore ciascuno, e debbono essere interrotti da un conveniente periodo di riposo.

Alla fine di ogni esercizio finanziario e su le proposte dei prefetti, agli agenti trombettieri potrà essere corrisposto un compenso non superiore a lire cinquanta, da prelevarsi dalle economie del capitolo paghe.

Art. 214.

Il comandante locale determina in quali ore hanno luogo l'istruzione giornaliera, l'assetto delle camerate, la consumazione dei pasti, e stabilisce, per gli agenti liberi dal servizio, un turno di uscita della durata normale di almeno tre ore.

Art. 215.

I graduati e le guardie non possono essere impiegati che nei servizi propri della loro istituzione.

Nei casi speciali che consiglino la istituzione temporanea di piantoni fissi presso gli uffici o pubbliche autorità, non devono impiegarsi che guardie o guardie scelte, escludendo, da tali servizi, i graduati.

Chi contravviene a queste disposizioni, o non ne cura l'osservanza, è passibile di punizione disciplinare.

Art. 216.

Gli agenti che si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità d'incontrare opposizione o rivolta, possono richiedere l'appoggio degli altri agenti della forza pubblica, che siano nel luogo o nelle vicinanze.

Art. 217.

Salvo quanto prescrivono le leggi sulla procedura penale, gli agenti debbono, senza indugio, rimettere agli uffici, da cui direttamente dipendono, i rapporti concernenti gli affari di pubblica sicurezza.

Art. 218.

Presso gli uffici di pubblica sicurezza marittimi, sono istituite brigate di guardie di città di mare.

Il personale relativo sarà reclutato fra gli agenti che vi abbiano attitudine.

Art. 219.

Ogni incaricato di comando trasferito ad altra residenza deve, prima di partire, rimettere al successore o a chi è incaricato di assumerne le funzioni, tutte le carte ed i registri prescritti per il suo ufficio, nonchè le armi, gli effetti e le somme che ha in deposito.

La consegna dev'essere eseguita in confronto di quella precedente, mediante inventario e processo verbale, e, nelle brigate autonome, col concorso di un ufficiale delle guardie o di un funzionario di pubblica sicurezza.

Di tale verbale sono redatti tre originali, dei quali uno resta al consegnatario, uno al consegnante e l'altro è conservato negli atti della prefettura.

CAPO II.

Uso dell'abito in borghese.

Art. 220.

Gli ufficiali del corpo, soltanto nelle ore libere dal servizio, possono vestire l'abito borghese, ed è data loro facoltà di portare armi, senza bisogno di speciale licenza.

Art. 221.

Ai componenti il corpo delle guardie di città è data facoltà di vestire l'abito borghese, durante il tempo che passano in licenza ordinaria o straordinaria.

Art. 222.

Nessun graduato o guardia può essere destinato al servizio in borghese, se non per disposizione del prefetto, sottoprefetto o questore.

Tali agenti sono muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal comandante locale e controfirmata dalle autorità anzidette.

Art. 223.

Gli agenti addetti al servizio in borghese sono armati della sola pistola a rotazione ed è loro vietato l'uso di bastoni.

Essi debbono tenere seco costantemente la tessera di cui sopra, per renderla ostensibile, allo scopo di legittimare la loro qualità, in ogni operazione di servizio.

Art. 224.

Non possono essere addetti al servizio in borghese i graduati comandanti di brigata, se non in casi affatto eccezionali e limitatamente al periodo di tempo, in cui dura lo speciale servizio, del quale furono incaricati.

Sono scelti per il servizio in borghese nel numero strettamente necessario, agenti che contino almeno due anni di servizio nel Corpo, siano di condotta irreprensibile e diano affidamento di possedere prudenza ed attitudini, ai servizi investigativi e speciali.

Art. 225.

Alle brigate in borghese è assegnato il numero di graduati necessario al buon andamento dello speciale servizio e della disciplina, proporzionato alla forza delle brigate stesse e al numero dei graduati, stabiliti per ciascuna sede di comando.

Art. 226.

Quando un agente, per ripetute mancanze al servizio o alla disciplina, non è più giudicato meritevole della speciale distinzione di appartenere alle squadre in borghese, viene, su proposta del comandante, destinato nuovamente al servizio ordinario, nè può essere in seguito addetto al servizio in borghese, se non sia trascorso almeno un anno, dall'epoca in cui avvenne il fatto che provocò il provvedimento, a carico di lui.

CAPO III.

Servizi con retribuzione.

Art. 227.

Quando i graduati e le guardie siano richiesti dalle autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assistenza a balli o a feste private, per traduzioni straordinarie, accompagnamenti e simili, avranno diritto, per ogni giorno e per ciascuno, senza distinzione di grado, alle seguenti retribuzioni:

per scorta o per custodia nel territorio del Comune di loro residenza . . . . L. 3

fuori del Comune di loro residenza . . . . » 5

per assistenza agli ufficiali giudiziari, nel Comune di residenza . . . . » 3

per assistenza agli ufficiali giudiziari, fuori residenza . . » 5

per accompagnamenti e traduzioni straordinarie di detenuti richieste e consentite dalla competente autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe, ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi e quelle di trasporto sulle vie ordinarie . . . . » 5

per visita ai piroscafi che trasportano passeggeri:

ai graduati . . . . » 2

alle guardie . . . . » 1

per assistenza a feste da ballo ed altre date ad iniziativa e nell'interesse di privati:

fino alla mezzanotte . . . . » 3

oltre la mezzanotte . . . . » 5

Art. 228.

Per i servizi di cui al precedente articolo, le autorità od i privati che ne fanno richiesta, hanno obbligo di versare anticipatamente la rimunerazione prescritta al comandante locale, il quale, in caso d'inadempimento di tale formalità, può rifiutare gli agenti richiesti.

Trattandosi di servizi che hanno carattere continuativo, i richiedenti versano al comandante predetto una congrua somma a garanzia dei pagamenti, dalla quale si preleverà l'ammontare spettante agli agenti. Di detta somma il comandante rilascia ricevuta agli interessati.

La rimunerazione percepita per i servizi anzidetti sarà, dal comandante locale, ripartita in ragione di metà agli agenti incaricati del servizio e l'altra metà versata nella cassa di economia, di cui all'art. 230.

Art. 229.

Alla fine di ogni mese il comandante locale pubblica, nell'ordine del giorno, il rendiconto dei proventi eventuali, facendo constare il nome degli agenti che compirono i servizi e la quantità della somma, versata alla Prefettura.

Art. 230.

In ogni Provincia saranno, a cura del prefetto, raccolte in economia e versate, in conto corrente della Prefettura, tutte le somme derivanti dalle quote dei proventi, di cui all'art. 227.

Nel giorno della festa dello Statuto, il fondo di questa cassa verrà dal prefetto distribuito in quote eguali fra i graduati e le guardie, non compresi gli agenti ausiliari e sedentari, assegnati in quel giorno, alla forza effettiva della Provincia, esclusi quelli che durante gli ultimi sei mesi abbiano subito punizioni superiori alla consegna, ancorchè non siano state scontate, o che abbiano conseguito la nomina a guardia, dopo il 1° gennaio dell'anno in corso.

Eseguito il riparto, il prefetto ne invia copia al Ministero, per le eventuali osservazioni.

Art. 231.

Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta alle guardie di città ed ai loro graduati per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da principi di Famiglie regnanti o da rappresentanti di potenze estere o da Corpi morali. In questi casi però l'accettazione deve essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilisce, se parte della rimunerazione debba essere versata nella cassa di economia.

CAPO IV.

Servizi fuori residenza.

Art. 232.

In occasione di trasferte, missioni o altri servizi fuori residenza, preventivamente autorizzati dal ministero, spettano agli ufficiali delle guardie le stesse indennità stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, provveduti di eguale stipendio.

Per le testimonianze dinanzi l'autorità giudiziaria, fuori residenza, è sempre necessario il nulla osta del Ministero.

Art. 233.

I graduati e le guardie possono, in via temporanea, essere destinati in servizi fuori della loro residenza, nei seguenti casi:

1° per rinforzo provvisorio ad altra divisione, compagnia, tenenza, brigata;

2° per servizio temporaneo in luoghi, nei quali non esista alcun reparto di guardie;

3° per servizio in colonna mobile, organizzato per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;

4° per accompagnamento di mentecatti, minorenni o per la eventuale e straordinaria traduzione di detenuti;

5° per altri servizi non contemplati dagli articoli precedenti di esclusivo interesse della pubblica sicurezza.

I servizi, di cui ai numeri 1, 2 e 3, debbono essere autorizzati dal Ministero.

Art. 234.

Per i servizi di cui al numero 1 dell'articolo precedente, sarà corrisposta l'indennità di L. 1.20 ai sottufficiali e L. 1.00 alle guardie scelte e guardie, per ogni giornata di viaggio, sia per l'andata, sia per il ritorno.

Per le giornate di effettivo servizio di rinforzo spetta l'indennità di L. 0.80 ai sottufficiali e L. 0.50 alle guardie scelte e guardie.

L'indennità, in tal misura, è limitata ai primi 30 giorni di servizio; per la durata successiva tale indennità è ridotta a L. 0.50 per i sott'ufficiali e L. 0.30 per le guardie scelte e guardie.

Per i servizi indicati al n. 2, è dovuta l'indennità giornaliera di L. 1.50 ai sottufficiali e L. 1.00 alle guardie scelte e guardie, oltre l'alloggio, che dev'essere somministrato loro dal Comune.

Per i servizi di cui ai nn. 3 e 5, del precedente articolo, è corrisposta una indennità giornaliera di trasferta di L. 2.00 ai sott'ufficiali e L. 1.50 alle guardie scelte e guardie, escluso ogni altro compenso, per indennità chilometrica.

Per i servizi di cui al n. 4, è corrisposta, senza distinzione di grado, l'indennità giornaliera di L. 1.50, oltre quella di L. 0.15 per ogni chilometro, quando si tratta di viaggio sulle vie ordinarie, rimanendo, in questo caso, a carico dell'agente, i relativi mezzi di trasporto.

La natura del servizio di cui al n. 5, dell'art. 232 dev'essere dichiarata, nella tabella di liquidazione dell'indennità e nella colonna delle osservazioni del quadro riassuntivo.

Art. 235.

In tutti i servizi di cui sopra spetterà agli agenti, ove ne sia il caso, il trasporto gratuito in 3ª classe, sulle ferrovie e piroscafi.

Art. 236.

Nella liquidazione delle competenze la giornata è computata da una mezzanotte all'altra. Il tempo impiegato nel servizio, anche quando non abbia raggiunto le 24 ore, verrà calcolato come giornata intiera.

Le indennità sono corrisposte agli agenti al loro ritorno in residenza.

Quando si tratta dei servizi di cui ai nn. 1, 2 e 3 e vi sia motivo a ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il prefetto è autorizzato, su domanda degli interessati, ad anticipare loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità loro spettante.

Art. 237.

Se si tratta di accompagnamento di mentecatti al manicomio, l'indennità sarà a carico della famiglia ed, ove questa non potesse corrisponderla per mancanza di mezzi, dovrà ripetersi dal Comune come spesa di polizia locale, ai termini dell'art. 174 della legge comunale e provinciale.

Ove si tratti di accompagnamento di minorenni ai riformatorî l'indennità sarà pagata sui fondi a disposizione della direzione generale delle carceri.

A tale scopo saranno redatte apposite contabilità speciali.

In ogni altro caso l'indennità sarà compresa nella contabilità per le trasferte ordinarie, indicandosi la causa dell'accompagnamento.

L'indennità sarà sempre anticipata dall'autorità di pubblica sicurezza che richiede l'accompagnamento, salvo il rimborso, secondo le norme di sopra indicate.

Art. 238.

Alla scadenza di ogni trimestre saranno trasmesse al Ministero dell'interno, pel rimborso, le tabelle individuali firmate dall'interessato e controfirmate dal sotto prefetto, questore o commissario di pubblica sicurezza, che sono responsabili dell'esattezza delle medesime.

Verranno inoltre firmate dal prefetto e munite del visto del ragioniere di Prefettura.

Le tabelle, in un solo esemplare per ciascun individuo, saranno accompagnate da un quadro riassuntivo, colle firme per quitanza dei singoli interessati. Qualora non fosse possibile avere, in detto quadro, la firma dell'interessato, verrà posta a corredo la ricevuta corrispondente.

Nei casi dei servizi di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 233, nonchè nel caso previsto dal 2° alinea dell'art. 237, dovranno nella tabella essere indicati la data e il numero del dispaccio ministeriale che li autorizzava.

Art. 239.

Ai graduati e alle guardie, chiamati a fare testimonianze avanti l'autorità giudiziaria, fuori dei luoghi di loro residenza, si provvede con le ordinarie spese di giustizia.

Agli allievi guardie di nuova nomina o riammessi, chiamati alla scuola, sono accordati i mezzi di viaggio e le indennità, come nei casi di traslocazione.

Agli agenti sottonotati chiamati alla scuola per istruzione, oltre le indennità, come nei casi di trasloco, spettano le seguenti indennità di permanenza per tutta la durata del corso:

sottufficiali	L. 0.60
guardie allievi sottufficiali . . .	» 0.30
agenti ausiliarî	» 0.30

Le indennità, stabilite nel presente articolo, sono corrisposte dalle Prefetture, alle quali gli agenti appartengono.

CAPO V.

Trasferimenti.

Art. 240.

Spetta al Ministero dell'interno di disporre la traslocazione degli ufficiali, dei graduati e delle guardie da una Provincia all'altra.

Art. 241.

Agli ufficiali ed alle loro famiglie spettano le indennità di traslocazione nella stessa misura o colle stesse norme stabilite pei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 242.

Le guardie di città non possono essere trasferite se non abbiano prestato servizio per due anni almeno, nella Provincia cui sono assegnate.

È fatta eccezione, per ragioni di servizio e per gravi motivi di malattia, accertati da un medico militare, in servizio attivo.

Art. 243.

Ai graduati ed alle guardie sono accordati, in caso di trasloca-

zione, i mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, non che il trasporto gratuito dei loro effetti, estensibile, per i celibi, fino al peso di chilogrammi 80 e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi 400, oltre il trasporto gratuito della moglie e dei figli.

Art. 244.

Saranno inoltre accordate le indennità di L. 1.50 ai celibi e ai vedovi senza prole, di L. 3.00 agli ammogliati senza prole e L. 4.50 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano seguiti dalla famiglia, per ogni giornata strettamente necessaria per compiere il viaggio.

Il giorno è calcolato di 24 ore e le frazioni eccedenti il quarto saranno computate per intero.

Impiegandosi nella traslocazione meno di una giornata, sarà questa, agli effetti dell'indennità, calcolata per intero.

Art. 245.

Quando i graduati e le guardie debbono percorrere tratti di via ordinaria, sarà corrisposta soltanto un'indennità di centesimi 20 per ogni chilometro ai celibi o vedovi senza prole, e di centesimi 30 agli ammogliati o vedovi con prole, sempre che questi siano seguiti dalle rispettive famiglie.

Le somme dovute per il trasporto o l'indennità agli agenti traslocati, compresi gli allievi e le guardie di nuova nomina, nonchè quelli inviati alla scuola per frequentarvi il corso d'istruzione, sono anticipate dai prefetti, i quali rimetteranno semestralmente al Ministero dell'interno, pel rimborso, la contabilità relativa.

Art. 246.

Le traslocazioni accordate agli agenti, a loro domanda e per motivi particolari, non danno diritto nè ai mezzi di trasporto, nè alle indennità.

Art. 247.

I graduati e le guardie che cambiano residenza saranno sempre muniti di un foglio di via, sottoscritto dal comandante di compagnia o brigata, nel quale foglio, oltre il luogo ove sono diretti, le tappe che devono fare per la via più breve o meno dispendiosa, saranno specificati gli oggetti di vestiario di cui sono provvisti e le somme state loro rimesse, suggellate, pel fondo della mensa.

Non porteranno seco alcun oggetto di armamento, nè munizioni da guerra, dovendo esserne provvisti alla nuova residenza.

Art. 248.

Quando, durante il viaggio, fossero obbligati a pernottare in luoghi dove è stabilito un reparto di guardie di città, dovranno presentarsi al comandante per la vidimazione del foglio di via ed ottenere di essere ammessi alla mensa in comune e possibilmente all'alloggio in caserma.

Art. 249.

Appena l'agente traslocato giunga alla sua nuova residenza, dovrà consegnare il foglio di via al comandante, il quale procederà alle verifiche di cui all'art. 247, informandone l'ufficio superiore, per ogni conseguente effetto.

TITOLO IV.
Amministrazione

Capo I.
Amministrazione delle masse.

Art. 250.

L'amministrazione delle masse e di ogni provento relativo al Corpo delle guardie di città è tenuta da ciascuna Prefettura, meno per la scuola, che è tenuta dalla direzione del detto istituto.

Art. 251.

L'amministrazione è affidata al prefetto, il quale ne è responsabile, tanto verso il Ministero dell'interno, quanto verso gli altri interessati.

Art. 252.

La ripartizione del personale delle guardie di città in divisioni, compagnie, tenenze e brigate, non porta alcuna alterazione nella parte contabile, la quale viene tenuta e trattata esclusivamente da ciascuna Prefettura.

Art. 253.

I graduati e le guardie di città debbono avere un credito di massa di L. 120.

Per gli agenti ausiliari e sedentari, tale credito è stabilito in L. 60.

Art. 254.

Il credito di massa è formato:

1° dalle ritenute ordinarie e straordinarie sugli stipendi, per il pagamento degli effetti di vestiario e di piccolo corredo;

2° dai versamenti volontari.

Art. 255.

La ritenuta ordinaria è stabilita in L. 10 mensili nette e viene eseguita, ogni mese, nell'atto in cui si corrisponde la paga. Per gli agenti ausiliari e sedentari è di sole L. 5.

Questa ritenuta cesserà ogni qualvolta il credito abbia raggiunto la somma di L. 120.

Art. 256.

La ritenuta straordinaria è uguale alla metà di quella ordinaria e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, nel caso previsto dall'art. 107 del presente regolamento, e quando l'agente, dopo un anno di servizio, sia sempre debitore verso l'Amministrazione, per una somma superiore alle L. 100.

Art. 257.

Sono autorizzati i versamenti volontari, per completare più sollecitamente il credito di massa.

Art. 258.

Il credito di massa è esclusivamente destinato:

1° al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo;

2° alla sostituzione delle munizioni e delle armi disperse e alla riparazione di quelle guaste, quando la dispersione o il deterioramento, non siano derivati da cause dipendenti dal servizio;

3° alle restituzioni parziali, autorizzate colle norme stabilite dall'art. 259;

4° all'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal Corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione o di passaggio in altra Amministrazione.

Art. 259.

Il graduato o la guardia, che abbia il credito completo di L. 120 può essere autorizzato dal prefetto a prelevarne una parte nel caso di comprovato ed impellente bisogno.

La quota di prelevamento, non deve mai eccedere le lire quaranta, nè può concedersi allo stesso agente più di una volta, nello stesso semestre.

Art. 260.

Allorquando il graduato o la guardia cessa, per qualsiasi motivo, dal servizio, deve aver luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito o credito risultante da una tale situazione, deve essere liquidato, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 261.

Il graduato e la guardia che, per motivi particolari, cessa di appartenere al Corpo, deve prima saldare il debito di massa o con versamenti volontari o con ritenute straordinarie, da determinarsi dal prefetto o dal direttore della scuola, sugli ultimi stipendi mensili.

Art. 262.

Il debito di massa, rimasto insoddisfatto dall'agente, che per qualsiasi motivo cessa dal servizio, deve essere ricuperato, trattenendo la quota disponibile degli ultimi stipendi e coll'importo dei

migliori oggetti di vestiario uniforme a lui non strettamente necessari e valutati a prezzo di stima, purchè si trovino in istato servibile, ed anche coll'azione civile, sempre che non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

Gli oggetti di divisa, di cui sopra, sono presi in caricamento nel magazzino e conteggiati al loro valore di stima e, sotto la responsabilità del comandante locale, verranno distribuiti agli agenti, oppure inviati al più prossimo comando di divisione o compagnia che ne curerà la distribuzione nel termine non maggiore di venti giorni.

CAPO II.

Delle casse.

Art. 263.

Le casse delle amministrazioni delle guardie sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente titolo e non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno.

I fondi di queste casse devono servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti.

Art. 264.

Le esazioni consistono:

1° nelle ritenute ordinarie o straordinarie e nei versamenti volontari dei graduati e delle guardie.

2° nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario e di piccolo corredo, e nei prestiti avuti dalle amministrazioni di altri reparti per lo stesso scopo;

3° negli interessi delle somme impiegate in buoni del tesoro;

4° nei proventi della vendita degli effetti di magazzino, fuori d'uso o inservibili;

5° nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o sono traslocati in altra Provincia;

6° nell'importo dei crediti di massa degli agenti, provenienti da altre Provincie.

Art. 265.

Il Governo provvede ad anticipazioni per il pagamento delle provviste di vestiario e di piccolo corredo, nel caso che risulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la cassa nella assoluta impossibilità di supplirvi direttamente e sempre che i fornitori non siano disposti ad accettare il corrispettivo, in rate proporzionali agli introiti della cassa stessa.

Art. 266.

Allorchè un agente viene traslocato in altra Provincia, la cassa deve pagare alla nuova amministrazione il credito che, nella sistemazione del conto di massa, risulterà a favore dell'agente stesso.

Quando un agente passa in altra Provincia con debito di massa, l'amministrazione, alla quale prima apparteneva, sarà rimborsata dell'ammontare del debito, dall'amministrazione dalla quale l'agente stesso va a dipendere.

Art. 267.

Il passaggio di somme da una amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito, mediante vaglia del tesoro, da richiedersi in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 268.

Ogni qualvolta viene a raccogliersi nelle casse dell'amministrazione una somma non inferiore alle L. 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni dell'amministrazione stessa o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di buoni del tesoro, a scadenza non inferiore a sei mesi.

I buoni devono essere girati colla precisa dicitura: « *All'ordine dell'amministrazione delle guardie di città della provincia di . . . . e per essa del rispettivo prefetto* ».

Di mano in mano che i buoni del tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne provvederà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato dai buoni sia, tutto o in parte, necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto o il rinnovamento dei buoni, il prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degli interessi e il capitale dei buoni.

Il prefetto è personalmente responsabile d'ogni danno che possa derivare all'amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza e per qualunque siasi causa, alcuno dei buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 269.

I pagamenti consistono:

1° nell'importo dei libretti di deconto;

2° nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle ricevute dalle amministrazioni di altri riparti;

3° nell'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo; nella sostituzione o riattamento delle armi disperse o guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali di cui all'art. 258;

4° nelle riparazioni del vestiario e delle armi, a carico degli agenti o del magazzino;

5° nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono traslocati in altra Provincia;

6° nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre Provincie.

Art. 270.

Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre amministrazioni viene eseguito non appena esistano in cassa i fondi necessari, derivanti dagl'introiti ordinari: quello delle anticipazioni governative si eseguisce, in seguito a determinazione del Ministero, in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 271.

I pagamenti per l'importo del vestiario non potranno essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 272.

Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa, riscossioni e spese, e dovranno essere da lui sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 273.

I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente, non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticate, con la inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla fine di ogni semestre, pel rendimento dei conti al Ministero dell'interno o, in caso di consegna, da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa, dopo l'approvazione Ministeriale, sarà ripresa nel giornale delle riscossioni, per base delle operazioni successive.

CAPO III.

Della contabilità.

Art. 274.

La contabilità delle guardie di città è tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole Prefetture, per cura di un ragioniere specialmente delegato dal prefetto.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al Ministero.

Art. 275.

Ogni agente è munito di un libretto per il conto della sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma e delle successive rafferme contratte, l'indicazione del prezzo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo addebitati, in conformità di buoni di prelevamento di cui è parola agli articoli 104, 105.

Art. 276.

Il libretto non può essere ritirato al suo titolare per alcun motivo, salvo che per la sistemazione dei conti semestrali, nè deve presentare cancellature o raschiature. Le variazioni e correzioni che occorressero, dovranno essere seguite da apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate all'art. 254.

Nel *dare*, che è la parte passiva, sono registrate le partite costituenti le spese della massa individuale, di cui all'art. 258.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente, all'atto che si verifica l'introito o la spesa, a cura del ragioniere, delegato dal prefetto, e porteranno, a ciascuna progressione di data, la vidimazione del prefetto.

Art. 277.

Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente art. 278 e trascritto sopra il nuovo libretto, immediatamente sostituito.

Art. 278.

Le partite della massa individuale, tanto a credito quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si faranno a cura dell'impiegato, delegato dal prefetto, e porteranno, ad ogni progressione di data, la sottoscrizione dell'agente al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 279.

Cessando l'agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto individuale e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previa la sottoscrizione dell'interessato e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione, il prefetto od il direttore della scuola allievi tresmette un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della Provincia, nella quale l'agente è tramutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 280.

I pagamenti sono effettuati dietro consegna di regolare quietanza per parte dei creditori e dopo che il prefetto avrà constatata l'attendibilità e regolarità della partita, e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere sempre vidimate dal prefetto. Quando si tratta di passaggio di fondi da un'amministrazione all'altra, le quietanze relative possono essere stese su carta libera.

Art. 281.

Alla fine di ogni semestre il prefetto riepiloga le risultanze del giornale delle riscossioni e di quello delle spese sul conto semestrale di cassa.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa ed al totale delle somme collocate in buoni del tesoro. In conferma di ciò, sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del conto suddetto.

Art. 282.

La situazione finanziaria dell'amministrazione comprende l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1° nel contante esistente in cassa;

2° nelle somme collocate in buoni del tesoro;

3° nell'importo del vestiario e piccolo corredo, esistenti in deposito nel magazzino;

4° nel totale del debito di massa degli agenti;

5° nei crediti riconosciuti inesigibili;

6° nei crediti diversi.

La parte passiva riguarda:

1° il debito verso il governo o verso le amministrazioni di altri reparti, per avute anticipazioni;

2° il credito di massa degli agenti;

3° il credito dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo, somministrati e non pagati;

4° i debiti varî;

5° i profitti realizzati dall'Amministrazione.

Art. 283.

Il credito o il debito di massa degli agenti è desunto dal relativo conto semestrale che viene compilato all'appoggio dei conti aperti sul libro mastro e sui libretti di deconto, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte, ogni agente deve riconoscere e confermare colla propria firma, l'entità e l'esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 284.

L'importo del vestiario e piccolo corredo, da inscriversi nella parte attiva, dovrà desumersi dal conto semestrale di magazzino, redatto secondo il prospetto.

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità e il valore degli effetti usati, rimasti in magazzino, alla fine del precedente semestre, al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine dello stesso semestre.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di scarico, da tenersi da ogni amministrazione, per le variazioni che si verificano, nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli effetti nuovi di divisa debba eseguirsi in base ai buoni di richiesta, rilasciati a seconda del bisogno, e la provvista debba corrispondere alla distribuzione, tuttavia questi effetti vengono ugualmente annotati, in via amministrativa, nel conto semestrale di magazzino, desumendone i dati dai buoni rilasciati.

Art. 285.

Sono compresi in attivo, sotto il titolo di *crediti inesigibili*, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti che cessarono dal servizio, e che saranno stati dal Ministero dichiarati e riconosciuti inesigibili, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili saranno estinti, con appositi prelevamenti, dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione Ministeriale, quando non si possa provvedere diversamente.

Art. 286.

Nelle categorie dei crediti e debiti diversi, vengono inscritte le partite dovute ad altre Amministrazioni e quelle di cui le altre Amministrazioni rimangono temporaneamente creditrici, per l'avvenuto trasferimento di agenti.

Art. 287.

Sotto il titolo di credito dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo si comprendono tutte le somme dovute per la fornitura e somministrazione dei medesimi.

Le somme stesse debbono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi creditori, per quanto riguarda gli accennati effetti.

Art. 288.

Fra i profitti realizzati, oltre gli interessi dei buoni del tesoro, si annoverano i proventi derivanti dalla perdita della paga degli agenti espulsi.

Questo fondo serve per l'estinzione dei crediti inesigibili di cui all'art. 285 e per sussidiare individui già appartenenti al Corpo e resi inabili al servizio, o le loro vedove e figli, e per altre spese impreviste, nell'interesse dell'Amministrazione.

Potrà pure servire per fare anticipazioni sulle paghe ai graduati ed alle guardie, osservando quelle norme che verranno stabilite dal Ministero.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme, costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'uno all'altro ufficio di amministrazione delle guardie, ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 289.

L'erogazione del fondo, di cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione Ministeriale.

Art 290.

Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria dell'Amministrazione pareggia perfettamente con la passiva, il prefetto, entro un mese dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'interno, in duplice originale, i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino, corredandoli:

1° del prospetto della situazione finanziaria, di cui all'articolo 283;

2° di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;

3° dell'estratto, per copia conforme, dei giornali di riscossione e delle spese;

4° della dichiarazione di credito dei fornitori del vestiario, di cui all'art. 287;

5° del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti varî;

6° di una dettagliata dimostrazione delle partite costituenti l'ammontare dei profitti realizzati e delle avvenute variazioni;

7° del prospetto debito o credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita dagli interessati;

8° di ogni altro prospetto necessario a meglio spiegare la causa delle variazioni, che durante il semestre, si sono verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre amministrazioni delle guardie e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 291.

Sarà pure trasmesso al Ministero, in duplice originale, il quadro dimostrante il movimento avvenuto, durante il semestre, nell'armamento somministrato agli agenti a spese del Governo, desumendone i dati dall'apposito registro di carico e di scarico.

Art. 292.

Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il Ministero restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi, munito del relativo decreto di approvazione.

CAPO IV.

Consegna e controllo dell'Amministrazione.

Art. 293.

Allorchè il prefetto o il direttore della scuola lascia definitivamente l'amministrazione delle guardie di città della provincia o degli allievi, deve, prima di abbandonare il posto, fare la consegna della medesima al suo successore.

La consegna dall'amministrazione si compie:

1° col chiudere i giornali delle riscossioni e delle spese, per accertare la somma che deve trovarsi in cassa;

2° col confrontare i conti aperti sul libro mastro coi corrispondenti libretti individuali, per riconoscere il debito o credito parziale complessivo degli agenti;

3° col compilare la situazione finanziaria dell'amministrazione, nel modo stabilito pel rendiconto semestrale;

4° col rimettere al successore i denari e i buoni del tesoro esistenti in cassa, il vestiario, il piccolo corredo e l'armamento, esistenti in magazzino, nonchè tutti i registri, documenti e carte relativi all'Amministrazione.

Art. 294.

La consegna dovrà risultare da un verbale, redatto in quadruplice esemplare, sottoscritto dagli interessati.

Uno di questi originali resterà presso ciascuna delle parti interessate, un altro passerà nell'archivio della prefettura o della scuola ed il quarto viene immediatamente inviato al Ministero dell'interno.

Art. 295.

Il prefetto o direttore della scuola che abbandona il posto, senza aver dato prima tale consegna al successore o a chi deve farne le veci, si rende per ciò solo responsabile di tutte le conseguenze che ne derivassero in danno dell'Amministrazione, anche nel corso delle susseguenti gestioni.

Art. 296.

Il ministero ordina, ove lo creda opportuno, e anche sopra istanza dei prefetti, verifiche ed ispezioni straordinarie, per constatare la situazione dell'amministrazione e l'esatta esecuzione del presente regolamento.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie

—

Art. 297.

I comandanti di divisioni, compagnie, tenenze e brigate, autonome, aventi una forza superiore ai quindici uomini, sono dal Ministero provvisti di una congrua indennità fissa mensile, per provvedere agli acquisti degli oggetti di cancelleria e stampati necessari, tanto per l'ufficio di comando, quanto per i reparti dipendenti.

Gli stampati che debbono essere somministrati dall' economato generale, nonchè quelli da provvedersi direttamente dai comandanti locali, sono indicati negli allegati *A* e *B* della circolare Ministeriale 29 luglio 1903, n. 9668, div. 5, sez. 2.

Per le brigate composte di meno di quindici agenti, si provvede alle spese di cancelleria col fondo assegnato, per le spese d'ufficio, alla locale Prefettura o Sottoprefettura.

Art. 298.

I comandanti di divisione, compagnia e tenenza, autonome, sono autorizzati alla corrispondenza fra di loro, in franchigia postale.

Art. 299.

Allorchè in un teatro si debba disporre un servizio speciale, da rendere necessario la presenza di un ufficiale del Corpo, questi, prende posto nel palco assegnato all'autorità di pubblica sicurezza, a termini dell'art. 43 della legge 30 giugno 1889.

In mancanza di palco, spetta all'ufficiale un posto distinto.

Art. 300.

Per la prima attuazione dell'organico, il limite di tempo stabilito per frequentare il corso d'istruzione per l'abilitazione al grado di sotto brigadiere, può dal Ministero essere ridotto da 3 a 2 mesi, fermo restando le altre disposizioni relative all'ammissione, frequenza ed esame finale del corso predetto.

Le guardie scelte che, all'attuazione del presente regolamento, avessero, per due volte e con esito negativo, subito l'esame per la promozione a sotto brigadiere, potranno, per un'altra sola volta e su la proposta dei prefetti, essere ammesse a tale esame, purchè abbiano sempre serbata regolare condotta.

Art. 301.

Nella prima attuazione dell'organico, e soltanto per il prossimo concorso, il limite di età dei sott'ufficiali aspiranti al grado di comandante di 3ª classe, viene elevato da 40 a 45 anni, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 10.

Art. 302.

Gli agenti ausiliari, che attualmente sono di 1ª classe, e le guardie provenienti dagli agenti in borghese, che faranno passaggio negli agenti ausiliari, conserveranno, a titolo di assegno personale, il maggiore stipendio di cui ora sono provvisti e, finchè rimarranno alla capitale, continueranno a percepire l'indennità di servizio, nella misura attuale.

Art. 303.

La disposizione dell' art. 253 si applica ai brigadieri promossi

marescialli e agli agenti ausiliari nominati dal 1° gennaio 1905 in poi, e non si applica agli agenti sedentari, provenienti dagli uscieri.

Art. 304.

Le disposizioni di cui agli articoli 71, 80, 234, 243 e 244, avranno attuazione a decorrere dal 1° luglio 1905.

Art. 305.

Gli agenti, che alla data suddetta, avessero un fondo di massa superiore alle lire centoventi, ridurranno il fondo stesso alla cifra indicata all'art. 253, mediante prelevamento di oggetti di corredo, ovvero all'atto della rinnovazione della ferma.

Art. 306.

La disposizione dell'art. 49 del regolamento, approvato con R. decreto 12 dicembre 1901, n. 513, rimane in vigore per quegli agenti ausiliari, i quali, all'atto della pubblicazione del presente regolamento, con l'autorizzazione del Ministero, stiano compiendo il tirocinio di cui alla lettera *d* dell'articolo predetto.

Art. 307.

La disposizione di cui all'art. 20, concernente la ferma limitata a tre anni, sarà applicata soltanto ai militari che faranno passaggio nel personale delle guardie di città, dopo l'attuazione del presente regolamento.

Art. 308.

Alla prima attuazione del nuovo organico, gli agenti provenienti da quelli in borghese, già stati riconosciuti non idonei al servizio burocratico ed a quello attivo, potranno far passaggio nel personale degli agenti sedentari, anche quando abbiano meno di dodici anni di servizio, purchè siano idonei al servizio sedentario.

Art. 309.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di provvedere alla pubblicazione di quelle norme che, in analogia alle disposizioni contenute nel presente regolamento, saranno ritenute opportune per la retta applicazione delle disposizioni stesse, pel buon andamento del servizio, per l'istruzione degli agenti, per l'uniformità della divisa e per la conservazione dell'armamento.

Art. 310.

Ogni altra disposizione, contraria al presente regolamento, si intende abrogata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

Allegato **A.** (*Art. 21 del regolamento*).

Tabella delle infermità che non ostacolano le concessioni delle rafferme.

1. - Le varici negli arti inferiori, quando per il volume, per la estensione, per la sede e per le molteplici nodosità non possano, secondo il giudizio del sanitario, dare luogo ad inconvenienti incompatibili col servizio proprio delle guardie di città.

2. - Le ernie semplici e perfettamente contenibili.

3. - Le ametropie di leggiero grado, conciliabili con le principali esigenze del servizio, senza l'uso continuo delle lenti correttive.

Allegato **B.** (*Art. 103 del regolamento*).

Norme per la stipulazione dei contratti.

1.

Nessun oggetto, sia di vestiario sia di piccolo corredo, potrà essere preso in consegna dall'Amministrazione, nè distribuito agli agenti se prima non sarà stato riconosciuto, per qualità, bontà e valore, perfettamente uguale al campione e confezionato a tutta regola d'arte.

2.

La Commissione collaudatrice sarà composta, in ogni capoluogo di Provincia, del comandante la compagnia o del graduato delle guardie superiore nel luogo, di un ragioniere di Prefettura, di un funzionario di pubblica sicurezza e di un perito, designato ogni anno dal prefetto. Per la scuola la Commissione sarà composta del direttore o vice direttore e dell'incaricato del Ministero pel controllo della contabilità della scuola stessa.

Tutte le spese della perizia sono a carico del fornitore.

3.

Di ogni ricevimento e collaudo di effetti di vestiario o di piccolo corredo, sarà redatto verbale da conservarsi negli atti della Prefettura, Sotto-prefettura o scuola allievi.

4.

Non possono tenersi in deposito nel magazzino dell'amministrazione oggetti nuovi di qualsiasi specie, eccettuati quelli che servono di campione.

Il fornitore sarà però obbligato a tenere in ogni città, sede di compagnia e presso la scuola delle guardie in Roma, un magazzino convenientemente provveduto di effetti di vestiario e di piccolo corredo, di varie dimensioni, nella quantità che sarà determinata dal prefetto o dal direttore della scuola suddetta, ed in modo da poter soddisfare, nel più breve termine, alle richieste di somministrazioni che gli venissero fatte.

Mancando il fornitore a quest'obbligo, l'Amministrazione sarà in facoltà di sciogliere il contratto in qualunque tempo, senz'obbligo di disdetta nè di qualsiasi compenso od indennizzo, e di provvedersi altrimenti degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, a tutte spese dell'appaltatore, senza diritto, da parte del medesimo, a pretese o reclamo di sorta alcuna.

5.

I campioni pei singoli oggetti da somministrarsi saranno provveduti dal Ministero ed acquistati dal fornitore e, finchè dura il contratto, resteranno in deposito presso l'Amministrazione, che non risponde del deterioramento cui andassero soggetti per effetto del tempo.

6.

Gli effetti non collaudati dall'Amministrazione, perchè riconosciuti non conformi al campione per la qualità, bontà, durata e colore, saranno contrassegnati, con marca di rifiuto, e non potranno più essere ripresentati dal fornitore.

7.

Il giudizio della Commissione di collaudo è inappellabile. Sarà però in facoltà del prefetto o del direttore della scuola, sulle istanze del fornitore, di fare intervenire, in casi dubbi, altri periti da lui scelti, a spese del fornitore stesso.

8.

Tutti gli effetti di vestiario, di calzatura e quelli di piccolo corredo saranno eseguiti in modo che si adattino perfettamente agli agenti, ai quali debbono servire.

9.

Se la Commissione di collaudo trovi che gli oggetti somministrati non sieno eseguiti a regola d'arte, o che altrimenti sieno difettosi, il fornitore è in obbligo di ritirarli senz'altro, o di eseguire le modificazioni e riforme necessarie senza diritto ad indennizzo di sorta.

10.

Il termine da assegnarsi al fornitore per la somministrazione degli oggetti, oltre quelli depositati nel magazzino, come dall'articolo 4, non sarà maggiore di 20 giorni, e se si tratta di riparazioni e adattamenti, non sarà maggiore di giorni 10.

Non corrispondendo il fornitore ai suoi obblighi nel termine prescritto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedersi altrimenti gli effetti che le occorrono, a tutte spese del fornitore, senza che egli possa accampare qualsiasi pretesa.

11.

Se il fornitore manca agli obblighi di cui all'articolo precedente o, altrimenti, non soddisfi agli impegni, che si è assunto col contratto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sciogliere il contratto stesso, senza che il fornitore possa accampare qualsiasi pretesa d'indennizzo o risarcimento.

12.

L'Amministrazione è in facoltà di richiedere quella quantità maggiore o minore di effetti di vestiario e di piccolo corredo che le potrà occorrere, fuori delle previsioni del contratto, senza che il fornitore possa accampare eccezioni o pretese.

13.

Ove il Ministero creda di introdurre, in qualunque tempo, modificazioni o variazioni negli oggetti di divisa e di piccolo corredo degli agenti il contratto si intenderà, in quella parte, immediatamente sciolto, senz'obbligo di preavviso o risarcimento di danni, da parte dell'Amministrazione.

14.

Il trasporto degli oggeti di divisa e di piccolo corredo dalla sede del comando delle divisioni, compagnie o brigate, è a carico del fornitore.

15.

Non verranno ammessi agli esperimenti d'asta nè a contratti per private trattative, coloro che non provassero di aver mezzi sufficienti per soddisfare alle obbligazioni che intendono di assumere col contratto.

16.

I pagamenti al fornitore, per le eseguite somministrazioni, saranno fatti dalle singole Prefetture a trimestri maturati, sulla presentazione dei buoni relativi.

Ove la Prefettura si trovasse mancante di fondi, avrà diritto alla dilazione di un mese al pagamento.

17.

Nei contratti di fornitura, dovranno sempre comprendersi espressamente tutte le causole e condizioni sopra indicate, oltre tutte quelle altre che i prefetti ravvisassero opportune, nell'interesse dell'Amministrazione.

I contratti non saranno validi, se non dopo la definitiva approvazione del Ministero.

Tutte le questioni che possano sorgere, nell'interpretazione od esecuzione del contratto, saranno definite in via amministrativa.

Allegato **C.** (*Art. 119 del regolamento*).

Fornitura degli oggetti di casermaggio.

Gli oggetti di casermaggio da fornirsi dai Comuni sono:

Per gli uffici dei comandanti di divisione, compagnia o tenenza, autonome:

scrivanie di noce, con cassetti a chiave, in numero uguale a quello degli ufficiali assegnati alla sede;

un sofà e due poltrone per l'ufficio del comandante;

sei sedie uso Vienna;

le finestre saranno fornite di tende;

un secrétaire con cassa-forte;

tavoli di legno, con tiretti e serrature a chiave, in numero sufficiente al bisogno per il personale addetto agli uffici;

il numero necessario di sedie;

armadi di legno verniciati ad olio, con serrature a chiave, in numero sufficiente al bisogno, per riporvi le carte;

bandiera nazionale;

ritratto di S. M. il Re;

il numero necessario di lampade a petrolio per gli uffici;

il numero necessario di scaffali per archivio;

per gli uffici dei comandanti di brigata:

scrittoio con cassetto e serratura a chiave;

uno o più tavolini di legno, con tiretti e serrature a chiave;

il numero necessario di sedie;

uno o più armadi di legno verniciati ad olio, con serratura a chiave, per riporvi le carte;

una o più lampade a petrolio;

piccola cassa-forte per denaro, infissa al muro;

il numero necessario di scaffali per archivio;

per le caserme:

Stemma Reale dipinto su lastre metalliche, portante la leggenda « Guardie di Città ».

Ogni guardia ed ogni graduato sarà provveduto di un letto. Gli ammogliati alloggiati in caserma, saranno provveduti di un numero di letti sufficienti per la famiglia.

Ogni letto sarà composto di una lettiera o di due cavalletti in ferro, con assi inverniciate ad olio color verde, a due riprese, un paglericcio, un materasso, un cuscino con federetta, due lenzuola, due coperte di lana e un copriletto di bordato o di altra stoffa a colori.

Ogni graduato sarà ugualmente provveduto di un tavolo con cassetto, di una sedia, di un panchetto, di un portamantelli di ferro, di un portacatino di ferro con brocca e catino, di un asciugamano di tela di filo, di un armadio per gli effetti di vestiario, di un candeliere e di una scopa, ogni due mesi.

Ove nasca contestazione sulla quantità e natura dei mobili ed altri oggetti da somministrarsi sulla richiesta fatta dal comandante, deciderà il prefetto o sottoprefetto.

La camera di sicurezza o di deposito e le camere di disciplina debbono essere munite di tavolacci proporzionati al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno, con coperchio, per uso dei detenuti, di una o più secchie di legno cerchiate, senza ferro, nè al manico, nè alle altre parti, per l'acqua occorrente.

Tanto nelle camere di disciplina che in quelle di sicurezza o di deposito, vi saranno coperte nel numero richiesto dal bisogno, ciascuna delle quali dovrà avere l'ampiezza necessaria per ben coprire un individuo e dovranno essere pulite, riparate e cambiate sulla richiesta del comandante, ogni qualvolta siansi rese inservibili.

Ogni caserma sarà provveduta degli occorrenti lumi per i corpi di guardia, per i cessi, pei corridoi, per i dormitorî capaci di cinque letti almeno e per le scale, a seconda delle località ed in ragione del bisogno. Questi lumi dovranno essere mantenuti accesi tutta la notte.

Il petrolio da provvedersi dal Comune dovrà essere puro, di buona qualità mercantile e atto a bruciare, senza dar fumo o tramandare odore disgustoso.

La somministrazione del petrolio dovrà essere regolata nel modo seguente:

pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre: centilitri 25 per ogni lume;

pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; centilitri 18 per ogni lume.

La quantità dei lumi necessari è determinata dal comandante, secondo il bisogno; in caso di contestazione, dal prefetto o sottoprefetto.

I Comuni sono pure obbligati a provvedere, nella stagione invernale, al riscaldamento degli uffici, dei corpi di guardia e delle caserme, secondo il bisogno ed a richiesta del comandante.

In caso di contestazione, il quantitativo è determinato dal prefetto o sotto-prefetto.

Nelle città dove è d'uso l'illuminazione a gas od a luce elettrica, tali sistemi saranno adottati anche per le caserme, in luogo dell'illuminazione a petrolio.

Disinfezioni.

Due volte la settimana, almeno, i cessi ed i vasi delle camere di sicurezza e di disciplina dovranno essere disinfettati a cura dei Comuni, e le caserme saranno imbiancate a richiesta del comandante, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.

Ogni guardia avrà i medesimi effetti assegnati per i graduati meno il tavolino di cui, a giudizio del comandante, sarà richiesto solo il numero necessario ai bisogni della caserma.

Il letto sia poi in ferro o formato da cavalletti in ferro ed assi, dovrà esser lungo non meno di due metri e largo un metro.

Il pagliericcio dovrà essere largo e lungo come il letto, alto centimetri 35 e ripieno di foglie di granturco da cambiarsi con altre nuove, una volta all'anno, o più spesso se occorrerà. Ove, per assoluta deficienza di foglie di granturco, in talune località, il pagliericcio si dovesse riempire di paglia, dovrà questa essere di buona qualità e cambiata, per intero, ogni tre mesi.

Il materasso deve essere di lana di buona qualità, lungo e largo come il letto e del peso di kg. 15. Il cuscino sarà pure di lana di buona qualità e dovrà pesare kg. 2.

Le lenzuola e le federette di buona tela casalinga, lino o canapa di media finezza, escluso il cotone, dovranno essere lunghe metri 3 e larghe metri 1.70 per i letti ad una piazza, e metri 2.20 pei letti a due piazze.

Le coperte saranno lunghe da metri 2.50 a metri 2.70 e dovranno essere larghe, pei letti ad una piazza metri 1.50, per quelli a due piazze metri 2.10 ed essere del peso, le prime di kg. 2.50, le seconde di kg. 3.

Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate: nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, tre volte al mese e due volte negli altri mesi; gli asciugamani, una volta alla settimana. I materassi ed i cuscini, nonchè le coperte ed i paglericci, dovranno essere spurgati una volta in ogni anno.

I materassi ed i cuscini dovranno oltre a ciò, una volta all'anno, essere battuti e cardati.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e delle coperte dovrà essere fatto nelle caserme per cura dei Comuni, che avranno a loro carico anche il trasporto alle caserme e viceversa.

La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di rame, mantenuti sempre stagnati, in numero e grandezza proporzionali alla forza stabilita nella caserma, di una o più padelle, di una scopa al mese, di uno o due mastelli, di un tagliere di legno, di un mortaio in ferro o pietra, di una forchetta grande in ferro, di un coltello trinciante, di una mezzaluna, di una schiumarola in ferro, di una grattugia, di una piccola scure, degli alari necessari, molle e paletta da fuoco, di un soffietto, di una scodella, di un tondo e di una posata per ogni individuo e di tovaglie per la mensa, in numero sufficiente per tutti i conviventi alla mensa.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere fatta ogni volta che se ne verificherà il bisogno ed in seguito ad invito del comandante della divisione, compagnia o brigata.

Le sale per la scuola e per l'istruzione dovranno essere provviste dei mobili necessari, al pari della sala della mensa in comune e delle stanze pei corpi o posti di guardia, che dovranno essere pure provvedute del numero necessario di brande, con materassi di crine vegetale.

La camera destinata al magazzino del vestiario e delle armi dovrà avere gli occorrenti armadi e cavalletti od attaccapanni e rastrelliera per armi.

Anche la camera ad uso di biblioteca e lettura nelle caserme principali, la legnaia ed il celliere dovranno avere i mobili, effetti e vasi necessari.

Allegato **D** (*Art. 130 del regolamento*).

TABELLA di equiparazione dei gradi fra i componenti il Corpo delle guardie di città ed altri personali.

Guardie di città	Regio esercito	Regia marina	Regia marina - Corpo del genio navale		Regia marina Corpo sanitario	Regia marina Corpo di commissariato	Corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari	Regia guardia di finanza
			Ingegneri	Macchinisti				
Ispettore comand. (tenente colonn.)	Tenente colonnello	Capitano di fregata	Ingegn. capo 1ª cl.	Capo macchinista principale 1ª cl.	Medico capo 1ª cl.	Commissario capo di 1ª cl.		Ispett. superiore di 1ª classe
Vice ispet. comand. (maggiore)	Maggiore	Capitano di corv.	Id. id. 2ª	Capo macchinista principale 2ª cl.	Id. id. 2ª	Commissario capo di 2ª cl.		Ispettore di circolo
Comand. di 1ª cl. (capitano)	Capitano	Tenente di vascello	Id. id. 1ª	Capo macch. 1ª cl.	Medico di 1ª	Commissario di 1ª		Sotto ispettore
Comand. di 2ª cl. (tenente)	Tenente	Sotto tenente di vascello	Id. id. 2ª	Id. 2ª	Id. di 2ª	Id. di 2ª		Tenente di 1ª e 2ª classe
Comand. di 3ª cl. (sotto tenente)	Sotto tenente	Guardia marina		Id. 3ª		Allievo commis.		Sotto tenente
Maresciallo	Maresciallo	Aspirante capo di 1ª classe C. R. E.	Assistente di 1ª classe				Comandante	Maresciallo
Brigadiere	Furiere	Capo di 3ª classe C. R. E.					Capo guardia	Brigadiere
Sotto brigadiere	Sergente	Secondo capo C.R.E.					Sotto capo guardia di 1ª e 2ª classe	Sotto brigadiere
Guardia scelta	Caporal maggiore	Sotto capo del C. R. E.					Appuntato	
Guardia Allievo guardia	Caporale Soldato	Allievo R. Accademia navale - comune 2ª classe					Guardia Allievo guardia	

Il numero 236 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1894, n. 17, portante modificazioni all'art. 30 del predetto regolamento;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il precitato R. decreto 14 gennaio 1894, n. 17.

Art. 2.

Gli articoli 30, 31 e 32 del regolamento per l'esecuzione del sovracitato testo unico del Codice per la marina mercantile sono modificati e sostituiti da quelli qui appresso indicati:

(Art. 30).

I posti di ufficiale di porto di 3ª classe saranno conferiti per esame di concorso da prestarsi fra gli applicati di porto di 1ª classe al massimo dello stipendio di L. 2500.

Per le ammissioni a tale esame la Commissione per gli avanzamenti del personale amministrativo delle capitanerie di porto procederà ad una votazione preliminare per stabilire il grado di merito di ciascun candidato riguardo al modo con cui disimpegna il servizio ed alla condotta.

La graduazione sarà fatta con punti dall'uno al dieci.

Per l'ammissione è necessario che il candidato riporti nella votazione una media non minore di 5 punti.

I punti di merito assegnati dalla Commissione saranno computati complessivamente con quelli ottenuti da ciascun candidato negli esami scritti ed orali.

Le norme ed il programma per gli esami verranno stabiliti con regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale.

Gli applicati di porto i quali falliscono per tre volte la prova nell'esame di concorso ai posti di ufficiale di porto di 3ª classe non saranno ammessi ad ulteriore esperimento.

I posti di ufficiale di porto di 3ª classe saranno conferiti agli applicati di porto dichiarati idonei nel concorso, secondo l'ordine della graduatoria finale dell'esame, salvo che per accertate ragioni di demerito non fossero esclusi dal quadro di avanzamento in seguito a deliberazione della prefata Commissione. In questo caso però è necessario che l'esclusione sia votata da non meno di quattro membri della Commissione stessa.

Le promozioni nelle classi degli ufficiali di porto saranno fatte un quarto a scelta e tre quarti per anzianità e per modo che nelle rispettive graduatorie, il primo posto sia assegnato per merito ed i tre susseguenti per anzianità e così di seguito per ogni successiva serie di quattro posti.

Per essere inscritti nel quadro di avanzamento a scelta per la promozione da una classe all'altra degli ufficiali di porto si richiedono due anni di permanenza almeno nella classe inferiore.

(Art. 31).

La promozione al grado di capitano di porto di 3ª classe sarà fatta esclusivamente a scelta fra gli ufficiali di 1ª classe, i quali « complessivamente nelle tre classi di ufficiale », abbiano retto per due anni almeno un ufficio di porto circondariale od anche un ufficio locale purchè di notevole importanza o che per lo stesso periodo di tempo siano stati per ragioni di anzianità nella posizione di primo ufficiale in una delle capitanerie di porto mancanti di capitano in 2ª.

I periodi di tempo siffattamente trascorsi da uno stesso funzionario quale capo ufficio o primo ufficiale saranno cumulabili agli effetti del presente articolo.

(Art. 32).

Le promozioni nelle classi dei capitani di porto saranno fatte colle regole seguenti:

dalla 3ª alla 2ª classe, metà per anzianità e metà a scelta;

dalla 2ª alla 1ª classe, esclusivamente a scelta.

Perchè i capitani di porto di 3ª classe sieno proposti per l'avanzamento alla 2ª classe, occorre che i medesimi per due anni almeno abbiano esercitato il comando effettivo di una capitaneria o che nello stesso periodo di tempo sieno stati comandanti in secondo di un compartimento, oppure che abbiano cumulato le une e le altre funzioni per un biennio almeno.

Art. 3.

Disposizione transitoria.

I funzionari delle capitanerie di porto che all'entrata in vigore del presente R. decreto non abbiano, in tutto od in parte, per un biennio esercitate le mansioni specificate negli articoli 31 e 32 sopra riportati, saranno dal Ministero messi in condizione di poter effettuare o completare detto biennio.

Potranno, peraltro, i medesimi funzionari, conseguire eventualmente la promozione di grado o di classe, anche prima di compiere il biennio in parola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. Mirabello.

C. Finocchiaro-Aprile.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 25 maggio 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lamporo (Novara).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Lamporo trovasi in condizioni tali che un eccezionale provvedimento si rende ormai indispensabile.

In seguito alla morte di un consigliere ed alla decadenza di un altro, il Consiglio comunale è ridotto a tredici componenti, dei quali quattro risiedono fuori del Comune e quindi raramente intervengono alle adunanze e quattro che rappresentano l'opposizione, si astengono sistematicamente dal prendervi parte.

Rimasto pertanto il sindaco, due assessori, uno effettivo e l'altro supplente, e due consiglieri, l'Amministrazione non è più in grado di funzionare, tanto che non è stato nemmeno possibile di completare la Giunta, anche perchè nessuno dei consiglieri in carica vuole accettare l'ufficio, e quelli che vi sono stati nominati hanno subito rinunciato.

A ciò è da aggiungere che l'amministrazione procede in modo affatto irregolare. Invero, al cimitero non sono state eseguite le opere riconosciute indispensabili e prevedute da apposito progetto tecnico: nessuna determinazione è stata presa per la delimitazione della zona per la coltivazione del riso: il conto consuntivo 1903 non è stato ancora regolarizzato, nè, malgrado i ripetuti eccitamenti, si è istituita una regolare gestione per le acque irrigue di proprietà del Comune, le quali non danno ora al Comune stesso che uno scarso provento, mentre potrebbero costituire un rilevante capitale d'entrata.

Inoltre tutti i servizi pubblici sono in completo abbandono.

Non essendo possibile prolungare una situazione così anormale, non resta altro rimedio che quello di sciogliere il Consiglio e nominare un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lamporo, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlo Mandosio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1904, col quale venne indetto un concorso a 250 posti di uditore giudiziario;

Visti i verbali delle adunanze della Commissione esaminatrice, dai quali risulta che i 250 sottoindicati concorrenti sono stati dichiarati idonei per avere conseguito almeno 12 voti su 20 in ciascuna prova scritta ed orale, e non meno di 196 sopra 280 nell'insieme delle prove stesse;

Visti gli articoli 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6868, e 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, modificato con R. decreto 15 agosto 1893, n. 484;

Decreta:

I sottonotati concorrenti, laureati in giurisprudenza ed approvati nel concorso anzidetto, sono nominati uditori presso i collegi giudiziari:

1. Azzariti Gaetano
2. Messina Salvatore
3. Maggiore Giuseppe
4. Scalia Salvatore
5. Maniscalco Adolfo
6. Zucconi Cesare
7. Pisciotta Matteo
8. Caravella Rodolfo
9. Anfossi Eugenio
10. Nobili Annibale
11. Prassone Luigi
12. Bolognini Giuseppe
13. Ruggiero Salvatore
14. Loi Amedeo
15. Maglione Camillo
16. Cevoli Alessandro
17. De Maio Giuseppe
18. Cosenza Giuseppe
19. Pavone Carmine
20. Biffi-Gentili Giovanni
21. Ferrara Andrea
22. Brenna Paolo
23. Massarini Luigi
24. Cardelli Vincenzo
25. Cilia Giovanni Arturo
26. Celotti Mario Felice
27. Ferri Giovan Battista
28. Giaccone Giuseppe
29. Sfriso Gustavo
30. Mezzatesta Francesco
31. Saladini Francesco
32. Mancini Bernardo
33. La Monica Luigi
34. Gibertini Carlo
35. Lagrotta Ignazio
36. Zecca Egidio
37. Dente Alessandro
38. Ferrotti Luca
39. Chessa Antonio Gavino Vincenzo
40. Amodio Francesco
41. Ferroni Ettore
42. Macchiarelli Filippo
43. Sanna Eugenio Efisio
44. Gerace Alberto
45. Romano Domenico
46. Colesanti Saverio
47. Rossi Carlo
48. Settembri Lanfranco
49. Apostoli Attilio
50. Vulterini Ettore
51. Masciulli Ettore
52. Trapani Antonino
53. Del Pennino Paolo
54. Tozzoli Lorenzo
55. Saltelli Carlo
56. Pili Emanuele
57. Trotta Alfredo
58. Cardinale Gio. Battista
59. Finzi Aurelio
60. Ferrigni Amerigo
61. Borrelli Giorgio
62. Cannizzaro Oscar
63. Trigona Gaetano
64. Lanero Oreste
65. Mellana Umberto
66. Romano Vincenzo
67. Lignola Filippo
68. Florenzano Francesco
69. Bonomi Pietro
70. Larussa Carlo
71. Sardo Umberto Aurelio
72. Venturi Carlo
73. Dianese Luigi
74. Cazzella Carlo
75. Buonerba Giuseppe
76. Miceli Rosario
77. Pinelli Ferdinando
78. Giua Giuseppe
79. Lanna Paolo
80. Amalfitano Guglielmo
81. Laudani Carmelo
82. Lopez Giacomo Giovanni Alberto
83. Baldassarre Pasquale
84. Lupoli Alessandro
85. Musillami Giovanni
86. Murano Raffaele
87. D'Amario Guido
88. Triolo Bernardo
89. Prisco Nicola
90. Adragna Luigi
91. Pittalis Giulio
92. Nieddu Raffaele
93. Sant'Elia Eduardo
94. Ciaccia Leonardo

95. Massari Luigi
96. Cordopatri Giovanni
97. Sartori Giovanni
98. Santoro Michele
99. Massimilla Francesco
100. Lafortuna Luigi
101. Cefalo Filiberto
102. Barbagallo Nicolò
103. Favara Gasparo
104. Venditti Milziade
105. Cazzamali Ugo
106. Vitale Franc. Saverio
107. Ciccolungo Ernesto
108. Stasi Giovanni
109. Galanti Salvatore
110. Mereu Ugo
111. Lombardi Michele
112. Spera Ubaldo
113. Discanno Alfredo
114. Perotta Tomaso
115. Barletta Enrico
116. Levi Giacobbe
117. Montefusco Pietro
118. Brunetti Cesare
119. Angelini Virginio
120. Provera Giovanni
121. Ricci Costantino
122. Conti Luigi
123. Sole Giosuè
124. Buonocore Michelangelo
125. Bonanno Clemente
126. Imparato Giuseppe
127. Mottola Giovanni
128. Carlotto Enea
129. Dessi Alessandro
130. Feritti Giovanni
131. Nardone Norberto
132. Meloni Salvator Antonio Secondo
133. Vaccarella Alfredo
134. Zamboni Luigi
135. Rebuttati Nicola
136. Pistone Santo
137. Danzi Gaetano
138. De Giuli Giulio
139. Talamo Giovanni
140. Coscarella Filippo
141. Prisco Giovanni
142. Ranauro Raffaele
143. Mazzucchetti Guido Cesare
144. Pepe Vincenzo
145. Dari Francesco
146. Jemma Camillo
147. Ferrari Giuseppe
148. Pellegrini Guido
149. Crispo Luigi
150. Negro Vincenzo
151. Paccione Pietro
152. Prospero Giuseppe
153. Gatti Carlo Antonio Filippo Camillo
154. Tortorici Pietro
155. Nobilione Nicola
156. Bayon Dante
157. Allegri Ottorino
158. Li Gregni Domenico
159. Occhiuto Filippo Alfredo
160. Jandoli Modestino
161. Splendore Alfredo
162. Dodaro Francesco
163. Salvatore Pasquale
164. Scotto Ferdinando
165. Martini Giuseppe
166. Vitali Giovanni
167. Bulfoni Giov. Battista
168. Pisapia Gaetano
169. Saggese Tobia
170. Carcani Luigi
171. Rossi Raffaele
172. D'Onofrio Angelo
173. Cioffi Isidoro
174. Landolfi Luigi
175. Cima Nicola
176. Borsella Carlo
177. Gentili Isidoro
178. Bozzi Giacinto
179. Infante Riccardo
180. Montuori Nicola
181. Mongardi Andreanno
182. Pau Stimato
183. Totaro Antonio
184. Rovere Camillo
185. Galifi Giovanni
186. Vaccariello Francesco
187. Chiarini Luigi
188. De Vito Felice
189. Viola Carlo
190. Striani Adolfo
191. Cabibbo Leonardo
192. Chieppa Pasquale
193. Lo Bartolo Pietro
194. Fusilli Domenico
195. Gentile Raffaele
196. Cusimano Giovanni
197. Longiave Salvatore
198. Petrone Modesto
199. Siravo Nicola
200. Perri Vittorio
201. Clerici Giulio
202. Ventura Raffaele
203. Pesa Virginio
204. Longo Giuseppe
205. Bontempi Nicolino
206. Regine Aniello
207. Lupo Francesco
208. Digiesi Domenico
209. Reggiani Mario
210. Mesce Francesco
211. De Simone Saverio
212. Morfino Arturo
213. Pollera Carlo Giuseppe
214. Manzoni Spartaco
215. La Rocca Giuseppe
216. Mannetti Paolo
217. Giuli Giovacchino
218. Sant'Elia Luigi
219. Campaniie Arturo
220. Bruno Gustavo
221. Ricci Giovanni
222. Pistilli Giacinto Raffaele
223. Giordano Stefano
224. Uccello Pasquale
225. Testa Pasquale
226. Rizzo Francesco
227. Arienzo Angelo Alfredo
228. Pedivellano Michele
229. Levi Mario
230. Carmina Michele
231. Uzzo Ferdinando
232. Vaccaro Francesco
233. Russo Salvatore
234. Tempesta Giuseppe
235. Gatti Pietro
236. Monaci Giovanni Battista
237. Di Tieri Michele
238. Ciancarelli Giuseppe
239. Gestivo Vincenzo
240. Sancilio Damiano
241. Leoni Antonio
242. Cibelli Michele
243. Aldi Michele
244. Cinotti Francesco
245. Mauro Giovandomenico Gisberto
246. Tamburino Giuseppe
247. Sbavaglia Annibale
248. Lombardi Paolo
249. De Crescienzo Berardino
250. Cattaneo Salvatore.

Roma, 10 giugno 1905.

Il ministro
C. FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

ELENCO degli aspiranti dichiarati idonei per avere conseguito nell'insieme delle prove non meno di 196 punti sopra 280, ed almeno 12 voti su 20 nelle singole prove scritte ed orali, classificati a norma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Candidati ammessi al concorso	N. 728
Hanno subite tutte le prove scritte	» 574
Ammessi agli orali	» 285
Hanno subite le prove orali	» 285
Dichiarati idonei	» 253

	voti
1. Azzariti Gaetano	259 $^{3}/_{7}$
2. Messina Salvatore	256
3. Maggiore Giuseppe	251
4. Scalia Salvatore	245 $^{4}/_{7}$
5. Maniscalco Adolfo	244 $^{2}/_{7}$
6. Zucconi Cesare	243 $^{4}/_{7}$
7. Pisciotta Matteo	243 $^{4}/_{7}$
8. Caravella Rodolfo	243 $^{1}/_{7}$
9. Anfossi Eugenio	242 $^{2}/_{7}$
10. Nobili Annibale	242 $^{1}/_{7}$
11. Prassone Luigi	242
12. Bolognini Giuseppe	241 $^{2}/_{7}$
13. Ruggiero Salvatore	240
14. Loi Amedeo	237
15. Maglione Camillo	236 $^{6}/_{7}$
16. Cevoli Alessando	236
17. De Maio Giuseppe	236
18. Cosenza Giuseppe	236
19. Pavone Carmine	235 $^{5}/_{7}$
20. Biffi-Gentili Giovanni	235 $^{3}/_{7}$
21. Ferrara Andrea	235
22. Brenna Paolo	234 $^{4}/_{7}$
23. Massarini Luigi	234
24. Cardelli Vincenzo	233
25. Cilia Giovanni Arturo	232 $^{2}/_{7}$
26. Celotti Mario Felice	232 $^{2}/_{7}$
27. Ferri Giovan Battista	231 $^{6}/_{7}$
28. Giaccone Giuseppe	231 $^{3}/_{7}$
29. Sfriso Gustavo	230 $^{5}/_{7}$
30 Mezzatesta Francesco	230 $^{3}/_{7}$
31. [illegible]	230 $^{3}/_{7}$
32. Mancini Bernardo	229 $^{6}/_{7}$

	voti
33. La Monica Luigi	229 $^{1}/_{7}$
34. Gibertini Carlo	228 $^{5}/_{7}$
35. Lagrotta Ignazio	228
36. Zecca Egidio	227 $^{5}/_{7}$
37. Dente Alessandro	227 $^{4}/_{7}$
38. Ferrotti Luca	227 $^{3}/_{7}$
39. Chessa Antonio Gavino Vincenzo	227 $^{3}/_{7}$
40. Amodio Francesco	227
41. Ferroni Ettore	227
42. Macchiarelli Filippo	226 $^{6}/_{7}$
43. Sanna Eugenio Effisio	226 $^{3}/_{7}$
44. Gerace Alberto	226 $^{2}/_{7}$
45. Romano Domenico	226
46. Colesanti Saverio	226
47. Rossi Carlo	225 $^{6}/_{7}$
48. Settembri Lanfranco	225 $^{1}/_{7}$
49. Apostoli Attilio	225
50. Vulterini Ettore	225
51. Masciulli Ettore	224 $^{2}/_{7}$
52. Trapani Antonino	223 $^{6}/_{7}$
53. Del Pennino Paolo	223 $^{5}/_{7}$
54. Tozzoli Lorenzo	223 $^{4}/_{7}$
55. Saltelli Carlo	223 $^{4}/_{7}$
56. Pili Emanuele	223 $^{3}/_{7}$
57. Trotta Alfredo	222 $^{6}/_{7}$
58. Cardinale Giov. Battista	222 $^{1}/_{7}$
59. Finzi Aurelio	220 $^{3}/_{7}$
60. Ferrigni Amerigo	220 $^{1}/_{7}$
61. Borrelli Giorgio	220
62. Cannizzaro Oscar	219 $^{6}/_{7}$
63. Trigona Gaetano	219 $^{5}/_{7}$
64. Lanero Oreste	219 $^{4}/_{7}$
65. Mellana Umberto	219 $^{3}/_{7}$
66. Romano Vincenzo	219 $^{1}/_{7}$
67. Lignola Filippo	219
68. Florenzano Francesco	219
69. Bonomi Pietro	219
70. Larussa Carlo	219 $^{5}/_{7}$
71. Sardo Umberto Aurelio	218 $^{5}/_{7}$
72. Venturi Carlo	218 $^{1}/_{7}$
73. Dianese Luigi	218
74. Bazzella Carlo	218
75. Cuonerba Giuseppe	217 $^{6}/_{7}$
76. Miceli Rosario	217 $^{5}/_{7}$
77. Pinelli Ferdinando	217 $^{4}/_{7}$
78. Gioia Michelangiolo Raffaele (1)	217 $^{3}/_{7}$
79. Giua Giuseppe	217 $^{3}/_{7}$
80. Lanna Paolo	217 $^{3}/_{7}$
81. Amalfitano Guglielmo	217 $^{2}/_{7}$
82. Laudani Carmelo	217 $^{2}/_{7}$
83. Lopez Giacomo Giovanni Alberto	217
84. Baldassarre Pasquale	216 $^{5}/_{7}$
85. Luppoli Alessandro	216
86. Musillami Giovanni	215 $^{6}/_{7}$
87. Murano Raffaele	215 $^{5}/_{7}$
88. D'Amario Guido	215 $^{5}/_{7}$
89. Triolo Bernardo	215 $^{5}/_{7}$
90. Prisco Nicola	215 $^{4}/_{7}$
91. Adragna Luigi	215 $^{1}/_{7}$
92. Pittalis Giulio	215 $^{1}/_{7}$
93. Nieddu Raffaele	215
94. Sant'Elia Eduardo	214 $^{4}/_{7}$
95. Laj Guido	214 $^{4}/_{7}$
96. Ciaccia Leonardo	214 $^{4}/_{7}$
97. Massari Luigi	214 $^{3}/_{7}$
98. Cordopatri Giovanni	214 $^{2}/_{7}$
99. Sartori Giovanni	214
100. Santoro Michele	214
101. Massimilla Francesco	214
102. La Fortuna Luigi	214
103. Cefalo Filiberto	213 $^{5}/_{7}$
104. Barbagallo Nicolò	213 $^{5}/_{7}$
105. Favara Gaspare	213 $^{4}/_{7}$
106. Venditti Milziade	213 $^{4}/_{7}$
107. Cazzamali Ugo	213 $^{3}/_{7}$
108. Vitale Francesco Saverio	213 $^{3}/_{7}$
109. Ciccolungo Ernesto	212 $^{6}/_{7}$
110. Stasi Giovanni	212 $^{5}/_{7}$
111. Galanti Salvatore	212 $^{3}/_{7}$
112. Mereu Ugo	212 $^{3}/_{7}$
113. Lombardi Michele	212 $^{3}/_{7}$
114. Spera Ubaldo	212
115. Discanno Alfredo	212
116. Perrotta Tomaso	212 $^{2}/_{7}$
117. Barletta Enrico	211 $^{2}/_{7}$
118. Levi Giacobbe	211 $^{1}/_{7}$
119. Montefusco Pietro	210 $^{6}/_{7}$
120. Brunetti Cesare	210 $^{5}/_{7}$
121. Angelini Virginio	210 $^{2}/_{7}$
122. Provera Giovanni	210 $^{3}/_{7}$
123. Ricci Costantino	210 $^{3}/_{7}$
124. Conti Luigi	210 $^{3}/_{7}$
125. Sole Giosuè	210 $^{2}/_{7}$
126. Buonocore Michelangelo	210
127. Bonanno Clemente	210
128. Imparato Giuseppe	210
129. Mottola Giovanni	209 $^{6}/_{7}$
130. Carlotto Enea	209 $^{6}/_{7}$
131. Dessi Alsssandro	209 $^{3}/_{7}$
132. Feritti Giovanni	209 $^{3}/_{7}$
133. Nardone Norberto	209 $^{1}/_{7}$
134. Meloni Salvator Antonio Secondo	209
135. Vaccarella Alfredo	290
136. Zamboni Luigi	209
137. Rebuttati Nicola	209
138. Pistone Santo	208 $^{5}/_{7}$
139. Danzi Gaetano	208 $^{2}/_{7}$
140. De Giuli Giulio	208 $^{2}/_{7}$
141. Talamo Giovanni	208 $^{1}/_{7}$
142. Coscarella Filippo	208 $^{1}/_{7}$
143. Prisco Giovanni	208
144. Ranauro Raffaele	208
145. Mazzucchetti Guido Cesare	208
146. Pepe Vincenzo	208
147. D'Ari Francesco	208
148. Jemma Camillo	207 $^{6}/_{7}$
149. Ferrari Giuseppe	207 $^{6}/_{7}$
150. Pellegrini Guido	207 $^{1}/_{7}$
151. Crispo Luigi	207
152. Negro Vincenzo	207
153. Paccione Pietro	207
154. Prospero Giuseppe	207
155. Gatti Carlo Antonio Filippo Camillo	207
156. Tortorici Pietro	206 $^{2}/_{7}$
157. Nobilione Nicola	206 $^{1}/_{7}$
158. Bayon Dante	206
159. Allegri Ottorino	206
160. Li Gregni Domenico	206

(1) I candidati Gioia Michelangelo Raffaele e Laj Guido hanno **formalmente** rinunziato alla nomina ad uditore giudiziario ed agli **effetti del** concorso.

N.	Nome	voti
161.	Occhiuto Filippo Alfredo	206
162.	Jandoli Modestino	206
163.	Splendore Alfredo	205 $^6/_7$
164.	Dodaro Francesco	205 $^4/_7$
165.	Salvatore Pasquale	205 $^3/_7$
166.	Scotto Ferdinando	205 $^3/_7$
167.	Martini Giuseppe	205
168.	Vitali Giovanni	205
169.	Bulfoni Gio. Battista	205
170.	Pisapia Gaetano	205
171.	Saggese Tobia	204 $^6/_7$
172.	Carcani Luigi	204 $^3/_7$
173.	Rossi Raffaele	204 $^2/_7$
174.	D'Onofrio Angelo	204
175.	Cioffi Isidoro	204
176.	Landolfi Luigi	203 $^6/_7$
177.	Cima Nicola	203 $^6/_7$
178.	Borsella Carlo	203 $^5/_7$
179.	Gentili Isidoro	203 $^4/_7$
180.	Troisio Luigi (1)	203 $^3/_7$
181.	Bozzi Giacinto	203
182.	Infante Riccardo	203
183.	Montuori Nicola	202 $^6/_7$
184.	Mongardi Andreanno	202 $^5/_7$
185.	Pau Stimato	202 $^4/_7$
186.	Totaro Antonio	202 $^1/_7$
187.	Rovere Camillo	202
188.	Galifi Giovanni	201 $^6/_7$
189.	Vaccariello Francesco	201 $^5/_7$
190.	Chiarini Luigi	201 $^4/_7$
191.	De Vito Felice	201 $^3/_7$
192.	Viola Carlo	201 $^2/_7$
193.	Striani Adolfo	201 $^1/_7$
194.	Cabibbo Leonardo	200 $^3/_7$
195.	Chieppa Pasquale	200 $^3/_7$
196.	Lo Bartolo Pietro	200 $^2/_7$
197.	Fusilli Domenico	200 $^2/_7$
198.	Gentile Raffaele	200 $^2/_7$
199.	Cusimano Giovanni	200
200.	Longiave Salvatore	200
201.	Petrone Modesto	199 $^5/_7$
202.	Siravo Nicola	199 $^5/_7$
203.	Perri Vittorio	199 $^4/_7$
204.	Clerici Giulio	199 $^4/_7$
205.	Ventura Raffaele	199 $^3/_7$
206.	Pesa Virginio	199 $^3/_7$
207.	Longo Giuseppe	199 $^3/_7$
208.	Bontempi Nicolino	199 $^2/_7$
209.	Regine Aniello	199
210.	Lupo Francesco	199
211.	Digiesi Domenico	199
212.	Reggiani Mario	198 $^5/_7$
213.	Mesce Francesco	198 $^5/_7$
214.	De Simone Saverio	198 $^2/_7$
215.	Morfino Arturo	198 $^2/_7$
216.	Pollera Carlo Giuseppe	198 $^1/_7$
217.	Manzoni Spartaco	198
218.	La Rocca Giuseppe	198
219.	Mannetti Paolo	198
220.	Giuli Giovacchino	198
221.	Sant'Elia Luigi	198
222.	Campanile Arturo	197 $^6/_7$
223.	Bruno Gustavo	197 $^5/_7$
224.	Ricci Giovanni	197 $^5/_2$
225.	Pistilli Giacinto Raffaele	197 $^4/_7$
226.	Giordano Stefano	197 $^3/_7$
227.	Uccello Pasquale	197 $^2/_7$
228.	Testa Pasquale	197 $^1/_7$
229.	Rizzo Francesco	197
230.	Arienzo Angelo Alfredo	197
231.	Pedivellano Michele	197
232.	Levi Mario	196 $^6/_7$
233.	Carmina Michele	196 $^5/_7$
234.	Uzzo Ferdinando	196 $^2/_7$
235.	Vaccaro Francesco	196 $^2/_7$
236.	Russo Salvatore	196 $^2/_7$
237.	Tempesta Giuseppe	196 $^2/_7$
238.	Gatti Pietro	196 $^1/_7$
239.	Monaci Giovanni Battista	196
240.	Di Tieri Michele	196
241.	Ciancarelli Giuseppe	196
242.	Gestivo Vincenzo	196
243.	Sancilio Damiano	196
244.	Leoni Antonio	196
245.	Cibelli Michele	196
246.	Aldi Michele	196
247.	Cinotti Francesco	196
248.	Mauro Giovandomenico Gisberto	196
249.	Tamburino Giuseppe	196
250.	Sbavaglia Annibale	196
251.	Lombardi Paolo	196
252.	De Crescienzo Berardino	196
253.	Cattaneo Salvatore	196

(1) Il candidato Troisio Luigi, avendo compiuto 30 anni di età il 14 marzo 1905, non può conseguire la nomina ad uditore giudiziario, ai termini dell'art. 2 n. 1 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Cancellerie e Segreterie.

Classificazione in ordine di anzianità, dei vice cancellieri di pretura, aggiunti di tribunale, sostituti segretari di R. procura e sostituti segretari aggiunti di procura generale di Corte d'appello, nominati nei mesi da agosto 1903 a tutto marzo 1905:

Martinez Alfonso, vice cancelliere della pretura di Trapani.
Errino Edoardo, sostituto segretario reggente la procura di Rovigo.
Fulfaro Tommaso, vice cancelliere della pretura di Radicena.
Rau Giov. Antonio, id. di Lanusei.
Branzoni Pietro Edgardo, id. di Codogno.
Servetto Giovanni, id. di Savona.
Ciani Angelo, id. di Piperno.
Paganelli Silvio, id. di Pistoia (1ª pretura).
Santarelli Giuseppe, id. di Paganica.
Zocca Luigi, id. di Milano (5ª pretura).
Piga Aristide, id. d'Iglesias.
Pittalis Beniamino, vice cancelliere aggiunto del tribunale di Sassari.
Puxeddu Guido, vice cancelliere della pretura di Busachi.
Camboni Salvatore, id. di Seui.
Mascetti Carlo, id. di Bisenti.
Stefani Primo, id. di Fano.
De Fina Giuseppe, id. di Cropani.
Laini Antonio, vice cancelliere della pretura di Ponte San Pietro.
Zucca Alberico, id. di Govone.
Salvini Enrico, id. di Clusone.
Dellepiane Ernesto, id. di Bannio.

Loddo Giovanni Angelo, sostituto segretario della R. procura di Oristano.
Romanelli Edoardo, vice cancelliere della pretura di Lungro.
Manca Pasquale, id. di Santadi.
Pagani Luigi Alberto, id. di Forlì.
Giromini Canzio, id. di Calice al Cornoviglio.
Loddo Giuseppe, id. di Quarto Sant'Elena.
Savone Garemia Saullo, vice cancelliere della pretura di Castellammare del Golfo.
De Longis Gennaro, id. di Montefusco.
Pierallini Alfredo, vice cancelliere aggiunto del tribunale di Massa.
Manzoni Eugenio, vice cancelliere della pretura di Ronco Scrivia.
Manera Mario, id. di Pamparato.
Fantini Giuseppe, vice cancelliere aggiunto del tribunale di Perugia.
Rocci Giovanni, sostituto segretario della R. procura di Vercelli.
Cosentino Francesco Paolo, vice cancelliere della pretura di Sambiase.
Pietranera Severino, id. di Calestano.
Intinorelli Nicola, vice cancelliere della pretura di Gioia dei Marsi.
Navazio Matteo, vice cancelliere della pretura di San Severo.
Carta Mantiglia Giov. Battista, vice cancelliere di Sassari.
Bignami Pietro Silvio, vice cancelliere della pretura di Casalbuttano ed Uniti.
Callegari Achille, id. di Gandino.
Buroni Giovanni, sostituto segretario di R. procura di Macerata.
Gorni Emilio, vice cancelliere della pretura di Terni.
Zicari Giuseppe, id. di Castrovillari.
Baldino Erminio, id. di Mandas.
Salis Antonio, vice cancelliere aggiunto del tribunale di Lanusei.
Raineri Carlo, vice cancelliere delle pretura di Pievepelago.
Bordigoni Ermenegildo, id. di Genova (urbana).
Borzoni Domenico, id. di Guastalla.
Luccioni Oreste, id. di Carrara.
Adorno Alessandro, id. di Rocchetta Ligure.
Sciacca Emanuele, id. di Cattolica Eraclea.
Di Benedetto Giovanni, id. di Ponza.
Fugali Gaetano, id. di Strongoli.
Dall'Orto Giuseppe, id. di Mercato Saraceno.
Allegri Cesare, id. di Borgotaro.
Costa Giuseppe, id. di Cesena.
Pilati Giovanni, id. di Sassuolo.
Spitalieri Carmelo, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Trapani.
Tortorici Vincenzo, vice cancelliere alla pretura di Salemi.
Pulice Cesare Pietro, id. di Cropalati.
Cavazzini Icilio, id. di Reggio Emilia.
Piccirilli Antonio, id. di Casalbordino.
Macchia Ferdinando, id. di Terni.
Romersi Luigi, id. di Monza.
Buttero Teodorico, id. di Perugia (1ª pretura).
Bachiocchi Domenico, id. di Foligno.
Roberti Giulio, id. di Offida.
Bruni Gaetano, vice cancelliere della pretura di Frascati.
Guglielmelli Alfredo, vice cancelliere della pretura di Terni.
Mamola Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Palermo.
Massimello Andrea, vice cancelliere della pretura di Arzignano.
Cireri Angelo, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Milano.
But Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Borgonovo Val Tidone.
Pollone Luigi, vice cancelliere della 1ª pretura di Torino.
Marchiani Ignazio, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Roma.
Azzolina Pasquale, vice cancelliere della pretura di Giarre.
Parboni Mario, id. di Albano Laziale.
Gianni Filiberto, id. di Firenze (3ª pretura).
Ceni Giuseppe, id. di Alessandria (2ª pretura).
Campi Lorenzo, id. di Schio.
Asili Bachisio, vice cancelliere della pretura di Isili.
Scalfari Domenico, id. di Sala Consilina.
Fedeli Terredo, id. di Sermide.
Manduco Giov. Battista, id. di Bitti.
Faccioli Vincenzo, id. di Catanzaro.
Villella Ricciotti, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Nicastro.
Lanzara Mario, vice cancelliere della pretura di Carinala.
Cotta Giacomo, id. di San Giovanni in Persiceto.
Omodei Silvio Attilio, id. di Spezzano Albanese.
Raffo Maurilio, id. di Gonzaga.
Condemi Luigi, id. di Gioiosa Jonica.
Iacopetti Giuseppe, id. di Galeata.
Locarno Rodolfo, id. di Occhiobello.
Ricolfi Bartolomeo Giuseppe, id. di Cigliano.
Galgani Enrico, id. id. Fucecchio.
Rosso Giovanni, id. di Bossolasco.
Scrivano Antonio, id. di Milano (5ª pretura).
Verona Aldo, id. di Budrio.
Sangiorgi Anselmo, id. di Lugo.
Obert Romolo, id. di Santa Maria Maggiore.
Galeota Giovanni, id. di Pizzoli.
Mellone Pietro, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Aquila.
Sardella Luigi, vice cancelliere della pretura di Lanciano.
Caselli Alfredo, id. di Grottaminarda.
Tavani Chiarenti Galeazzo, id. di Ripatransone.
Somà Giuseppe, id. di Cittadella.
Sorrentino Rodolfo, id. di Mercato San Severino.
Tetucci Antonio, id. di Rende.
Cappi Amedeo, id. id. Chiavenna.
Diago Eugenio, id. id. Catanzaro.
Gimigliano Emeraldo, id. di Torchiara.
Granato Pasquale, id. di Petilia Policastro.
Raffaglio Angelo, id. di Volta Mantovana.
Lolli Ettore, id. di Civitella Roveto.
Vittonatto Luigi, id. di Marostica.
Pierpaoli Brenno, id. di Baranello.
Morone Alessio, sostituto segretario presso la Regia procura di Treviso.
Sanguinetti Bartolomeo, vice cancelliere della pretura di Varese Ligure.
Tedoldi Carlo, id. di Edolo.
Marrocchi Generoso, id. di Frascati.
Lagomarsino Ernesto, id. di Campomargiano.
Sammartano Leonardo, vice cancelliere aggiunto al tribunale ai Caltanissetta.
Napoli Federico, id. di Cefalù.
Bellei Pietro, id. di Castelvecchio Subequo.
Pizzati Gaetano, id. di Rivergaro.
Falgares Andrea, vice cancelliere aggiunto del tribunale di Palermo.
Rau Gavigno, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Nuoro.
Mennucci Vincenzo, della pretura di Rocca San Casciano.
Bonazzi Arturo Dario, id. di Zavattarello.
Bardaro Mario, id. di Castelbaronia.
Di Paolo Giovanni, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Teramo.
Damiani Ugo, vice cancelliere della pretura di Empoli.
Tognocchi Giuseppe, id. di Prato.
Mornati Erasmo, sostituto segretario presso la R. procura di Rieti.
Calestani Alfredo, vice cancelliere della pretura di Auronzo.
Spigaroli Luigi, sostituto segretario presso la R. procura di Cassino.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	150082 / 333022	Scrocco Pietro fu Lorenzo, domiciliato in Napoli. Senza vincolo	Lire	15 —	Napoli
»	387438	Chiesa cattedrale sotto il titolo di San Giuliano, in Caltagirone.	»	345 —	Palermo
»	820295 Solo certificato di nuda proprietà	Trainini Giovanni, maggiorenne, Angelo e Giuseppe, minori, di Battista, e figli nascituri da Erba Teresa fu Giuseppe, moglie del suddetto Trainini Battista; i minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Mompiano, frazione del comune di Brescia; con annotazione di usufrutto	»	75 —	Roma
Consolidato 3 %	40470	Opera dei Santi Stefano e Niccolao della città di Pescia (Lucca)	»	165 —	»
Consolidato 5 %	87553 / 482853	Fondazione di Cattaneo Teodorina, *quondam* Gregorio, per celebrazione di messe nella Chiesa di San Silvestro in Genova, amministrata dal Sindaco *pro tempore* di Genova	»	10 —	Torino
»	89343 / 484643	Fondazione di Cattaneo Teodorina, *quondam* Gregorio, per celebrazione di messe nella Chiesa di San Silvestro in Genova	»	5 —	»
»	1083435	Ascione Vincenzo e Gennaro di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Napoli	»	15 —	Roma
»	239817	Cappellania istituita dal fu Ettore Cacciapuoti, sotto l'amministrazione del cappellano *pro tempore* Nicola de Martino, domiciliato in Napoli	»	85 —	Napoli
»	339777	Arciconfraternita di Santa Maria Assunta in Cielo, sotto il titolo di San Biagio vescovo e martire della città di Foggia, rappresentata dall'Amministrazione *pro tempore*	»	150 —	»
»	893155	Arciconfraternita di San Biagio martire in Foggia	»	115 —	Roma
»	1167516 Solo certificato di nuda proprietà	Landi Pietro fu Enrico, domiciliato in Lucca; con annotazione d'usufrutto	»	865 —	»
»	896676	Di Silvestro Anselmo fu Domenico, domiciliato in Palermo, con annotazione d'ipoteca	»	50 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	77004 Assegno provv.	Russo-Contremoli Antonino fu Sebastiano, domiciliato in Palermo, con annotazione di vincolo . . . . Lire	1 25	**Roma**
»	823866 Solo certificato di nuda proprietà	Gaggiani sacerdote Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Milano, con annotazione d'usufrutto . . . . »	50 —	»
»	1185121	Leocata Filippo di Pietro, domiciliato in Messina, con annotazione d'ipoteca . . . . »	10 —	»
»	957144 Solo certificato d'usufrutto	Muzi Alberto fu Concezio, minore, sotto la patria potestà della madre Giovene Giulia fu Raffaele vedova Muzi, domiciliata in Napoli. (L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Giovene Giulia fu Raffaele, vedova di Muzi Concezio, domiciliata in Napoli) . . . . »	615 —	»
»	957148 Solo certificato di usufrutto	Muzi Eduardo fu Concezio, domiciliato in Napoli. (L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Giovene Giulia fu Raffaele, vedova di Muzi Concezio, domiciliata in Napoli) . . . . »	615 —	»
»	447969	Parrocchia di Onfiano, diocesi di Reggio, senza vincolo . »	50 —	»

Roma, addì 31 gennaio 1905.

Il capo sezione ROSSI. *Il direttore generale* MANCIOLI. *Il capo della 1 divisione* PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 670,519 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1425 al nome di Bianchi *Clemenza* fu Andrea, nubile, domiciliata a Nizza (Francia), vincolata di usufrutto a favore di Paolina Mars fu Pietro, vedova di Andrea Bianchi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bianchi o *Blanqui Antonietta-Clemenza* fu Andrea, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,019,125 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 45, al nome di Ceretto *Gianon* Antonia, Giovanni e *Domenico* fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Seren Gai Maria, domiciliata in Alpette (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ceretto *Gianone* Antonia, Giovanni e *Giacomo* fu Giacomo, ecc. ecc., come la precedente, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: N. 890,468 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 310, N. 900,436 per L. 175, N. 998,961 per L. 70 N. 1,008,196 per L. 260, N. 1,010,111 per L. 1160 tutte al nome di Di Palma *Domenico* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliato in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Di Palma-Castiglione Domenico* di Giuseppe, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Colajacomo Ettore fu Gaetano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4131 ordinale, n. 45,827 di protocollo e n. 153,927 di posizione, stata rilasciata dalla direzione generale

del Debito pubblico in data 30 marzo 1905, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 390 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1905.

A' termini dell'art. 334 del vigente Regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Colajacomo suddetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.85 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 16 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione Portafoglio*).

15 giugno 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,40 74	104,40 74	104 57 30
4 % *netto*	106,25 42	104,25 42	104,41 98
3 1/2 % *netto*	104,17 22	102,42 22	102,56 90
3 % *lordo*	74,28 —	73,08 —	73,78 14

CONCORSI

R. Educatorio delle Signore Montalve alla Quiete

AVVISO DI CONCORSO.

Nel R. Educatorio delle Signore Montalve alla Quiete è aperto il concorso ad un posto di alunna, semi-gratuito, che resterà vacante per il prossimo anno scolastico. A detto posto possono concorrere le fanciulle appartenenti a famiglie di cittadini italiani di civile condizione e sarà data la preferenza a quelle di ufficiali militari e impiegati civili.

Le domande in carta bollata da L. 0 60 devono essere indirizzate al sottoscritto Operaio presso l'Ufficio d'amministrazione in Firenze, in Borgo San Jacopo, n. 7.

Ogni domanda deve essere corredate dei seguenti documenti:

1° fede di nascita da cui risulti che la fanciulla ha età non minore di sette anni, nè maggiore di undici;

2° fede di battesimo;

3° attestato medico autenticato dal sindaco di vaccinazione o di sofferto vaiuolo naturale;

4° attestato medico ugualmente autenticato di sana e robusta costituzione fisica;

5° stato di famiglia;

6° tutti quei documenti che valgano a dimostrare le benemerenze e le condizioni di fortuna della famiglia.

L'alunna che conseguirà il posto dovrà portare al suo ingresso nell'Istituto il corredo prescritto dal regolamento e dovrà corrispondere la metà della retta, cioè lire quattrocento cinquanta all'anno, pagabili a trimestri anticipati.

Oltre a ciò restano a carico della famiglia le spese degli insegnamenti facoltativi, che sono il piano-forte, la lingua inglese e la tedesca e quelle di posta e di telegrammi.

Le domande dovranno essere presentate nel termine di un mese dalla data del presente avviso.

Firenze, addì 12 giugno 1905.

L'Operaio
PIETRO TORRIGIANI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di fisica terrestre nella R. Università di Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 10 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 6 giugno 1905.

3

Il ministro
L. BIANCHI.

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di botanica nell'Università di Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione

in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 10 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 6 giugno 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

2

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 15 giugno 1905

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

FABRIZI, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Comunicazioni del presidente del Consiglio.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Comunico al Senato che per l'atroce assassinio del ministro Delyannis il Governo del Re ha creduto suo dovere di trasmettere al Governo greco l'espressione della sua profonda condoglianza (approvazioni) per questa vita troncata crudelmente, vita di grande patriota e di insigne statista.

Io credo di avere insieme con quelli del Governo del Re interpretato anche i sentimenti del Senato.

Voci. Certo! certo!

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sono convinto che il Senato vorrà associarsi a questa manifestazione di affetto per la Grecia, di profondo cordoglio per la morte del suo primo ministro, e di condoglianza per la famiglia dell'estinto. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente del Consiglio di questa comunicazione, con la quale egli ha prevenuto il voto del Senato che partecipa alle vive condoglianze ed ai sentimenti di dolore e di esecrazione da lui manifestati per questi nefandi attentati che, purtroppo spesso si ripetono. (Approvazioni).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 93).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri venne continuata la discussione generale.

Dà facoltà di parlare al senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Si limita a parlare sull'Amministrazione degli affari esteri.

Nota che con l'aumento costante degli affari aumenta pure l'importanza della diplomazia.

Riconosce le ottime qualità del Corpo diplomatico e consolare d'Italia, che è pieno di zelo, di accorgimento.

Tuttavia negli ultimi tempi per deficienza di numero non tutti i consoli hanno potuto occuparsi efficacemente dei vari servizi loro affidati.

Raccomanda vivamente il Corpo consolare al ministro ed al Parlamento.

Il frazionamento delle carriere non crede abbia ragione di essere; è favorevole all'unificazione di esse, perchè la crede utile a migliorare il Corpo consolare.

Si associa a quanto ebbe a dire l'on. Pompili nell'altro ramo del Parlamento, ed alle savie considerazioni scritte dal senatore Vitelleschi, relatore della Commissione di finanze.

Crede si potrebbe aumentare il numero dei ministri plenipotenziari, riservandone alcuni come addetti al Ministero degli affari esteri.

Non intende sollevare personalità, ma il sistema sin qui seguito, che l'oratore critica, nelle promozioni e nelle destinazioni, non crede abbia giovato a migliorare l'andamento dei vari servizi, e tanto meno a incoraggiare i funzionari che, pur nondimeno, adempiono volonterosamente al loro dovere.

Vorrebbe che dalla Consulta partissero sempre ordini precisi per i consoli e per i nostri rappresentanti all'estero, specie per ciò che riguarda l'emigrazione, e i nuovi bisogni del paese.

Rileva l'utilità di istituire una buona scuola di interpreti e dragomanni, alla quale potrebbe grandemente giovare l'Istituto orientale di Napoli.

Accenna ai rimedi che egli crede necessari e che in gran parte sono conformi a quelli espressi nella relazione che l'on. De Marinis ebbe a redigere sull'attuale bilancio degli affari esteri.

Il personale consolare e diplomatico all'estero deve essere efficacemente tutelato con una legislazione speciale. Bisogna aumentare il numero delle nostre rappresentanze all'estero, creando anche nuovi ambasciatori, ed accrescendo il numero dei ministri plenipotenziari e degli inviati straordinari. Occorrerebbe aumentare anche i segretari di legazione e fissare un limite di età per gli alti funzionari diplomatici.

Raccomanda al Senato ed al ministro di studiare il miglioramento delle condizioni del nostro Corpo diplomatico.

Crede troppo modesti gli assegni diplomatici e consolari, e li vorrebbe aumentati pel decoro del nostro paese.

Ricorda i periodi gloriosi della diplomazia italiana e conclude il suo discorso dicendo che la riforma diplomatica e consolare si impone; essa è assolutamente necessaria per il nostro paese, se si vuole che l'Italia possa tenere degnamente il suo posto fra le più progredite nazioni d'Europa e del mondo civile (Bene).

CASANA. Non parlerà dei vari problemi gravissimi che formarono tema dei discorsi dei precedenti oratorii.

Si limita a svolgere una domanda d'interpellanza, che aveva rivolto al ministro degli affari esteri « per sapere se gli consti che la Convenzione internazionale del 6 giugno 1904, concernente le nuove comunicazioni ferroviarie con Nizza, di grande interesse per le regioni piemontesi, la quale fu, per parte del Parlamento italiano, già approvata da tempo con legge 30 giugno 1904, possa essere presto portata in discussione dei Corpi legislativi francesi ».

Ricorda che il Parlamento italiano si affrettò ad approvare la convenzione; ma un anno è passato e duole alle popolazioni piemontesi che essa non sia stata ancora discussa ed approvata dai Corpi legislativi francesi. Comprende i riguardi che si debbono in tale circostanza, specialmente dal ministro degli affari esteri; ma lo scopo principale della sua interpellanza è quello che la sua parola vada oltre la frontiera ed arrivi fino sulle rive

della Senna, perchè si sappia con quanta soddisfazione sarebbe accolta dall'Italia, legata da vincoli di amicizia alla Francia, la notizia di una pronta approvazione della convenzione, che ribadirebbe maggiormente quei vincoli. (Bene).

SONNINO. Svolge la sua interpellanza ai ministri degli affari esteri e della marina sul richiamo dei nostri ufficiali della marina in servizio al Congo. La notizia lo allarmò, dubitando egli che fosse avvenuto qualche altro doloroso incidente.

Desiderava inoltre sapere quali provvedimenti intendesse prendere il Governo in seguito al rapporto del capitano Baccari, ma le dichiarazioni fatte dal ministro privatamente e nell'altro ramo del Parlamento lo dispensano dall' insistere su questa questione.

Tuttavia non può non accennare alla proposta, che sia mandato un nostro agente consolare a Roma, per assicurare maggiormente la tutela dei nostri connazionali e per avere costanti ed autorevoli rapporti sul modo come procedono le cose nello Stato libero del Congo.

Accenna che tali notizie si sarebbero potute avere anche da altri funzionari italiani che sono laggiù, e conchiude esprimendo il voto che il Governo tenga conto delle raccomandazioni e delle osservazioni che da varie parti gli sono pervenute sulla questione.

Presentazione di disegni di legge.

PEDOTTI, ministro della guerra. Presenta i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1880 e per il ritardato congedamento della classe anziana di cavalleria e chiamata anticipata della classe 1884 da inscriversi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905;

Spesa per le truppe distaccate a Candia.

Ne domanda l'urgenza, che è accordata.

(Sono trasmessi alla Commissione di finanze).

Ripresa della discussione.

PIERANTONI. Ricorda il grande lavoro che l'Italia ha compiuto per il progresso del diritto delle genti.

Passa in rassegna i principî di diritto internazionale che vigevano in passato, e delinea quelli attuali, specialmente per quanto riguarda i trattati internazionali.

Insiste in ciò che già disse in altra occasione che cioè i trattati internazionali sieno presentati all'approvazione delle due Camere.

Egli spera che il ministro degli affari esteri vorrà dar tregua alle inosservanze statutarie.

Raccomanda poi al ministro di rispettare le alleanze, ma di tenere conto dei grandi obbiettivi delle leggi storiche e del moto delle nazioni.

Parla specialmente delle aspirazioni dei popoli orientali e vorrebbe che soldati italiani non fossero destinati ad infrenare chi vuole sottrarsi ad un giogo abbominato.

Fa delle osservazioni sulla questione cretese e sul reggimento politico dato all'isola. Bisognerebbe restituire a quella popolazione la sua indipendenza, la sua nazionalità.

Non consente nel motivo per il quale si vuole ostacolare l'aspirazione di quell'isola, affermando che è stato dichiarato dal principe di Bulgaria alla Turchia che l'annessione di Creta alla Grecia non sarebbe considerata da lui come un precedente per annessioni al suo principato.

Passa alla questione della nostra espansione coloniale, e ne ricorda i precedenti storico-parlamentari.

Si è sinceri quando si parla di espansione pacifica in Africa? Egli dimostra di no, riferendosi a quanto è accaduto fino ad oggi.

Dice che la critica è facile e riconosce che molto vi è da fare; raccomanda specialmente di combattere l'analfabetismo.

Crede che la nostra emigrazione spontanea aumenti il benessere nazionale, perchè, in cambio della mano d'opera che vanno a prestare, gli italiani mandano e portano in patria mezzi per migliorare le condizioni loro e dei loro paesi.

Si augura che la civiltà universale d'Italia risorga; ma l'italianità deve esplicarsi nella forza del genio e nei principî che l'Italia portò nel consesso delle nazioni. (Bene).

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1904-905 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 aprile all'8 maggio 1905;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Sono trasmessi alla Commissione di finanze).

Ripresa della discussione.

CARTA-MAMELI. Altra volta ha fatto insistenze per il riordinamento delle carriere del Ministero degli esteri, questione che rimonta a trenta anni addietro.

Ricorda che due precedenti ministri non gli diedero ragione, o gliene diedero poca; il ministro Tittoni si dimostrò propenso al riordinamento e nominò una Commissione che l'oratore si onora di presiedere.

Vorrebbe che questa Commissione si riunisse più di frequente, e nota che essa riguarda un alto interesse del paese, quale non può permettere che i suoi rappresentanti all'estero siano scontenti della loro condizione.

Accenna alle ragioni di malcontento delle diverse categorie dei funzionari con quelle dei funzionari degli altri Stati.

Conchiude raccomandando al ministro lo studio amoroso e la risoluzione equa e sollecita della questione.

TITTONI, ministro degli affari esteri. (Segni di attenzione). Si compiace della importante discussione cui ha dato luogo il bilancio degli affari esteri.

Riconosce che tutti i punti trattati meritano una risposta adeguata, per quanto sintetica.

Parla prima di tutto della politica internazionale, in Europa, e ripete quanto ebbe a dire nell'altro ramo del Parlamento, affermando che tutti han riconosciuto, approvandola, come la politica dall'oratore seguita fin qui sia quella in cui l'Italia deve oggi perseverare, date le attuali contingenze.

Rileva che l'intonazione di tutti i discorsi pronunciati in Senato in materia coloniale fu benevola; unica eccezione il senatore Vigoni, che non ha risparmiato biasimi al ministro ed alla sua opera.

Osserva che, se il ministro potesse eliminare tutte le difficoltà dei problemi che riguardano la colonizzazione e l'emigrazione con un colpo di bacchetta magica, lo avrebbe già fatto; ma le difficoltà sono molte e gravi e non basta la buona volontà a risolverle degnamente.

Accenna alla questione dell'ordinamento delle carriere sollevata dai senatori De Sonnaz, Pierantoni e Carta-Mameli. Nel breve

tempo, da che è alla Consulta, se non è giunto a risolvere la questione, si è perchè tutti i suoi predecessori erano di avviso contrario; epperò egli non ebbe conforto di studi precedenti e maturi.

Credette opportuno di nominare una Commissione, cui fece premure perchè presentasse subito i risultati dei suoi lavori. Prende impegno di sollecitarla nuovamente per giungere ad una conclusione.

Rivendica la piena responsabilità dell'ultimo movimento diplomatico, che difende dalle critiche del senatore De Sonnaz e dimostra che esso fu fatto in seguito a studi e con criterî ben ponderati e con la persuasione che per parecchi anni non vi sarà bisogno di un nuovo movimento.

Sulla questione dei miglioramenti della carriera, dice che spera in novembre prossimo presentare opportuni provvedimenti al Parlamento.

Al senatore Casana ed al Senato fa rilevare che è nota la ragione del ritardo dell'approvazione della convenzione, di cui il senatore Casana ha parlato, ritardo dovuto alla intenzione di comprendere nella convenzione il raddoppiamento del binario Bussoleno-Modane.

Rinunciatosi ad esso da parte della Francia si è avuto affidamento che il corpo legislativo francese discuterà presto la convenzione.

Risponde al senatore Pierantoni, il quale si è occupato dei trattati di arbitrato, lamentando che l'arbitraggio sia molto limitato in alcuni casi. Conviene nelle considerazioni esposte dal senatore Pierantoni; ma, trattandosi di un atto bilaterale, l'Italia non ha potuto far altro che acconciarvisi; si augura che il progresso dei tempi porti a modificare questi trattati nel senso da tutti desiderato.

Rileva poi di aver portato a notizia del Parlamento parecchi trattati, ottemperando così alle disposizioni dello Statuto. Afferma che il senatore Pierantoni ha snaturato le funzioni della nostra gendarmeria in Macedonia; ed osserva che l'apprezzamento del senatore Pierantoni non corrisponde alla verità dei fatti, poichè i nostri ufficiali e militi fanno una vera opera di civiltà, tutelando le popolazioni cristiane, che guardano con simpatia sempre crescente la loro opera. (Benissimo).

Rispetto alla questione cretese, dirà brevi parole per la riserva che impongono i riguardi internazionali. Giustifica l'invio delle navi italiane perchè, se si possono comprendere le aspirazioni nazionali, non si possono certo permettere saccheggi ed assassinî, come quelli che avvennero nell'isola.

Occorre inoltre tutelare la vita dei nostri soldati sparsi per quel territorio, per compiere doveri imposti da accordi internazionali.

Apprezza ed ammira i sentimenti del senatore Pierantoni per la Grecia, ma confida che egli vorrà concedere che il ministro degli affari esteri contemperi quei sentimenti con la tutela degli interessi dell'Italia all'estero.

Quanto alla politica coloniale, crede che il senatore Vigoni abbia grandemente esagerato nelle sue censure, non confortate dai fatti.

Gli domanda quali iniziative individuali il Ministero abbia negletto.

Non si deve pretendere che l'azione del Governo si sostituisca all'opera dei privati cittadini; l'azione del Governo dev'essere integratrice, come di fatto è in Germania.

Cita un esempio classico: le stoffe di cotone hanno grande importanza in alcune parti dell'Africa. Ebbene, ad onta di agevolazioni date ai cotonieri italiani, in Eritrea sono importate stoffe da altre nazioni.

Quanto alla questione dei premi alle imprese di colonizzazione, di cui discorse l'on. Di San Giuliano, ripete quello che rispose altra volta al senatore Odescalchi, che egli cioè ha ricevuto solo una domanda su questo oggetto, con la quale si pretendeva assicurato l'interesse dei capitali occorrenti.

Ora il garantire l'interesse sui capitali impiegati in imprese di colonizzazione all'estero, sarebbe un premio alla neghittosità, non alla operosità, ed egli perciò respinse quella domanda.

Dichiara poi di accettare la proposta del senatore Vigoni per un manuale di geografia coloniale e di storia della colonizzazione, e dice che vi provvederà sollecitamente.

VIGONI G. Bravo!

TITTONI, ministro degli affari esteri. Difende l'Ufficio coloniale del Ministero degli affari esteri dagli attacchi mossigli, dicendo che è un semplice ufficio consulente, non esecutivo; unico responsabile della politica coloniale è il ministro.

Elogia l'opera dei componenti l'Ufficio coloniale, che dice valenti e zelanti.

Quanto alla nostra azione in Etiopia, nota che il senatore Vigoni non ha dato l'importanza, che meritavano, alle concessioni ottenute da Menelick, anche per l'impianto telegrafico e telefonico.

Circa la questione dell'*hinterland* della Somalia e del Benadir, dice che è determinata da protocolli.

La determinazione dell'*hinterland* è teorica, perchè ad essa non corrisponde la nostra occupazione effettiva.

Per ora noi occupiamo la costa e per parecchio tempo non potremo allontanarcene, salvo ad addentrarci nelle regioni opportune alla colonizzazione, come sono quelle vicino al fiume Giuba.

Nota che, quanto all'Eritrea, vi sono di quelli che ne hanno esagerato l'utilità e di quelli che hanno negata ogni possibilità di coltura e di prosperità.

Parla di esperimenti tentati per varie colture, alcune delle quali darebbero delusioni su larga scala, come è stato rilevato.

Ora si farà un nuovo tentativo di colonizzazione, mandando, secondo opportuni suggerimenti, esperti coloni che abbiano dei piccoli capitali.

Alle osservazioni della Commissione di finanze al bilancio della Colonia Eritrea, risponde dimostrando efficace il controllo così come oggi è esercitato.

Ricorda quanto disse al senatore Sonnino circa l'assenza del governatore dalla Colonia; assenza che allora era giustificata da varie circostanze, e che certo non potrebbe aver luogo nuovamente per un termine così prolungato. Pensa di regolare la cosa con una disposizione speciale di legge, per norma anche dell'avvenire.

Ammette gli appunti fatti per la cessione di Cassala e per il passaggio concesso agli inglesi per Obbia; spiega quanto avvenne a proposito del console Pestalozza, che messo a disposizione del Ministero dal suo predecessore, per appezzamenti che egli non può discutere, fu da lui, per apprezzamenti d'altro genere, incaricato di trattare col Mullah, e il Pestalozza lo fece in modo che il ministro ebbe a lodarsene ed il paese ad esserne soddisfatto.

Spiega i criteri ai quali s'inspirò il ministro nei provvedimenti a riguardo del console generale ad Aden, e dice che essi erano quali si convenivano nel momento in cui si elevavano gravi accuse contro quel funzionario.

Prende atto dell'approvazione data dal senatore Vigoni al trattato col Mullah e al riscatto del canone. Quanto all'approdo presso Kisimayo dice al senatore Vigoni che l'appezzamento ceduto a noi nè attira nè respinge le correnti del Giuba. Enumera i vantaggi che tale cessione apporterà alla nostra Colonia; si potranno stabilire, fra altro, le comunicazioni col Benadir. Del resto la cessione ha carattere transitorio, e terminati i lavori del porto di Brava, l'Italia potrà fare a meno anche di tale concessione.

Quanto allo spirito di persecuzione alle missioni religiose, dice che l'accusa è infondata, perchè l'azione del ministro è stata sempre benevola verso quelle missioni.

Allo stesso senatore Vigoni nota poi che fu piena e completa la riparazione per i due marinai uccisi nel mar Rosso.

Espone le condizioni di tale riparazione avuta dal Governo ottomano.

Messa da parte la questione delle colonie, sulla quale dice che occorrerà ritornare a proposito del progetto di legge, già presentato al Senato, per il riordinamento del Benadir e della Somalia italiana, passa alla questione dell'emigrazione, della quale si occupò di preferenza l'on. Di San Giuliano.

Conferma prima di tutto il giudizio già espresso, che cioè bisogna distinguere la emigrazione delle provincie ricche, dense di popolazione, nelle quali la emigrazione è un fenomeno di ricchezza e di progresso sociale, da quella delle provincie povere, nelle quali essa è un fenomeno d'impoverimento.

Accenna alla densità della popolazione italiana, secondo le diverse regioni, e dice che ove la emigrazione continuasse in quelle meno abitate, verrebbero addirittura a mancare le braccia necessarie alla coltivazione della terra.

Conferma perciò che invece d'incoraggiare questa specie di emigrazione, la povera, ed avviarla all'estero, sia più imperioso dovere trattenere nei nostri paesi quelle braccia che ancora vi restano, e che col concorso e la spinta del Governo, possono giovare al rifiorimento dell'agricoltura, ed a ricondurre la prosperità economica in quelle parti d'Italia, che sono la costante cura del Governo e del Parlamento.

Il senatore Di San Giuliano ha giustamente esposto le ragioni delle restrizioni poste dall'America del nord alla nostra emigrazione, la quale, invece di avviarsi verso le grandi città, dovrebbe avviarsi nei centri agricoli.

Nota che le restrizioni dell'America del nord non sono dirette ai soli immigranti italiani, ma a quelli di tutti i paesi.

Dobbiamo fare tutti gli sforzi per avviare la nostra emigrazione nelle regioni più convenienti, specialmente nell'America del sud.

Tratta poi brevemente della questione di Tripoli.

Dice subito, per la questione generale politica della Tripolitania, che non ripeterà ciò che ha detto or sono pochi giorni in Senato; risponderà invece partitamente alle varie questioni speciali sollevate dagli oratori.

Quanto alla relazione del console Medana di Tripoli, ne riconosce tutta l'importanza; soggiunge che essa non fu trascurata dal Governo anzi le venne data la maggiore possibile diffusione tanto all'estero quanto in Italia; certo il Governo non ne trascurerà le conclusioni.

Quanto all'*hiradè* del Sultano per gli scavi in Cirenaica, riconosce che sarebbe inopportuno non occuparsene e darà all'uopo le necessarie istruzioni. (Bene).

Per le scuole all'estero, per evitare quanto ha notato il senatore Di San Giuliano, il Ministero ha fatto di tutto. Ma non bisogna dimenticare che sono scuole principalmente elementari.

Le scuole d'istruzione secondaria, è necessario che siano disciplinate secondo i nostri programmi, servendo esse di preparazione per l'istruzione superiore in Italia.

Espone dati statistici, da cui risulta come cresca sempre il numero dei frequentatori di quelle scuole.

Le scuole italiane in Tripoli sono aperte ad alunni di ogni nazionalità, ed i maltesi non prevalgono, come si crede.

La scuola di Bengasi è stata recentemente ricostituita, ed i cappuccini dello stesso paese, appartenenti alla nazionalità italiana, danno continuamente prove di sentimenti patriottici. Due cappuccini esteri ostili all'Italia sono stati allontanati.

Per le scuole a Smirne dice che l'affermazione dell'on. Di San Giuliano è ora solamente in parte vera, e spiega a quale circostanza era prima dovuto l'inconveniente lamentato; per eliminarlo giovò anche l'opera della *Dante Alighieri*.

Non accetta le critiche fatte al problema dalla navigazione che ebbe sempre le cure peculiari del Governo.

Accenna alle nuove linee proposte per le comunicazioni nell'Adriatico, e difende quelle che già si era fatto per la linea della Tripolitania; accenna ai maggiori vantaggi proposti ora con un progetto presentato alla Camera, ed ai vantaggi anche più cospicui che saranno conseguiti dalla istituzione di una nuova linea che il Governo ha già studiato, e che faranno parte di provvedimenti allo scadere delle Convenzioni marittime.

Per l'ufficio postale di Derna dice che esso sarà prossimamente istituito. Per il servizio del telegrafo senza fili a Derna e a Rodi dice che esso è esercitato dal Governo ottomano con funzionari ottomani; il personale tedesco farà solo i lavori d'impianto; è una semplice questione economica e di concorrenza fra la Compagnia tedesca a quella inglese Marconi.

Crede di avere dato così soddisfacenti risposte alle varie questioni sollevate dagli oratori.

Il Senato riconoscerà che egli ha nel suo discorso cercato di essere più che gli era possibile chiaro e preciso.

Assicura che ora, come sempre, tutti gli interessi del paese formano oggetto della costante cura del Governo e saranno efficacemente tutelati.

Spera che il Senato vorrà continuargli quella fiducia di cui lo ha finora onorato. (Approvazioni).

PIERANTONI. Ringrazia il ministro degli affari esteri ed accetta l'augurio che il progresso dei tempi possa cancellare alcune riserve dai trattati di arbitrato.

Insiste però nelle osservazioni che egli ha fatto circa la comunicazione al Parlamento dei trattati internazionali.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Pierantoni che il Governo, in quanto alla conclusione dei trattati ed alla loro comunicazione al Parlamento, si è attenuto alle disposizioni dell'art. 5 del nostro Statuto, di cui dà lettura.

FINALI, vice presidente della Commissione di finanze, ff. di relatore. Assume le veci del relatore che dovette assentarsi per gravi ragioni personali e comincia con esprimere la soddisfazione della Commissione di finanze per le dichiarazioni fatte dal ministro, specialmente sui due problemi assai gravi della emigrazione e della colonizzazione.

La Commissione di finanze aveva espresso il concetto che il ministro, nelle attuali condizioni dello sviluppo del commercio internazionale, e della emigrazione, avesse provveduto ad allargare il servizio consolare.

Anche a riguardo dell'Eritrea la Commissione di finanze aveva fatto osservazioni per meglio specializzare il bilancio della Colonia. Confida che il ministro vorrà tenerne debito conto.

Rileva i vantaggi che una scuola coloniale può arrecare alla emigrazione e la convenienza di coordinarla con un sistema di protezione dell'emigrazione stessa.

Conchiude confidando che il ministro farà esaurienti dichiarazioni anche in merito a queste osservazioni della Commissione di finanze. (Bene).

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Presenta il disegno di legge: « Facoltà agli Istituti di emissione di anticipare le rate di sovrimposta a quei Comuni nei quali esercitano l'esattoria ».

È trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Risponde al senatore Pierantoni che presenterà anche al Senato, in avvenire, i trattati internazionali, come egli desidera.

È degna della maggiore considerazione l'osservazione della Commissione di finanze per l'ampliamento del servizio consolare, in corrispondenza delle nuove esigenze. Nel prossimo bilancio provvederà meglio a tale servizio. Specializzerà anche il bilancio dell'Eritrea.

È stato necessario sopprimere la scuola diplomatico-coloniale, perchè era una duplicazione d'insegnamenti universitari, tanto che il diploma ottenuto da coloro che lo frequentarono si credeva desse diritto ad impiego nelle colonie. Del resto si riserva di studiare la questione importante di una scuola coloniale.

Riconosce l'opportunità della proposta che l'Istituto orientale di

Napoli fornisca interpreti e dragomanni, che potrebbero rendere servizi utilissimi all'Italia.

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente ordine del giorno del senatore De Martino:

« Il Senato.

« Convinto che nei limiti attuali del bilancio della colonia Eritrea convenga dare ogni possibile incremento al suo sviluppo economico, invita il Governo a devolvere le maggiori entrate, nonchè tutti i possibili risparmi negli stanziamenti del bilancio stesso, a vantaggio delle opere che abbiano un fine economico ».

TITTONI, ministro degli affari esteri. Non può accettare questo ordine del giorno se non come semplice raccomandazione.

DE MARTINO. Spiega l'intento dal quale fu mosso a presentare l'ordine del giorno.

Poichè il ministro consente al principio al quale è informato l'ordine del giorno, non ha difficoltà di convertirlo in raccomandazione.

VIGONI G. Dichiara al ministro che col suo discorso non ha mai inteso di venir meno a quella fiducia ed a quel riguardo personale che egli ha per l'on. Tittoni.

È lieto che il ministro degli affari esteri abbia accolto benevolmente alcune sue osservazioni, e lo ringrazia.

Prega poi il ministro degli affari esteri, circa la questione del richiamo degli ufficiali dal Congo, di accertare bene le cose per non dar luogo a deliberazioni dettate da equivoci o da esagerazioni; non vorrebbe che in tutto quanto è accaduto vi fosse un sostrato di passione politica, inteso a demolire l'opera del Re del Belgio nella valle del Congo.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Ringrazia il senatore Vigoni delle parole cortesi rivoltegli e lo assicura che non si offende delle critiche, sia pure severe, quando queste muovono da sentimenti così elevati, come quelli che inspirarono il senatore Vigoni. Anche le critiche così fatte riescono a vantaggio del paese, al cui benessere tutti dobbiamo cooperare.

Quanto alle dichiarazioni sul Congo, il suo discorso alla Camera dei deputati ha risposto in precedenza alle osservazioni del senatore Vigoni.

Egli può aver rilevato come la parola del ministro sia stata calma, e come, in mezzo allo scatenarsi delle passioni sulle cose del Congo, egli si sia tenuto su di un terreno imparziale. Il rapporto del capitano Baccari lo indusse alla sospensione dell'invio dei nostri ufficiali al Congo, ma non lo persuase a che fossero richiamati immediatamente gli altri che erano colà, per le considerazioni appunto fatte dal senatore Vigoni; poichè, mentre il rapporto afferma alcuni fatti, altri ufficiali, reduci dal Congo, affermano il contrario, ed è proprio per verificare come stanno esattamente le cose che l'oratore ha sottoposto alla firma di Sua Maestà un decreto che istituisce un consolato di carriera a Boma.

Egli invierà colà uno dei funzionari più distinti del Ministero, col preciso mandato di vigilare circa l'impiego che vi si fa dei nostri ufficiali, e di riferire circa tutto quello che può interessare e può riguardare insieme gl'interessi, e il decoro del nostro paese, che noi dobbiamo gelosamente custodire e tutelare. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La discussione dei capitoli è rinviata a domani.

La seduta termina alle ore 18.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Giovedì, 15 giugno 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

SCALINI, segretario, legge il verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo l'on. Carugati.

(È conceduto).

Lettura di una proposta di legge.

SCALINI, segretario, legge la seguente proposta di legge degli onorevoli Aprile, De Felice-Giuffrida, Pasquale Libertini, Cocuzza, Rizza, Gesualdo Libertini, Cirmeni, e Grassi-Voces, per l'istituzione di un acquario nell'isola dei Ciclopi:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una lotteria, con esenzione da ogni diritto erariale, in favore della R. Università di Catania per la creazione nell'isola dei Ciclopi di un istituto annesso che serva di acquario scientifico e da stabilimento di piscicoltura per il ripopolamento dei laghi, dei fiumi e delle coste della Sicilia.

La concessione sarà fatta per la somma di due milioni di lire e l'estrazione dei premi dovrà aver luogo in un triennio.

Interrogazioni.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on Santini, che gli chiede « se non creda conveniente adoperarsi a rimuovere i frequenti conflitti fra l'amministrazione comunale di Roma e la Giunta provinciale amministrativa »

Il Ministero non è a cognizione ufficiale dei conflitti cui si riferisce l'interrogazione.

Osserva che la Giunta provinciale amministrativa esamina le proposte dei Comuni non solo nei riguardi del bilancio ma anche nei riguardi dell'opportunità e della convenienza.

Del resto i Comuni hanno modo di ricorrere anche contro i deliberati della Giunta provinciale amministrativa.

In ogni modo si augura che ogni ragione di dissidio scomparisca.

SANTINI accenna alle opposizioni sistematiche che vengono agli atti del Municipio dalla Prefettura e dalla Giunta provinciale amministrativa. Afferma che non si tratta più dell'osservanza della legge, ma di veri e propri abusi.

Deplora poi che le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa siano prima comunicate ai giornali, anzichè al Comune.

Non è lecito poi che alla Prefettura si minaccino annullamenti di deliberazioni municipali prima ancora che ad essa siano comunicate. Ora tutto ciò è illegale e deplorevole, e perciò invita il Governo a richiamare la Prefettura all'adempimento dei suoi doveri e a non esorbitare dal suo ufficio.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Ritiene che tanto il Comune come la Giunta provinciale amministrativa agiscano liberamente: ripete, del resto, che c'è luogo a ricorsi. Se poi vi saranno abusi da parte della Prefettura si provvederà energicamente.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica le conclusioni della Giunta relative all'elezione del collegio di Chiaramonte, che sono per la convalidazione dell'eletto on. Mendaia.

(La Camera le approva).

Commemorazione del presidente del Consiglio di Grecia.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Segni di attenzione), annunzia che per mano assassina si è spenta l'esistenza del presidente del Consiglio di Grecia, on. Delyannis, quasi ottantenne. Ha già espresso al Governo greco i sentimenti del Governo italiano. Ora stigmatizzando l'efferato delitto, è sicuro che la Camera italiana si associerà al lutto della nazione e del Governo di Grecia, inviando condoglianze al paese amico ed alla famiglia dell'estinto. (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE, è sicuro di interpretare il sentimento della Camera, associandosi alle parole di cordoglio pronunziate dal presidente del Consiglio per l'assassinio di un uomo che rese tanti segnalati servigi al suo paese.

Esprime esecrazione per l'efferrato delitto e le condoglianze sincere della Camera italiana per la nazione amica. (Vivissime approvazioni).

Seguito della discussione del disegno di legge: Maggiori assegnamenti per la marina militare.

SANTINI nota che questo disegno di legge viene alla discussione della Camera dopo essere stato delibato con benevolenza dalla Giunta del bilancio.

Suffragherà del suo modesto voto il presente disegno di legge, inspirato dalla suprema necessità di avere una forte marina militare per la tutela dei nostri interessi e dei nostri commerci all'estero.

E perciò le spese per la marina non possono chiamarsi improduttive.

L'esempio del Giappone, che deve le sue vittorie all'assidua preparazione, dovrebbe persuadere i più esitanti sulla necessità di assicurare la difesa del paese. Alcune diffidenze si sono divulgate sull'Amministrazione della marina, specialmente per ciò che concerne le corazze; ma l'oratore esclude che, se pure qualche errore si potè commettere, possa parlarsi di colpe; e molto meno che si possa attribuire qualche scorrettezza agli ammiragli che portano i nomi di Morin e Bettòlo.

Dopo la prova degli incrociatori venduti al Giappone non si può in buona fede dubitare della resistenza delle corazze brevettate Terni. Conviene che in mancanza di un'acciaieria di Stato, i vantaggi che il Governo può ottenere dallo stabilimento Terni sono limitati, ma ciò non autorizza a sospettare mancanza di onestà e di discernimento nei contratti.

Era suo intendimento muovere qualche censura alla presente amministrazione, ma se ne astiene perchè nel momento presente essa potrebb'essere fraintesa e tornare a nocumento dell'armata ch'egli ama tanto e della quale desidera il più prospero sviluppo (Approvazioni).

GIUSSO, raccogliendo alcuni accenni fatti dal preopinante alla relazione della Commissione d'inchiesta sulla marineria militare, dichiara che quella relazione fu approvata unanimemente, parola per parola dalla Commissione, che è quindi tutta solidale col relatore (Benissimo).

PINCHIA, avendo sempre osteggiato le nuove spese, sente il dovere di dichiarare, che, mentre lascia al Governo intera la responsabilità delle modalità del disegno di legge e dei modi di far fronte agli oneri relativi, egli darà il proprio voto favorevole convinto che il problema della marina oggi s'imponga, sia nei riguardi della politica estera che per lo sviluppo dei nostri traffici.

Confida che gli ordinamenti della marina saranno perfezionati in guisa da consentire che le insuperabili virtù dei nostri ufficiali e dei nostri marinai diano alla patria tutto il frutto ch'essa ne attende. (Vive approvazioni).

DE BELLIS non è imperialista ma considera una necessità che la marina militare sia forte per proteggere la nostra emigrazione e la nostra esplorazione; deplora perciò la persistente campagna dei socialisti contro spese, le quali in sostanza, mirano ad assicurare agli operai un lavoro tranquillo e fecondo. (Bene).

Apostrofa i socialisti perchè si scagliano sempre contro la borghesia dopo che questa consentì a tutti i cittadini di organizzarsi, di svolgere la loro azione e di far valere i loro diritti. Essi se la pigliano, l'oratore soggiunge, persino con l'on. Fortis che non pochi anni addietro apparteneva ai partiti estremi. Il suo arrivo al potere non prova che la maggiore libertà è consentita dalla borghesia?

Del resto, quale è la vera ed utile evoluzione, quella dell'on. Fortis o quella di monarchici divenuti socialisti? (Commenti — Approvazioni).

I socialisti sono troppo esclusivisti e si considerano come i soli saggi; i soli intelligenti, i soli onesti; questo loro esclusivismo non può condurre che al dogma e quindi al regresso. Se amassero il progresso consentirebbero a quelle spese che potranno rendere l'Italia forte e temuta (Approvazioni).

CABRINI per incarico dei colleghi socialisti, dichiara di respingere l'accuse mosse al partito socialista, che esso si compiaccia quando si rivelano mali che colpiscono al cuore le istituzioni presenti; perchè i socialisti si compiacciono soltanto del deperire e dello scomparire di istituzioni arretrate le quali ostacolano il cammino della civiltà.

Essi si dolgono invece del decadere di istituti che, come quelli diretti alla difesa, sono fondamento della società organizzata nel momento presente. Con questo convincimento respinge il concetto che i proletari debbano di sinteressarsi di tutto ciò che è diretto alla conservazione della patria, la quale, anche in un'organizzazione più evoluta, sarà sempre fuoco di civiltà e di progresso.

Sbarazzato così il terreno dalle questioni pregiudiziali, esamina il disegno di legge nelle sue formali disposizioni, rilevando che le nuove somme che si chiedono rappresentano la conseguenza di sperperi per cattivi congegni amministrativi dei quali si promette ora la riforma, ma che dubita rimarrebbero immutati una volta che fossero concessi i crediti che si domandano.

Invita il Governo a dire per quale obiettivo voglia crescere la potenzialità della nostra flotta.....

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'obiettivo è uno solo: la pace! (Commenti).

CABRINI. Non sa comprendere per quali ragioni si possa temere oggi un conflitto con una potenza vicina, dappoichè se in Italia si vogliono difese le ragioni della lingua, della storia, della razza, d'altra parte l'irredentismo che ingiuria stemmi e bandiere è del tutto tramontato. (Commenti).

Dice che l'azione della democrazia socialista in Austria mira, d'accordo coi socialisti di altri paesi, a contrastare il desiderio dell'Austria di arrivare a Salonicco, onde, anche per questa parte, manca la ragione ed il timore di un conflitto armato.

Si augura che una discussione intera e profonda si faccia circa le risultanze dell'inchiesta sulla marina. E conclude dichiarando che il gruppo socialista vuole innanzi tutto che si riformino gli ordinamenti dell'Amministrazione della marina, prima d'imporre al paese nuovi sacrifici che sono in contrasto con le mille altre necessità alle quali manca la possibilità di provvedere.

Conclude notando che il Governo avrebbe dovuto accompagnare questo disegno di legge con un altro che riformasse il sistema dei tributi nel senso di aggravare più la ricchezza alleggerendo il carico che pesa sui consumatori poveri. (Approvazione all'Estrema sinistra).

CELESIA si compiace che l'on. Cabrini abbia riconosciuto, in nome del partito socialista, la necessità della difesa armata del paese, dimostrando così che il sentimento della patria non ammette divisioni di parti politiche (Vive approvazioni).

Nota poi la strettissima connessione fra le esigenze della marina da guerra e quelle della marina mercantile, e si unisce in proposito alle considerazioni ieri svolte dall'on. Fiamberti.

Raccomanda vivamente di studiare il modo di assicurare esclusivamente alla bandiera italiana il trasporto dei nostri emigranti o di parificare gli armatori italiani a quelli esteri, in ciò che ha tratto alla costruzione e all'esercizio delle navi. Invita il ministro a studiare altresì la creazione di una flotta commerciale di incrociatori ausiliari, mercè equi ed adeguati sussidi.

Prega per ultimo di dare assetto definitivo alle casse speciali, per assicurare alla gente di mare un tranquillo riposo negli ultimi giorni della loro vita: e fa rilevare in modo speciale le condizioni della cassa invalidi di Genova, ricordando l'obbligo del Governo di riparare alle ingiustizie e di unificare le pensioni.

Presenta in questo senso due ordini del giorno. (Approvazioni e congratulazioni).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, presenta un disegno di legge già approvato dal Senato « sulla diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale ».

CASCIANI presenta la relazione sul disegno di legge per co-

stituzione in comune autonomo delle frazioni di Bagni di Montecatini e di Pieve a Nievole.

Seguito della discussione del disegno di legge: Maggiori assegnamenti per la marineria militare.

SALVIA, rileva lo stato di inferiorità economica della nostra marina mercantile, in confronto di quelle estere, in conseguenza dell'enorme pressione tributaria; dell'arbitrario sistema per l'accertamento dei redditi; dell'esagerato carico dei diritti consolari senza limite di tonnellaggio; della troppo gravosa tassa d'ancoraggio e simili.

Invita quindi il ministro a mettere gli armatori italiani in grado di reggere alla concorrenza straniera (Approvazioni — Congratulazioni).

GUICCIARDINI, dichiara che non potrà dare voto favorevole al disegno di legge per queste ragioni: insufficienza tecnica; mancanza di sicuro affidamento che gli ordinamenti della marina funzionino bene; mancanza di un piano finanziario organico.

Quanto all'insufficienza tecnica del disegno di legge censura il fatto che non sia precisato il tempo entro cui dovranno essere spesi i nuovi fondi che ora si domandano e che il Parlamento debba contentarsi dell'ipotesi del relatore per l'erogazione in un quadriennio, nel quale caso però la spesa effettiva sarebbe superiore a quella che ora si tratta di approvare.

Nota poi che all'aumento del naviglio deve tener dietro come necessaria conseguenza un aumento di spesa nella manutenzione, perchè le navi siano sempre pronte, ed un aumento di spesa per ciò che riguarda la riproduzione, essendo incessanti i progressi nella tecnica navale.

Crede che in un bilancio bene ordinato debba trovar posto la spesa di riproduzione del naviglio commisurata alla sua vita probabile. Circa la determinazione del coefficiente di riproduzione nota che seguendo un indice medio di quattro e mezzo per cento si avrebbe, ultimato il programma delle costruzioni, una spesa superiore ai trenta milioni.

Esamina poi quali saranno presuntivamente le spese di manutenzione del naviglio alla fine del quadriennio e le stabilisce in una somma di circa venti milioni.

Riassumendo afferma che alla fine del quadriennio si dovrà per diversi titoli, come manutenzione, riproduzione, ecc. inscrivere nel bilancio normale una somma che si aggira attorno ai trenta milioni. Ora il Ministero non dice in qual modo intenda provvedere a questa somma.

Non esamina l'ipotesi che il programma delle costruzioni si esegua nel dodicennio, parendogli che se ciò il Governo intendesse di fare, verrebbero meno le ragioni sostanziali per le quali il disegno di legge è stato presentato.

Accennando ai risultati della Commissione di inchiesta che finora si conoscono, nota che i timori espressi nel Parlamento e nel Paese circa le forniture non erano ingiustificati.

Anche per ciò che ha tratto alla costruzione delle navi, l'inchiesta ha dimostrato che non sono buoni i metodi seguiti nei nostri cantieri, e che ne deriva una eccessiva durata dei lavori, unita ad un disperdimento di forze e ad un notevole aumento di spesa.

Riconosce che l'on. Mirabello, con la lodevole sua azione personale, è già riuscito a porre riparo ad alcuni dei lamentati inconvenienti, ma crede che un rimedio completo non si avrà che dando un diverso indirizzo a tutta l'azione del Governo riguardo alla marina.

Rileva che il presente Gabinetto non ha ancora fatto una chiara esposizione della situazione finanziaria, la quale sarebbe necessaria per conoscere in quale condizione ci verremmo a trovare per effetto delle diverse leggi di aumenti di spesa e specialmente per la soluzione del problema ferroviario.

Accenna agli impegni presi dal precedente e dal presente Gabinetto nel senso di fare riforme tributarie, favorevoli alle classi più disagiate, e teme che nel popolo si possa ingenerare la persuasione che le riforme non sono state fatte per poter aumentare le spese militari. (Commenti prolungati).

Non crede che basti l'invocazione al patriottismo per indurre ad approvare gli aumenti di spese militari; e negando il suo voto al disegno di legge è convinto che il suo patriottismo non sia inferiore a quello di alcuno. (Approvazioni — Congratulazioni).

SESIA, nota che mentre per effetto dell'inchiesta sulla marina, si prevedevano grandi agitazioni parlamentari, invece si ha una strana bonaccia anche sui banchi dell'Estrema Sinistra.

Rileva poi, contrariamente a quanto si è asserito, che le agitazioni irredentiste rappresentavano un grave pericolo, tanto è vero che a quelle agitazioni l'Austria ha risposto con spese straordinarie militari.

Dichiara che voterà i crediti per la marina perchè li crede necessari e perchè ha fiducia nel ministro. Non vuole avere il rimorso di aver negato al Governo i mezzi di difendere il paese per il quale si sono fatti tanti sacrifici. (Bene).

COMANDINI. Quantunque profano nelle cose della marina, crede doveroso interloquire in questo dibattito, una volta che tanti e sì gravi dubbi sono sorti, così dal lato tecnico come per quello finanziario sulle proposte governative; dubbi dei quali si sono fatti interpreti alla Camera eminenti parlamentari.

D'altra parte è innegabile che si cammina rapidamente verso una nuova èra di disavanzo. Lo hanno riconosciuto anche coloro che finora erano stati i più ottimisti. Ciò posto, l'oratore chiede che cosa avverrà degli impegni di sgravi e di riforme reiteratamente e solennemente assunti verso il paese, e se sia proprio il caso di aumentare ancora le spese militari.

Il paese non può sopportare maggiori spese militari. La Camera deve dunque respingere senza esitazioni le presenti proposte. E nel fare quest'affermazione ha la coscienza di esser superiore a qualsiasi accusa di scarso patriottismo, bastando all'uopo ricordare le tradizioni non interrotte del partito al quale l'oratore appartiene.

La relazione della Commissione d'inchiesta ha accertato quello che già prima ripetevasi da voci purtroppo inascoltate; che cioè se i fondi consacrati dal paese alla difesa marittima fossero stati saggiamente amministrati e spesi, ora non ci troveremmo di fronte a questa domanda di maggiori spese.

E poichè vi era chi questo stato di cose non ignorava, l'oratore chiede a chi incomba la responsabilità di non aver proceduto. Intanto l'opera dell'on. Mirabello dimostra che non basta l'azione volonterosa e onesta di un ministro a riparare al male. Occorrono radicali rimedî che affidino il paese che gli errori del passato non si ripeteranno nell'avvenire.

Per tutte le esposte considerazioni, dichiara che egli e i suoi amici daranno voto contrario al disegno di legge. (Vive approvazioni a Sinistra).

BETTÒLO (Segni di attenzione), in presenza della pubblicazione parziale della relazione d'inchiesta, sente il dovere di dare alla Camera alcuni chiarimenti, che spera esaurienti, intorno a quella che fu l'opera sua di ministro.

Nota egli pure che gli inconvenienti ora segnalati dalla Commissione d'inchiesta, furono altre volte rilevati innanzi alla Camera.

Altre volte si è lamentata nei nostri arsenali la confusione delle funzioni, la insufficienza dei controlli, la dispersione delle energie.

Ma questi inconvenienti anche prima che dall'on. Arlotta erano stati segnalati dall'oratore, quando ebbe a riferire su questo bilancio.

Fin d'allora l'oratore ebbe a lamentare i mali e a suggerire i rimedi, richiamando l'attenzione della Camera e del paese sull'ambiente economico nel quale si svolgono le industrie che forniscono il materiale della marina.

La Camera poi deve rammentare in quali condizioni l'oratore fu ministro; imperversava allora l'ostruzionismo e non era possibile pensare serenamente a tutto il grave problema delle riforme.

Ciò nonostante l'oratore fece quanto gli era possibile. Ed ha la sincera coscienza di non aver fatto opera vana.

Avrebbe voluto ridurre il numero degli arsenali, convinto profondamente che sia inutile e dannoso averne quattro.

Ma troppe furono le difficoltà nelle quali ebbe ad incontrarsi. (Commenti).

Provvide però a riformare il regolamento sugli arsenali allo scopo di assicurarne la maggiore e più economica produttività ed il più sicuro controllo.

Afferma, invece, essere infondato l'addebito mosso ai varî ministri della marina, di mutabilità d'indirizzo. Coi mirabili e quotidiani progressi tecnici non potevano non mutare i criteri circa i particolari delle costruzioni. Ma l'indirizzo del programma navale per quello che riguarda l'obbiettivo della marina, in relazione ai principî tattici e strategici, circa l'impiego delle varie unità rimase costantemente immutato.

Anche l'Inghilterra ha la sua marina costituita di varî e numerosi gruppi, ciascuno in sè omogeneo, ma tutti fra loro diversi.

La stessa cosa è avvenuta fra noi: solo che i gruppi, sono costituiti da due o tre, al più, unità per ciascuno; epperò si parla di un campionario di navi.

Se si fosse speso di più e più sollecitamente saremmo nelle condizioni stesse o quasi dell'Inghilterra.

Inoltre la molteplicità dei nostri arsenali, e la necessità tecnica di tenere in ciascuno di essi una nave in cantiere e una in allestimento, fa sì che volendo che ogni nave sia costruita in non più di quattro anni occorrerebbe una spesa minima annua di trentasei milioni per le sole nuove costruzioni e senza tener conto degli altri lavori.

Invece si è speso e si spende una somma minore. Donde uno sperpero inevitabile di mano d'opera e di materiale. Quale il rimedio? O accrescere i fondi o ridurre gli arsenali. E qui l'oratore, accennando ad un doloroso periodo della sua vita, e ricordando come siagli stato fatto addebito di voler ridurre il numero degli arsenali e dicevasi per favorire l'industria privata, non può non notare come, su questo proposito, l'on. Comandini che fu allora suo leale e cavalleresco avversario, converrebbe ora con lui (Commenti — Approvazioni).

Osserva che talora nel programma delle costruzioni si volle forse precorrere i tempi e si corse un po' troppo. Ma i criteri più essenziali rimangono sempre costanti: così quello dell' altissima velocità; che è caratteristica di tutte le nostre navi di battaglia. E quanto ad unità di indirizzo, altre nazioni potrebbero molto imparare da noi.

Noi abbiamo seguito i progressi della tecnica delle corazze, nei cannoni, nelle armi subacquee. Si poteva forse fare diversamente? Ma, giova ripeterlo, fu sempre tenuto presente il criterio della massima velocità propugnata dall'illustre e compianto ammiraglio Di Saint Bon, elemento tattico e strategico di primaria importanza come dimostrano i mirabili esempi dell' armata giapponese.

Poichè si è parlato della trasformazione dell'*Italia* e della *Lepanto*, osserva che, se la nave non ha insiti i caratteri necessari per utilizzare la forza motrice, non è possibile accrescerne la velocità.

Ora l'*Italia* e la *Lepanto* erano precisamente in tali fortunate condizioni. Perciò l'oratore, essendo ministro, fece riprendere gli studi relativi, vi fu un progetto per l'*Italia* approvato per circa nove milioni; e i lavori furono iniziati a Taranto per utilizzare quelle maestranze.

Il suo successore, on. Morin, arrestò i lavori per le gravi difficoltà incontrate nella Giunta del bilancio. E questo fu forse un errore; perchè ora l'*Italia* sarebbe pari alle migliori e più moderne navi di battaglia. (Molti deputati si congratulano coll'oratore che si riposa alcuni minuti).

Riprendendo il suo discorso, l'oratore viene alla questione delle corazze. Esamina i rilievi fatti dalla Commissione circa i tipi prescelti, circa i contratti, circa la loro esecuzione, circa le prove di collaudo.

Quanto al primo punto potrebbe osservare che le piastre speciali Krupp, che si vogliono superiori a quelle brevettate Terni, sono posteriori alla sua amministrazione. Ma, a prescindere da questa considerazione personale, l'oratore dimostra che ancora nel 1903 il Consiglio superiore della marina giudicava di dover attenersi alle piastre brevettate, per non essere in complesso inferiori, e per essere molto meno costose.

Espone le differenze fra la piastra brevettata Terni e quella speciale Krupp. La prima offre maggior resistenza alla penetrazione, ma si rompe più facilmente; la seconda è maggiormente penetrabile, ma si rompe più difficilmente.

Accenna agli argomenti, che dai tecnici si adducono a favore dell'uno e dell'altro tipo, ed espone le ragioni per le quali la corazza brevettata Terni fu ritenuta preferibile. (Commenti).

E sono quelle stesse ragioni, per le quali già nel 1899 fu scelto quel tipo.

Circa al tenore del contratto del 1899 l'oratore dimostra che esso fu compilato dalle competenti Direzioni generali; fu discusso ed approvato dal Consiglio superiore di marina. Quanto al limitare ad un sol colpo le prove di collaudo, ciò era consentaneo alle stesse qualità della corazza. Le prove dovevano poi farsi con proiettili di acciaio Krupp, che erano e sono pur sempre i più efficaci e perfetti.

Osserva, del resto, che nessun collaudo fu fatto sotto la sua amministrazione, perchè nessuna partita di piastre fu in quel periodo di tempo consegnata alla marina.

Ritiene così di aver dimostrato la piena oculatezza e correttezza dell'Amministrazione in questa questione delle corazze. E ritiene anche di aver dimostrato che sarebbe ingiustificato qualunque senso di sfiducia verso le corazze delle nostre navi; corazze che fecero anche mirabile prova nella recente guerra russo-giapponese (Vivissime approvazioni).

Concludendo dichiara che, come in altra dolorosa circostanza della sua vita, sente di uscire da questa discussione con la coscienza alta e serena, e di poter ripetere il motto: *Integer vitae scelerisque purus* col quale una sentenza di magistrati sintetizzava una vita tutta e sempre consacrata al sentimento del dovere ed alla religione della patria. (Vivissime approvazioni — Applausi prolungati — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore).

Verificazione dei poteri.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha dichiarato valida la elezione dell'on. Faranda pel collegio di Naso.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta due disegni di legge per variazione di stanziamento ed un disegno di legge relativo a provvedimenti pel cambio dei biglietti di vecchio tipo caduti in prescrizione.

Interrogazioni.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il ministro degli interni sui criteri adottati per le elezioni parziali amministrative in diversi comuni fra i quali il comune di Castelfranco Emilia in modo che si prescrivono le elezioni parziali dopo un solo anno dalle elezioni generali.

« Ferri Giacomo ».

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio per sapere quale è il suo pensiero, che provvedimenti intenda escogitare di fronte al fatto che la Commissione elettorale provinciale di Bologna rifiutava di inscrivere d'ufficio oltre 50 elettori socialisti nelle liste di Budrio, mentre inscriveva d'ufficio circa 100 elettori clericali nelle liste di Castelfranco Emilia.

« Giacomo Ferri ».

« Il sottoscritto interroga i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere come intendano provvedere alla sincerità

delle liste elettorali del comune di Mornico Losana (provincia di Pavia) nelle quali furono fatte inscrizioni in base a documenti dimostrati non corretti.

« Montemartini ».

« Chiedo d'interrogare i ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze, per sapere se a loro consti che il ministro delle finanze della Repubblica Argentina, presentando a quel Parlamento il bilancio preventivo per l'anno 1906, vi abbia compreso una modificazione al regime doganale sui risi lavorati, a danno del prodotto italiano.

« Bergamasco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, onde sapere per quali cause non venne ancora attivata al servizio pubblico la stazione di Pallanza-Fondotoce, sulla linea Arona-Domodossola, e non fu disposta la fermata dei treni dei viaggiatori alla stazione stessa.

« Cuzzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione, per sapere se tiene presente che la mattina del 28 corrente i proprietari e negozianti di oggetti d'arte e gli accaparratori stranieri per l'esportazione, acquisteranno il diritto di acquistare e di esportare qualunque capolavoro artistico od oggetto antico; e cosa intenda fare nell'ipotesi che per quel giorno non sia promulgata la legge di proroga della legge Nasi sui monumenti, ora allo stato di semplice progetto ministeriale.

« Sanarelli ».

PRESIDENTE annuncia una proposta di legge del deputato Verzillo.

Sull'ordine del giorno.

MARINUZZI e DI STEFANO chiedono che domani mattina si discuta la legge per modificazioni ai servizi marittimi.

PRESIDENTE ricorda aver la Camera deliberato che le sole leggi di carattere amministrativo potessero aver la precedenza sui bilanci.

Quel disegno di legge, che importerà non breve discussione, potrà venire dopo il bilancio, in una seduta antimeridiana.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega gli onorevoli Marinuzzi e Di Stefano di non insistere.

La seduta termina alle 19.50.

DIARIO ESTERO

Il conflitto marocchino si affaccia nuovamente in tutta la sua gravità, e le risposte che le potenze hanno dato finora all'invito del Sultano per una conferenza internazionale a Tangeri dimostrano tutta la scissura che le divide.

L'Inghilterra si rifiuta assolutamente di prendervi parte ed invece la Germania aderisce incondizionatamente; l'Austria, l'Italia e gli Stati-Uniti d'America, secondo un dispaccio da Tangeri in data di ieri, accettano la conferenza purchè la proposta sia accettata anche dalle più importanti potenze interessate. La Russia, la Spagna e la Francia non ancora hanno risposto, ma fra questa ultima e la Germania vertono trattative dirette, delle quali non ancora è detta l'ultima parola.

Causa queste divergenze fra le potenze, il Sultano del Marocco, facendo a fidanza sull'appoggio della Germania, si mostra deciso a resistere, durante un periodo indefinito, alle proposte francesi.

Dicesi pure a Tangeri che il conte Tattembach abbia avvisato il Sultano non esservi nulla a temere dalla Francia essendo la Germania pronta ad appoggiarlo. In ricompensa della sua amicizia già si sarebbero fatte alla Germania delle concessioni d'ordine commerciale, particolari delle quali sono tenuti segreti.

***

Le trattative per la scelta della città in cui deve aver luogo l'incontro dei delegati russo e giapponese hanno approdato e la scelta è caduta sulla città di Washington. Il presidente, Roosevelt, aveva espresso il desiderio che l'incontro dei rappresentanti non avvenisse in alcuna capitale di grande potenza, ma meglio in Manciuria ovvero all'Aja. Avendo però il Governo russo insistito perchè il luogo dell'incontro fosse Washington, il Governo americano ha finito con l'accettare, ed ha ottenuto anche il consenso del Governo giapponese.

***

La crisi ministeriale ungherese è terminata. Il barone Fejervary è stato nominato presidente del nuovo Consiglio, che già avea ufficiosamente formato, dietro l'incarico avutone dall'Imperatore-Re.

Dispacci da Budapest in data di ieri l'altro dicono che quelle sfere politiche accolgono con manifesta ostilità il nuovo Ministero che – dicono – è sorto come Ministero di lotta, di sfida, di provocazione. Forse Fejervary s'illude che l'opposizione lo tollererà tacitamente, ma se egli lo sperasse s'ingannerebbe.

Al contrario, la sua nomina avrà effetto di rinforzare il radicalismo e di far ingrossare le file dell'opposizione, perchè molti deputati liberali hanno dichiarato che non intendono rimanere più oltre nel partito e che combatteranno ad oltranza il ministero Fejervary. Si è bensì tentato di tranquillarla col promettere che tutti i nuovi ministri si obbligheranno ad uscire dal partito liberale, ma siccome questa non sarà che una promessa, è certo che si avrà fra breve un nuovo esodo di deputati del partito liberale. Così la crisi si acutizza viepiù, entrando però in una fase sempre più favorevole all'opposizione coalizzata.

Il nuovo Ministero si presenterà martedì prossimo alla Camera. Il barone intervistato ha fatto la seguente dichiarazione che pubblicano i giornali di Budapest:

« Fino a tanto che il conflitto fra la Corona e la maggioranza della Camera dei deputati non sarà risolto, il Ministero disbrigherà solo gli affari correnti e con mezzi legali e costituzionali.» Soggiunse che « considera il suo Ministero provvisorio e che sarà felice di ritirarsi presto, cedendo la direzione degli affari ad un nuovo Ministero tolto dalla maggioranza del Parlamento ».

***

Persiste in Serbia l'agitazione per le elezioni. Novakovitch, capo dell'antico partito progressista, ha testè pubblicato un appello invitante i suoi amici a parteciparvi Per quanto riguarda la politica interna, Novakovitch rileva la necessità della revisione della Costituzione, come garanzia d'ordine e di sviluppo ordinato del paese. Questa allusione alla revisione della Costituzione mira al ristabilimento del sistema delle due Camere. Per quanto riguarda la politica estera, il programma condensato nel motto « i Balcani ai popoli balcanici » necessita un accordo leale fra gli altri Stati balcanici, allo scopo di evitare il pericolo di diventar preda delle potenze vicine.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza dell'8 giugno 1905.

Presidenza del comm. prof. VIGILIO INAMA, *presidente*

Apresi la seduta nella consueta forma.

Il M. E. prof. Ernesto Pascal legge un sunto della sua nota « Sulla classificazione delle superficie di Kummer ». La classificazione delle superficie di Kummer fu fatta già da Rohn con considerazioni di geometria analitica della retta, le quali non si presentano nè brevi nè semplici. Il prof. Pascal si propone di mostrare come, seguendo un ordine di idee affine a quello da lui già seguito in altro lavoro sulla sestica storta, si può stabilire un principio semplice, di natura formale, dal quale può dedursi immediatamente, insieme ad altri molteplici risultati, tutta la classificazione di Rohn.

Il S. C. dott. Edoardo Bonardi legge le sue « Nuove osservazioni chimiche e ricerche etiologiche sulle recenti epidemie di infezioni reumatiche a Milano e proposte per lo studio di un siero antistafilococc'co ». L'autore riassume i suoi studi, durati un decennio, sull'argomento, dai quali risulta dimostrato che le infezioni reumatiche sono setticemie; la cui porta d'entrata è il faringe, mentre le successioni morbose (endocardite, poliartrite ecc.) sono da considerarsi localizzazioni dell'infezione generale in via di attenuazioni L'autore riassume oltre 100 casi batteriologicamente studiati, dai quali risulta che l'agente infettivo nelle epidemie nostre è specialmente lo stafilococco bianco; mentre nelle infezioni reumatiche studiate a Berlino l'agente patogeno è uno streptococco. Conclude rilevando la gravità della questione e la necessità dello studio di un siero antistafilococcico.

Terminate le letture, l'Istituto passa alla trattazione degli affari interni; quindi viene tolta l'adunanza alle ore 14.40.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto ieri mattina, in particolare udienza, una Commissione di operai, in rappresentanza dell'Associazione operaia costituzionale di Roma.

Il Sovrano s'intrattenne affabilmente oltre mezz'ora con gli operai, ed accettò l'invito di assistere, se sarà in Roma, nel prossimo luglio, alla inaugurazione del primo gruppo di case popolari.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per questa sera alle 21.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta il 18 corr. alle 15 nella residenza dell'Accademia.

R. Accademia di Santa Cecilia. — Il terzo ed ultimo saggio finale degli alunni del liceo musicale romano attirò anche ieri, a Santa Cecilia, un pubblico sceltissimo e numerosissimo. Intervenne pure S. M. la Regina, che venne vivamente acclamata dall'elegante uditorio.

Il programma del saggio si svolse fra gli applausi continui degli uditori, i quali ebbero ancora una volta da constatare l'ottima educazione musicale che si impartisce nella R. Accademia, e con fragorosi applausi ricompensò alunni e professori dei loro sforzi e dei loro studi.

Applauditissimo il *Dolce sogno*, romanza senza parole per istrumenti ad arco, eseguito dalla classe d'orchestra sotto la direzione del prof. Ettore Pinelli. Anche molto applaudita la fantasia appassionata per violino (op. 35) del Vieuxtemps, eseguita dall'alunno E. Rossi, ed il capriccio in *la minore* di Paganini-Listz, interpretato sul pianoforte dall'alunno Schultheis-Brandi.

L'alunno G. Ciccolini fece sfoggio della sua bellissima voce di tenore, nell'eseguire il cantabile della *Carmen*, del Bizet, e la alunna signorina E. D'Arvia fu festeggiatissima nell'esecuzione della cavatina per soprano nella *Linda di Chamounix*, del Donizetti.

Infine, un saggio riuscitissimo, il quale dà grandi speranze di avere prossimamente nuovi giovani elementi artistici, sia per la parte orchestrale che nella vocale.

Le linee tramviarie italiane nel 1902. — Un accurata relazione sull'esercizio delle tramvie italiane per l'anno 1902, pubblicata dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate al Ministero dei lavori pubblici fornisce interessanti dati sul moderno sistema di locomozione.

Il numero delle Società tramviarie esistenti alla fine dell'anno 1902, era di 77, le quali esercitavano complessivamente n. 261 linee; mentre alla fine del 1901 sommavano a 78 con n. 254 linee. Si è quindi verificata nel 1902 una diminuzione di 1 nel numero delle Società ed un aumento di 10 in quello delle linee. Il cambiamento nel numero delle Società avvenne pel fatto che a Genova tre Società si fusero in una sola, e ne sorse una nuova, quella cioè delle tramvie elettriche di Spezia.

La lunghezza complessiva delle linee d'impianto ascendeva al 31 dicembre 1902 a km. 3.540.911 dei quali si avevano con trazione a vapore km. 3 067.303, elettrica 473.608. Durante il 1902 sono state trasformate a trazione elettrica varie linee a vapore per una lunghezza di km. 23 231.

Il personale in servizio era alla data sopracitata di 13.386 così suddiviso:

Personale dell'Amministrazione centrale o direzione 574 — Personale delle stazioni, viaggiante, deviatori, guardiani, ecc. 7672 — Personale addetto al materiale ed alla trazione 2945 — Personale addetto alla manutenzione delle linee e dei fabbricati 2195.

Il materiale ruotabile in dotazione al 31 dicembre 1501 era per le tramvie a vapore: Locomotive n. 579, vetture n. 1825, carri merci n. 3299.

Per quelle elettriche: Lomotori n. 4, vetture automotrici n. 1360, vetture di rimorchio n. 536.

Gli accidenti sulle tramvie nel 1902 furono: Morti, agenti di servizio n. 10, viaggiatori n. 20, estranei n. 80.

In tatale n. 110.

Feriti: Agenti di servizio n. 204, viaggiatori 495, estranei n. 590.

In totale n. 1289.

Purtroppo il numero dei morti e dei feriti segna una cifra maggiore di quella dell'anno precedente; ma devesi pure considerare l'aumento delle linee e quello del movimento su di esse.

In quanto al movimento dei viaggiatori e delle merci, dei prodotti e delle spese il prospetto che fornisce l'Ispettorato è incompleto e lo spiega la nota seguente che testualmente riportiamo dalla relazione:

« Al seguito di premurose insistenze da parte di questo R. Ispettorato, varie Società tramviarie che prima non avevano fornito i dati finanziari richiesti, hanno ora risposto alle domande loro rivolte; però alcune altre, nonostante reiterate preghiere, hanno insistito nel reciso e poco riguardoso rifiuto. - Ond'è che, per cause indipendenti dal buon volere di quest'Amministrazione, il prospetto in parola si presenta anche in quest'anno incompleto ».

L'edizione nitida, correttissima della relazione è fatta dalla Unione cooperativa editrice, di Roma.

I nostri commerci coll'Argentina. — La Camera di commercio italiana di Buenos-Ayres ha informato con uno speciale rapporto il nostro Ministero d'agricoltura e commercio che il Congresso dell'associazione dei viaggiatori e rappresentanti di Spagna ha deciso d'inviare alle repubbliche del Plata una delegazione per istudiare quei mercati con criteri pratici e sovvenire gli esportatori spagnuoli di consigli e suggerimenti che valgano a dare impulso agli scambi tra i due paesi.

La Camera crede non vi siano da temere grandi cose per questo nuovo tentativo dei nostri concorrenti, ma ritiene utile che il nostro Governo ne sia informato.

Nello stesso rapporto la Camera informa il Ministero che per solennizzare il primo centenario dell'indipendenza, l'Argentina terrà nel 1909 a Buenos-Ayres una grande esposizione internazionale americana.

Navi estere. — Lo *yacht Surprise*, della marina inglese è giunto a Genova proveniente da Malta.

Marina militare. — Le RR. navi *Andrea Doria*, *Dandolo*, *Morosini*, *Ruggero di Lauria* ed *Iride*, della divisione di riserva, sono partite da Brindisi per Taranto. La *Bausan*, è partita da Canea per Scià. L'*Umbria* è giunta a Seattle. La *Lombardia* è partita per Porto Said.

Movimento commerciale. — Mercoledì scorso furono caricati nel porto di Genova 1163 carri, di cui 470 di carbone per i privati e 209 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 268, dei quali 199 per imbarco.

Marina mercantile. — Da Gibilterra ha proseguito per New-York il *Königin Louise*, del N. Ll. — Il *Marco Minghetti*, della N. G. I., è partito da New-York per Genova. — Da Napoli è partito per New-York il *Città di Napoli*, della Veloce. — Da Santos ha proseguito per Genova il *Ravenna*, della Società Italia.

ESTERO.

Il Missisipì straripato. — Telegrammi da Chicago informano il *New York Herald* sullo straripamento del Missisipì.

I danni si calcolano ad un milione di dollari sulla linea ferroviaria da Chicago a Burlington e Quincy e sulla linea ferroviaria da Chicago a Rok Island ed al Pacifico.

I danni prodotti ai raccolti sono anche essi calcolati ad un milione di dollari.

Gli straripamenti del gran fiume hanno prodotto anche altri danni per parecchi milioni di dollari. Il fiume continua a straripare nei terreni bassi. La sua lunghezza varia dalle 5 alle 8 miglia, fra Hannibal e Keokuk.

Una Banca in Abissinia. — Il *Giornale ufficiale* del Governo egiziano ha pubblicato il decreto kediviale che approva l'atto di associazione e lo statuto della *The Bank of Abissinia*.

La Società è costituita fra i signori: sir Elwin Palmer, suddito inglese, F. T. Rowlatt, suddito inglese, D. Mc Gilivrau, suddito inglese, Bohor Naggar, suddito italiano, Raffaele Finzi, suddito italiano, Umberto Ebano, suddito italiano, Alfredo Vulliet, suddito tedesco, tutti dimoranti in Cairo.

La Società ha per oggetto di fare tutte le operazioni di Banca ed altre operaziani commerciali, finanziarie o industriali, specialmente in Abissinia; essa potrà, inoltre, fare in Abissinia, con l'autorizzazione del Governo abissino, ogni emissione di biglietti di Banca aventi corso legale come anche coniare delle monete.

Le centomila azioni di lire sterline cinque ognuna, che formano il capitale sociale, sono già sottoscritte.

Una grande spedizione artica americana. — Il tenente americano Peary partirà nei primi giorni di luglio pel Polo Nord, ove spera poter piantare la bandiera degli Stati Uniti. Il dipartimento della marina americana gli ha accordato un congedo illimitato per poter continuare i lavori a cui ha consacrato parecchi anni della sua esistenza.

La nave dell'esploratore americano sarà meglio equipaggiata che tutte quelle con cui finora si tentò di andare al polo. Essa ha un tonnellaggio di 1500 tonnellate; la sua macchina è di 1000 cavalli. Col Peary partiranno 70 giovani e rubusti marinai. L'esploratore ha intenzione di recarsi tanto oltre quanto sarà possibile sulle coste della Gran Terra, all'estremità sud del mare polare. A questo punto si dirigerà verso il nord servendosi di slitte. La nave porterà viveri per due anni.

Il comandante Peary spera di stabilire la sua base di esplorazione sulla Grande Terra in settembre. Passerà i mesi oscuri a costrurre i depositi di provvigioni. Non si tosto l'oscurità sarà scomparsa, partirà verso il nord, accompagnato da esquimesi. Egli ha piena fiducia nella riuscita della sua impresa, che assicurerà all'America un grande prestigio nazionale.

Le eruzioni del monte Pelée. — Telegrammi da Port de France danno notizia che da più giorni il monte Pelée, manifesta segni di attività maggiore, anche più forte di quella dello scorso aprile. Si sono veduti il 3 corrente vivi bagliori seguiti da fiamme. Alla notte si levò dal cratere del vulcano una colonna di fumo che scese verso il mare. Le ceneri sono giunte fino al villaggio di Preceur, al limite del territorio devastato nell'eruzione del 1902.

La montagna Pelée ritornò poi calma.

Il fumo del vulcano ha cominciato a risollevarsi durante la notte di sabato scorso; ma la domenica mattina scomparve. Allora un torrente di lava straripò dal cono e colò nella valle: seguì una nuova colonna di fumo che si levò nell'aria.

Ora il vulcano è nuovamente tranquillo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CRISTIANIA, 15. — Il dipartimento della difesa nazionale dichiara ufficialmente che tutte le voci relative alla mobilizzazione dell'esercito e della flotta di Narvegia sono prive di fondemento.

VIENNA, 15. — Il barone Fejervary è arrivato a mezzogiorno ed è stato ricevuto nel pomeriggio in udienza dall'Imperatore.

PARIGI, 15. — È giunto stamane il generale Gallieni, governatore del Madagascar.

PARIGI, 15. — Il presidente del Consiglio, Rouvier, ha deciso di dirigere simultaneamente il dicastero degli affari esteri e quello delle finanze fino a quando non giudicherà opportuno secondo le circostanze affidare ad altri uno dei portafogli.

Rouvier non ha conferito con alcuno, eccetto che con Sarrien, al quale ha offerto il portafoglio delle finanze che Sarrien non hu creduto di accettare.

AMSTERDAM, 15. — Il giornale *Telegraph* ha ricevuto dal suo corrispondente da Batavia il seguente dispaccio: L'incrociatore russo *Rion* è giunto ieri a Priok. Esso farà oggi carbone e partirà stasera per la Russia.

L'incrociatore porta l'equipaggio di una nave contrabbandiera, di nome sconosciuto, che è affondata durante la traversata.

WINDSOR, 15. — Alla presenza del Re Edoardo e della Regina Alexandra, dei membri della Famiglia Reale inglese e dei principi esteri, dégli alti personaggi dello Stato, dei cavalieri della Giarrettiera e di numerosi invitati, è stato celebrato oggi solennemente nella Cappella di San Giorgio il matrimonio della principessa Margaret di Connaught col principe Gustavo Adolfo di Svezia.

Un'immensa folla ha assistito nelle vie al passaggio del corteo delle carrozze di gala recanti i Sovrani ed ha vivamente applaudito.

La cerimonia religiosa è stata celebrata dall'arcivescovo di Canterbury, assistito dai vescovi di Oxford e di Winchester.

Dopo la funzione religiosa è stato firmato nel salone bianco del Castello l'atto nunziale.

La città è imbandierata e festante; il tempo è splendido.

TOKIO, 15. — Il Governo pubblica il rapporto dell'ammiraglio Togo sulla battaglia di Tsu-shima.

Eccone un sunto:

Virammo ad oriente per poi avanzarci sul fianco sinistro del nemico.

La nostra segnalazione per l'azione fu data alle ore 1.55 pomeridiane.

Andammo verso sud-ovest come se seguissimo una rotta diret-

tamente opposta a quella del nemico; poi, bruscamente, alle 2.5 operammo un cambiamento di fronte e ci dirigemmo verso l'est, recandoci in diagonale contro la testa del nemico. La nostra squadra di incrociatori corazzati ci seguiva da vicino, mentre la divisione di Dewa e di Uriu, la squadra degli incrociatori e la divisione di Togo *Junior* seguivano una direzione che era stata prima determinata.

Ci avanzammo verso il sud per attaccare il nemico alle spalle. Le navi nemiche modificarono leggermente la loro direzione a babordo, poi alle 2.8 il nemico aprì il fuoco.

Noi non rispondemmo e quando fummo alla distanza di sei mila metri, concentrammo tutto il nostro fuoco sulle navi di testa del nemico, che si trovavano allora poste più verso il sud.

Le due linee filavano gradualmente all'est, in formazione verticale irregolare.

Il nemico così disposto continuò la sua rotta parallelamente alle nostre navi.

L'*Osliabia* che era alla testa dell'ala sinistra nemica, prese fuoco e lasciò la linea di combattimento.

Frattanto i nostri incrociatori corazzati attaccarono dietro il nemico. A misura che ci avvicinavamo il nostro fuoco diveniva più efficace.

Il *Suvaroff* e l'*Alessandro III* presero fuoco e bruciarono vivamente.

Le linee del nemico divennero allora confuse poichè il fumo avviluppava e nascondeva la flotta, pertanto la nostra principale squadra sospese il fuoco. Il risultato della battaglia era deciso alle 2.55.

L'*Osliabia* affondò alle 3.10 pom.

Non abbiamo lasciato tregua al nemico, facendo fuoco tutte le volte che una nave diventava visibile ed abbiamo così spinto le navi verso il sud. Alle 3 pom. eravamo già alla testa della linea avanzata del nemico, dirigendo i nostri sforzi verso il sud-ovest.

Tutto ad un tratto il nemico si diresse verso il nord tentando evidentemente di fuggire in questa direzione.

La nostra squadra principale virò di 16 punti a babordo, invertendo la sua formazione.

In questo nuovo ordine ci dirigemmo verso il nord-ovest. I nostri incrociatori corazzati cambiarono di fronte, secondo la stessa direzione, spingendo il nemico verso il sud.

Allora il nemico si diresse verso l'est e noi virammo rapidamente di 16 punti a tribordo. I nostri incrociatori seguivano il movimento.

Alle ore 2.40 il nemico sembrò aver cambiato rotta verso il sud. Più tardi poi lo perdemmo di vista nel fumo e nella nebbia.

Dopo aver fatto 8 miglia circa verso il sud, vedemmo due incrociatori nemici, di cui uno era ausiliario.

Alle ore 4.30 la nostra squadra principale marciò nuovamente verso il nord in cerca del grosso delle navi nemiche. I nostri incrociatori corazzati marciarono verso il sud contro gl'incrociatori nemici.

La nostra squadra principale scoperse e affondò l'*Ural*. Più tardi trovò 6 navi nemiche dirette al nord e le inseguì aprendo il fuoco contro di esse.

Il nemico continuò la sua corsa verso l'ovest e poi verso il nord-est. Una corazzata nemica fu messa fuori combattimento, un'altra, del tipo *Borodino*, affondò.

Un incrociatore corazzato che inseguì il nemico al sud vide l'*Alessandro III* avvicinarsi all'*Ammiraglio Nakimow* capovolta e affondata.

Al crepuscolo le nostre flottiglie di controtorpediniere e torpediniere si avvicinarono gradualmente al nemico dall'est, dal nord e dal sud, quando il nemico fu a portata della nostra squadra principale lanciò le sue torpedini contro di esso.

Ordinai allora a tutte le navi di riunirsi all'indomani mattina all'isola Unnur.

Il rapporto dell'ammiraglio Togo dice pure che nell'attacco del 27 gli ammiragli Dewa e Uriu cooperarono Il primò aggirò i russi e attaccò successivamente i loro fianchi a tribordo ed a babordo cambiando direzione tutte le volte che era necessario per inseguire i russi verso il nord, affondò il *Kamtchatka* e, col concorso delle torpediniere, affondò o mise fuori combattimento il *Suvaroff*, il *Sissoi Veliki* ed il *Nakimow*.

Il *Monomak* fu torpedinato sabato sera, il *Navarine* domenica mattina.

Descrivendo poi l'azione di domenica l'ammiraglio Togo, dice:

Le squadre giapponesi circondarono completamente la squadra di Nebogatof, rendendo qualunque resistenza inutile.

Il comandante in capo giapponese ne accolse la capitolazione e permise a Nebogatof ed ai suoi ufficiali di conservare le spade.

PARIGI, 15. — *Camera dei deputati.* — Si riprende la discussione del progetto di legge per la separazione della chiesa dallo Stato.

Si approva un emendamento all'art. 15 che stabilisce l'ordine seguente per il diritto di preferenza circa l'acquisto degli oggetti di arte che si trovano nelle chiese:

1° Associazioni — 2° Comuni — 3° Dipartimenti — 4° Musei — 5° Stato.

Dopo respinti numerosi emendamenti, si approva l'art. 17 del progetto di legge per la separazione delle chiese dallo Stato, che fissa le norme per la costituzione di associazioni che hanno per scopo il culto.

La seduta è quindi tolta.

MADRID, 15. — *Camera dei deputati.* — Il presidente Romero Robledo, l'ex-presidente del Consiglio Maura e Veja de Armijo in nome del partito liberale, Salmeron pei repubblicani, Albo in nome dei regionalisti commemorano Silvela.

Quindi il presidente del Consiglio, Villaverde, a nome dei conservatori, rileva i servigi resi da Silvela alla nazione. (Applausi).

Il presidente Robledo constata l'unanimità della Camera nel rimpianto verso Silvela.

Sorge quindi discussione tra Salmeron ed il presidente circa lo svolgimento di una interpellanza dei deputati repubblicani sulla lettera diretta dal Re al cardinale Casanas y Pages.

Salmeron rivendica pei deputati il diritto di discussione di cui gode la stampa.

Due mozioni presentate dai repubblicani vengono accettate.

Allo scopo di affrettare la discussione di una proposta di Romanones, l'Opposizione liberale presenta una mozione che chiede che il bilancio del 1905 sia discusso prima di quello del 1906.

La Camera accorda l'urgenza alla mozione che è subito posta in discussione.

Regna grande animazione nei corridoi e nell'aula in attesa del voto.

GIBILTERRA, 15. — L'ufficiale e tre dei marinai rimasti feriti ieri nell'accidente avvenuto a bordo della corazzata *Magnificent* sono morti stamane in seguito alle ferite riportate.

CHRISTIANIA, 15. — Il presidente dello Storthing, Berner ed il ministro di Stato Michelsen, hanno inviato oggi al Re Oscar il seguente telegramma:

« Il popolo norvegese invia a Vostra Maestà, per nostro mezzo, i voti più cordiali in occasione del matrimonio così felice e così importante per la Casa di Vostra Maestà, celebratosi oggi ».

CHRISTIANIA, 15. — È stato inviato oggi a Londra, al principe Gustavo Adolfo di Svezia ed alla principessa Margaret di Connaught, il seguente dispaccio:

« Il popolo norvegese invia, per mezzo dei sottoscritti, i suoi voti più cordiali pel Vostro matrimonio ».

Firmati: « Carlo Berner, presidente dello Storthing.
« Michelsen, ministro di Stato ».

WASHINGTON, 4. — (*Ufficiale*). — Washington è stata scelta come luogo di riunione dei plenipotenziari russi e giapponesi incaricati delle trattative di pace.

STOCOLMA, 15. — Il Re Oscar ha nominato il Re d'Inghilterra ammiraglio onorario della flotta svedese.

PIETROBURGO, 16. — (*Ufficiale*). — Un ordine del giorno imperiale, in data di ieri, esonera, a sua domanda, il granduca Alessio dalle funzioni di capo supremo della flotta e del dipartimento della marina.

Il granduca conserverà nondimeno il grado di grande ammiraglio e di aiutante di campo generale dello Czar, nonchè le altre sue funzioni e dignità.

PARIGI, 16. — Avendo un giornale della sera affermato che l'ex-ministro degli affari esteri, Delcassé, aveva segretamente concluso un trattato offensivo e difensivo coll'Inghilterra, trattato che il presidente del Consiglio, Rouvier, avrebbe conosciuto soltanto mediante una comunicazione ufficiosa dell'Imperatore Guglielmo, una nota ufficiosa smentisce nella maniera più formale tale racconto, assolutamente fantastico, circa le cause che avrebbero determinato le dimissioni di Delcassé.

BERLINO, 16. — Notizie da fonte privata da Pietroburgo recano che una riunione di tutti i deputati eletti dall'assemblea degli *Zemstwos*, tenuta a Mosca, ha espresso il parere che, giacchè l'Imperatore avrebbe ricevuto soltanto alcuni membri della deputazione, questa debba ritenere che l'adempimento dei doveri affidatile dall'assemblea degli *Zemstwos* sia possibile soltanto se nel numero dei deputati ammessi alla presenza dello Czar si troveranno i rappresentanti di tutte le frazioni dell'assemblea degli *Zemstwos*.

ATENE, 16. — La salma di Delyannis è stata trasportata in forma privata al palazzo della Camera dei deputati.

MADRID, 16. — *Camera dei deputati*. — Maura pronuncia un discorso nel quale risponde a tutte le obbiezioni circa il bilancio pel 1905.

Si approva la proposta del presidente del Consiglio, Villaverde, di togliere la discussione del bilancio stesso dall'ordine del giorno.

La seduta è indi tolta.

PARIGI, 16. — L'*Eclair* ha da Gu-chu-ling: Un distaccamento di truppe giapponesi ha costretto, dopo parecchie ore di combattimento, i russi a sgombrare On-su ed a riparare su Ki-rin.

LIEZEN (STIRIA), 16. — Wissman, ex-governatore dell'Africa orientale tedesca, è rimasto morto durante una partita di caccia, avendo il suo fucile accidentalmente esploso, colpendolo alla testa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 15 giugno 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	756,48.
Umidità relativa a mezzodì	44.
Vento a mezzodì	S
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 25,6. minimo 14°,3.
Pioggia in 24 ore	gocce.

15 giugno 1905.

In Europa: pressione massima di 773 sul mar Bianco, minima di 753 a W della Manica.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 4 mill.; temperatura in molti luoghi aumentata; pioggie e temporali quasi ovunque.

Barometro: massimo a 762 sulle coste sicule joniche, minimo a 760 sul mar ligure.

Probabilità: cielo vario al sud e Sicilia, nuvoloso altrove con alcune pioggie e temporali; venti moderati tra nord elevante sull'alta Italia, meridionali altrove; alto Tirreno alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 giugno 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio...	piovoso	mosso	20 8	15 2
Genova	piovoso	calmo	21 2	15 0
Massa Carrara ...	piovoso	calmo	21 8	14 3
Cuneo	piovoso	—	20 0	12 2
Torino	nebbioso	—	20 5	13 5
Alessandria	3/4 coperto	—	23 4	16 7
Novara	piovoso	—	25 0	12 2
Domodossola	piovoso	—	21 8	13 0
Pavia	coperto	—	22 4	15 8
Milano	coperto	—	24 8	14 8
Sondrio	3/4 coperto	—	26 0	13 7
Bergamo	piovoso	—	18 9	12 4
Brescia	coperto	—	31 3	13 0
Cremona	coperto	—	21 7	15 2
Mantova	coperto	—	20 8	17 2
Verona	1/2 coperto	—	19 9	14 3
Belluno	3/4 coperto	—	18 3	12 3
Udine	1/4 coperto	—	19 4	13 7
Treviso	sereno	—	19 2	14 3
Venezia	1/4 coperto	calmo	18 4	15 4
Padova	sereno	—	18 6	13 8
Rovigo	3/4 coperto	—	22 4	13 6
Piacenza	piovoso	—	19 9	14 9
Parma	piovoso	—	20 4	15 4
Reggio Emilia	coperto	—	21 2	15 5
Modena	coperto	—	20 1	13 9
Ferrara	3/4 coperto	—	20 8	13 9
Bologna	coperto	—	20 3	14 9
Ravenna	1/2 coperto	—	20 5	13 0
Forlì	3/4 coperto	—	22 0	15 0
Pesaro	sereno	calmo	23 5	13 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	22 0	16 2
Urbino	coperto	—	21 7	14 2
Macerata	1/2 coperto	—	21 5	13 0
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	24 8	13 5
Perugia	coperto	—	23 0	12 0
Camerino	coperto	—	20 1	12 3
Lucca	coperto	—	23 2	15 0
Pisa	coperto	—	23 2	14 2
Livorno	coperto	calmo	24 6	15 6
Firenze	coperto	—	23 9	14 3
Arezzo	3/4 coperto	—	22 2	12 8
Siena	coperto	—	22 0	13 6
Grosseto	sereno	—	26 0	14 0
Roma	3/4 coperto	—	26 4	14 3
Teramo	1/4 coperto	—	22 2	13 0
Chieti	1/4 coperto	—	20 3	14 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	26 0	15 4
Bari	1/4 coperto	legg, mosso	22 8	14 2
Lecce	1/2 coperto	—	28 2	15 9
Caserta	1/4 coperto	—	25 2	13 8
Napoli	sereno	calmo	22 4	15 8
Benevento	nebbioso	—	24 8	11 5
Avellino	1/4 coperto	—	21 4	9 0
Caggiano	1/4 coperto	—	19 5	11 0
Potenza	3/4 coperto	—	21 0	10 7
Cosenza	sereno	—	24 6	14 8
Tiriolo	nebbioso	—	17 0	8 1
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	22 0	17 5
Trapani	1/4 coperto	calmo	21 8	16 9
Palermo	sereno	calmo	24 1	12 6
Porto Empedocle .	sereno	calmo	27 0	17 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	1/4 coperto	calmo	23 6	17 3
Catania	sereno	calmo	25 6	16 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 0	17 6
Cagliari	3/4 coperto	mosso	26 0	15 5
Sassari	3/4 coperto	legg. mosso	24 4	16 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*